

Ing. Angelo SCASSA
Via Irpinia 16, 10020 Cambiano (TO)
tel 3381252787
email: angelo.scassa@yahoo.it
emailpec: angelo.scassa@ingpec.eu

Al Ministro pro- tempore
dell'Università e della Ricerca
Prof. ssa Anna Maria BERNINI
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Al Ministro pro tempore
del Ministero dell'Istruzione e del Merito
Prof. Giuseppe VALDITARA
URP@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT,
uffgabinetto@postacert.istruzione.it.

e p.c.

All'Avvocatura dello Stato – Sede distrettuale di Torino
Avv. Emilio BARILE LA RAIA
ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: ***Istanza urgente ai Ministri di sospensione in autotutela del pignoramento in atto ai danni del prof. Angelo SCASSA (c.f. SCSNGL63B01L219R, docente a t.i. per Scienze e Tecnologie meccaniche nella scuola media secondaria superiore a Torino, cl. conc. A042), attuato dall'Avvocatura dello Stato di Torino per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca – con clamorosa aggressione alla pensione della madre del professore, Rosa BORELLO, centenaria ed invalida civile, in condizione di handicap grave – allo scopo di ottenere il pagamento delle spese legali come da precetto – documentazione contenuta nell'allegato L – relative alla sentenza n° 611/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino (allegato G), frutto di un'evidente ingerenza/ corruzione agita in proprio e/o tramite i difensori degli appellati, ovvero dell'ex Dirigente Scolastica Alma CONCATI e del MIUR – MIM rappresentato dall'Avvocatura di Stato. Tanto emerge, alla luce della recente sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino del 23/9/2025 (allegato A), passata in giudicato, emessa dal Giudice dr. Luca MARTINAT, che ha giudicato la querela di falso presentata dall'ing. Angelo SCASSA nell'ottobre 2024 (allegato K) nell'ambito del giudizio n° 20080/2024 presso il Tribunale di Torino.***

Sommario

1 – le denunce pubbliche di reati e illeciti nella malgestione dell'Istituto Beccari di Torino da parte di un professore coraggioso 3

2 – La macchinazione costruita dalla DS sig.a Alma CONCATI e dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, organo periferico del MIUR – MIM per aggredire il prof. SCASSA: sanzioni disciplinari contro di lui e un processo per diffamazione aggravata, il tutto fondato su copiosa documentazione falsa ideologicamente e materialmente	6
3 – La reazione del prof. SCASSA dopo l’annullamento giudiziario delle sanzioni disciplinari e l’assoluzione con formula piena dall’imputazione di diffamazione aggravata a mezzo stampa: l’iter del ricorso radicato al n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino per il risarcimento del danno biologico da mobbing, nella forma più aggressiva ovvero quella che mira al licenziamento del dipendente con la produzione di documentazione falsa contro di lui	8
4 – la clamorosa sentenza - passata in giudicato - del settembre 2025 n° 4094/2025 emessa dal Tribunale di Torino, giudice il dr. MARTINAT che riconosce la copiosa falsità documentale utilizzata contro il prof. SCASSA dalle controparti MIUR – MIM e DS Alma CONCATI.....	10
5 – gli accertamenti compiuti dalle 4 sentenze vittoriose per il prof. SCASSA in merito ai reati e agli illeciti che lui denunciava con comunicati stampa e conferenze, oltre alla sentenza n° 108/2012 della Corte dei Conti di Torino	25
6 – le sentenze che hanno rigettato il ricorso del prof. SCASSA per ottenere il risarcimento dle danno biologico per il pesante mobbing subito: un serie di macroscopiche combine con le controparti.	33
7 – l’allucinante condanna che le sentenze folli - che hanno rigettato il ricorso per danni non patrimoniali da mobbing – hanno inferto al prof. SCASSA per le spese legali da pagare a favore delle controparti, pari ad oltre 60.000 euro: quando alla combine si aggiunge il disprezzo per la Costituzione e per l’orientamento della Corte Costituzionale e la manganellatura operata da magistrati collusi con le controparti, che hanno negato anche ogni forma di istruttoria.....	45
8 – La forte alleanza tra l’ex DS dell’IIS Beccari di Torino Alma CONCATI – che ha rottamato un rilevante patrimonio tecnologico della scuola e fatto strame di ogni minima regolarità didattica contribuendo in modo determinante al taroccamento dei diplomi di maturità - e l’Avvocatura di Stato distrettuale di Torino che ha agito in modo totalmente adesivo alle sue tesi, anche in sede di querela di falso. La character assassination agita dall’Avvocatura di Stato e dall’USR del Piemonte contro il prof. SCASSA, estrema ragione di mobbing impartita al docente	49
9 - Lo scandaloso pignoramento – attuato per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca - da parte dell’Avvocatura di Stato non solo sullo stipendio de prof. SCASSA, già pignorato dal legale della DS sig.a CONCATI, ma anche sulla pensione della madre centenaria, in condizioni di handicap grave, tale da ridurre l’autonomia personale e da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.	57
CONCLUSIONI e RICHIESTE	61
Documenti allegati:	71

1 – Le denunce pubbliche di reati e illeciti nella malgestione dell'Istituto Beccari di Torino da parte di un professore coraggioso

Il prof. SCASSA, entrato di ruolo dopo il superamento del concorso ordinario di cui all'O.M. del 1999, ha avuto la grave colpa di rendere pubblici mediante un comunicato stampa gli illeciti e gli autentici reati che venivano perpetrati nella gestione e nella didattica dell'Istituto Professionale di Stato "Jacopo Beccari" di Torino: la cosa è infatti dispiaciuta sommamente non soltanto alla sig.a Alma CONCATI, che di tale Istituto era la D.S., ma anche alle gerarchie superiori scolastiche dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – infedeli dirigenti del MIUR - , che da anni ne coprivano con disinvoltura la gestione della scuola.

In tal senso il docente è stato giudicato un nemico delle istituzioni scolastiche, un elemento indesiderato da eliminare dalla Scuola, e i predetti soggetti si sono industriati a cercare di licenziarlo, mettendo in atto un articolato piano persecutorio, che aveva contemplato l'emissione di sanzioni disciplinari contro di lui per un totale di 40 gg di sospensione dall'insegnamento e di tre anni di blocco degli aumenti di stipendio, oltre a ottenere che gli venisse processato per diffamazione aggravata presso il Tribunale Penale di Roma, città in cui aveva tenuto una conferenza stampa, preannunciato dal comunicato "incriminato", contemporaneamente oggetto di sanzione disciplinare e della querela presentata dalla DS contro il professore.

Sanzioni e querela erano supportate dall'allegazione di ben 23 documenti falsi ideologicamente e materialmente, proprio esattamente si confà ad un'associazione a delinquere che cerca di distruggere un docente scomodo che, a differenza della quasi totalità degli altri colleghi, ha saputo rompere un muro di silenzio, non accettando di compiacere ad una DS che pure, anche a lui, aveva chiesto nell'a.s. 2001-2002 la sottoscrizione di una dichiarazione compiacente affinché attribuisse la rottamazione di un impianto molitorio del valore di circa un miliardo e mezzo di vecchie lire all'epoca all'iniziativa di un geometra di un'impresa che svolgeva lavori di ristrutturazione presso l'IIS Beccari di Torino: richiesta che l'ing. SCASSA aveva prontamente respinto, diventando per ciò stesso nemico del "Sistema" che gestiva la predetta Scuola.

Negli otto anni di permanenza presso l'IIS Beccari come docente di ruolo, il prof. SCASSA ha mosso gravi censure alla gestione della preside CONCATI, che successivamente, dopo parecchi anni, nel giugno 2008, avrà modo di sintetizzare in un comunicato stampa (doc. n° 29)¹, indicando con precisione fatti e circostanze in

¹ La numerazione dei documenti è la medesima presente nella querela di falso ex art 221 cpc dal prof. SCASSA il 25/10/2024 depositata presso il Tribunale di Torino contro il MIM e l'ex DS sig.a CONCATI, che coincide con quella presente nel ricorso del Lavoro ex art 414 cpc n° RG 8766/2014 presentato l'11/11/2014 dal professore per il pesante mobbing subito, derivatogli dal fatto che pretestuose e criminali sono state le sanzioni disciplinari comminate al prof. SCASSA su impulso della DS sig.a CONCATI, la quale, a sua volta ha criminalmente querelato il docente: il MIUR e la DS hanno infatti messo a punto una strategia volta a licenziare l'ing. SCASSA utilizzando ben 23 documenti falsi contro di lui allo scopo di fondare i decreti disciplinari e la richiesta di processare il docente per diffamazione aggravata presente nel ricorso del Lavoro ex art 414 cpc n° RG 8766/2014 presentato l'11/11/2014 dal professore per il pesante mobbing subito, derivatogli dal fatto che pretestuose e criminali sono state le sanzioni disciplinari comminate al prof. SCASSA su impulso della DS sig.a CONCATI, la quale, a sua volta ha criminalmente querelato il docente: il MIUR e la DS hanno infatti messo a punto una strategia volta a licenziare l'ing. SCASSA utilizzando ben 23 documenti falsi contro di lui allo scopo di fondare i decreti disciplinari e la richiesta di processare il docente per diffamazione aggravata

cui si sono concretizzati importanti illeciti e spesso veri e autentici reati, e segnatamente, in modo particolare ha evidenziato soprattutto:

a) il depauperamento per centinaia di migliaia di euro del patrimonio tecnologico della scuola, comprensivo della demolizione – con rimpallo di responsabilità tra vari soggetti, secondo quanto comunicato dal sottosegretario di Stato on. APREA in Senato nel 2004 in risposta ad un'interrogazione della senatrice ACCIARINI - di un impianto di produzione molitorio (molino) del valore di circa un miliardo e mezzo di vecchie lire.

b) gravi problemi di sicurezza: gli allievi sono stati spediti ad esercitarsi in un impianto meccanico – elettropneumatico di molizione in dotazione alla scuola a forte rischio per la sicurezza, con pericolo di esplosioni, di collassi strutturali, senza via di fuga, senza collaudi statici della struttura, senza sistemi di filtraggio dell'aria, in ambienti intrisi di polveri di farina, altamente infiammabili con la minima scintilla eventualmente proveniente da uno dei numerosi motori elettrici presenti, fuoriuscenti dal circuito pneumatico di trasporto del semilavorato (per ottenere farine e semole); inoltre gli organi meccanici in movimento dei macchinari erano senza protezione alcuna, segnatamente i cilindri laminatoi, che esponevano i ragazzi al rischio di amputazione degli arti superiori.

c) il taroccamento di crediti scolastici, spesso falsificati con alterazioni pacifiche e con rigonfiamenti dei crediti degli anni precedenti il quinto o ricomprendenti lo stesso ultimo anno di studi, dietro disposizione della Dirigente Scolastica Alma CONCATI, in tal modo inficiandosi l'esito finale dell'Esame di Stato, posto che detti crediti formano un punteggio che può risultare determinante per la promozione. E' del resto tristemente nota la prassi che la signora CONCATI ha introdotto di telefonare direttamente *motu proprio* ai commissari esterni designati per gli esami di Stato all'IS Beccari, per richiedere loro "clemenza" dinnanzi agli infimi livelli di preparazione di molti studenti (vedasi doc. n°13, - DVD, file "rolando"). Si consideri poi che detti crediti formativi un tempo contavano per 20/100 sul voto finale, mentre ora il peso è di 40 punti su 100, mentre nel 2020 e nel 2021 il loro peso era cresciuto a ben 60/100, per via dell'emergenza Covid 19) motivo per cui la presenza di DS del calibro della sig.a CONCATI rende di fatto una farsa l'esame di Stato medesimo: infatti se i crediti scolastici vengono rigonfiati in tal misura è possibile che molti allievi, pur insufficienti nelle prove scritte ed all'orale dell'esame, siano promossi alla maturità. Non a caso, da anni, la percentuale di promossi all'esame di maturità supera il 99,5%.

L'attuale Ministro ha reintrodotto la seconda prova di promanazione ministeriale, anche se in passato il ministero ha addirittura fornito prove irrisolvibili: il prof. SCASSA ha addirittura segnalato per ben tre volte la sconcertante circostanza che non erano risolvibili le prove di discipline meccaniche per gli istituti professionali del 2007 e del 2013, mentre quella del 2011 presentava una soluzione tecnica contra legem: le sue dichiarazioni sono apparse su articoli in vari quotidiani, e questo, a livello della burocrazia ministeriale lo ha fatto additare come nemico della scuola pubblica.

d) la certificazione sistematicamente falsa sui diplomi dell'Esame di Stato di centinaia di ore svolte in esercitazioni pratiche nel laboratorio tecnologico - meccanico, che in realtà non venivano mai effettuate per la mancanza del laboratorio stesso.

e) la scandalosa demolizione di un laboratorio di chimica per allestire il secondo bar della scuola. Ovvero la cultura della brioche al posto di quella del microscopio.

f) false comunicazioni – con certificazione inventata di sana pianta di inesistenti tirocini per insegnanti aspiranti all’abilitazione ex lege 143/2004 svolti su altrettanto inesistenti discipline didattiche - alla Scuola Interateneo di Specializzazione universitaria (SIS) di Torino.

g) la vergognosa pianificazione ed attuazione di un *mobbing* sistematico nei confronti di docenti scomodi che evidenziavano gravi illeciti gestionali.

h) la coartazione del diritto degli studenti maggiorenni dell’IIS Beccari (scuola con oltre 1.000 allievi) di liberamente manifestare e protestare, anche ricorrendo allo sciopero, contro i gravi illeciti e le pesanti inefficienze verificatisi nella scuola che frequentavano, con particolare riferimento al diritto degli aspiranti tecnici dell’Arte bianca del quinto anno, che, tutti oramai maggiorenni, si erano visti privati della possibilità di svolgere esercitazioni pratiche per mezzo del predetto impianto molitorio rottamato, che era stato messo a disposizione della scuola in comodato d’uso dall’INN (Istituto Nazionale della Nutrizione), incredibilmente “scomparso” in tutti i suoi macchinari più importanti (laminatoi, semolatrici), del tutto verosimilmente asportato e distrutto o rubato su disposizione della signora CONCATI, la quale poi avrebbe cercato grottescamente di incolpare al riguardo più persone.

Il professore non ha mai voluto adeguarsi oltretutto al clima di diffusa omertà creato dalla preside attorno a sé, per lo più – *incredibili dictu* – anche con coartazione della volontà di alcuni docenti, da lei spesso invitati a rendere testimonianze false e a produrre altrettanto falsi documenti. Ella in tal modo utilizzava il predetto materiale sia per porre in atto una propria difesa preventiva di fronte ad eventuali critiche al suo operato che avesse dovuto subire, come le circostanziate censure del prof. SCASSA, sia per accusarlo a sua volta – a partire dal 2006 e fino al 2013. e poi ancora oltre nel corso del successivo ricorso intrapreso nel 2014 dal docente per il risarcimento del danno da *mobbing*, iscritto al Tribunale di Torino con n° RG 8766/2014- di addebiti insussistenti, con un impensabile disperato atteggiamento camaleontesco, sorprendente in chi, dopo aver dilapidato il patrimonio pubblico, creando un non indifferente danno erariale, aver alterato ogni regolarità della valutazione didattica e messo a rischio la vita degli studenti, pensava contemporaneamente di contrattaccare calandosi nei panni della vittima, lamentando di aver subito diffamazioni.

Come si è scritto è stata posta in atto un’autentica macchinazione contro il prof. SCASSA da parte della signora CONCATI e dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Piemonte, nonché dal Consiglio di disciplina per il personale docente istituito presso il MIUR, che aveva potere di consulenza, e di cui infatti sono sempre state puntualmente recepite dall’USR del Piemonte tutte le indicazioni in materia sanzionatoria, nonostante le precise e puntuali argomentazioni inoppugnabili del prof. SCASSA, che non è mai stato ascoltato dall’USR stesso, sempre schierato aprioristicamente a difesa della signora CONCATI e nemmeno dal predetto Consiglio di disciplina durante l’iter istruttorio presso questo organo sfociato nell’emissione del parere in merito alla seconda sanzione disciplinare, che sarebbe stato poi tradotto in provvedimento disciplinare dal MIUR.

2 – La macchinazione costruita dalla DS sig.a Alma CONCATI e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, organo periferico del MIUR – MIM per aggredire il prof. SCASSA: sanzioni disciplinari contro di lui e un processo per diffamazione aggravata, il tutto fondato su copiosa documentazione falsa ideologicamente e materialmente.

Segnatamente, la dirigente scolastica, ha costruito una macchinazione nei confronti del prof. SCASSA per punirlo per l'opera di denuncia della sua malgestione della scuola che il docente conduceva da anni, prima con segnalazioni a Provveditorato e Sovrintendenza Scolastica, poi mediante gli organi di informazione ed il sindacato ispettivo di parlamentari nazionali e consiglieri regionali , infine rivolgendosi alla Magistratura Ordinaria ed alla Corte dei Conti . Ovviamente, il prof. SCASSA ha anche più volte segnalato con lettere protocollate all'USR del Piemonte quanto stava accadendo nell'istituto in cui insegnava, ma senza aver mai ricevuto alcun riscontro alle sue censure circostanziate, che venivano sistematicamente ignorate.

La signora CONCATI ha infatti promosso due provvedimenti disciplinari nei suoi confronti (doc. n° 19-45): il primo avente ad oggetto l'autorizzazione che in tre giornate dell'ottobre 2006 l'ing. SCASSA aveva dato a studenti maggiorenni delle classi quinte a scioperare contro le pesanti irregolarità gestionali e lo scadimento inverecondo delle condizioni di agibilità dei laboratori della scuola, il secondo per l'aver il prof. SCASSA emesso un comunicato stampa (doc. n° 29) in cui denunciava gli illeciti gestionali, talora veri e propri reati – lo si sottolinea - della scuola che sono stati prima riassunti: la dirigente ha utilizzato in entrambi i casi una serie di documenti grotteschi che sono a sottoscrizione palesemente falsa, ovvero di contenuto falso, per avviare e richiedere le azioni disciplinari contro il professore, fabbricando quindi letteralmente dei falsi materiali, o costituendo dei falsi ideologici.

A seguito di tali iniziative calunniose e diffamatorie contro il docente intraprese dalla signora CONCATI, l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (USR) ha emesso i seguenti decreti disciplinari contro il prof. SCASSA:

- il decreto disciplinare n° AOODRPI/32/ris/U Torino, del 4 luglio 2008, con cui veniva sanzionata l'autorizzazione che egli aveva dato agli studenti maggiorenni delle classi quinte a scioperare – come si è scritto - contro irregolarità gestionali e l'inagibilità dei laboratori della scuola: il docente veniva punito con 5 giorni di sospensione dall'insegnamento e con la relativa privazione dello stipendio, oltre che con il blocco per un anno degli aumenti di stipendio (doc. n° 26).

- il decreto disciplinare n° AOODRPI/82/ris/U Torino, del 18 febbraio 2009 con cui veniva sanzionato il prof. SCASSA per il comunicato stampa del 13/6/2008 per mezzo del quale aveva indetto una conferenza stampa e in cui sintetizzava i gravi fatti gestionali della scuola di cui si è detto. La punizione in questo caso è consistita nell'umiliante sospensione dall'insegnamento per 35 gg con privazione dello stipendio e blocco degli aumenti di stipendio per ulteriori due anni (doc. n° 45).

Da parte sua il pm della Procura della Repubblica di Roma dr.ssa CALABRETTA, proprio facendo leva sulle sanzioni disciplinari che saranno poi annullate dal Tribunale di Torino (sentenza sub doc. n° 26 e 47) e dalla Corte di appello di Torino (sentenza sub doc. n° 48), a seguito della querela dell'ex DS Alma CONCATI ha citato direttamente a giudizio il prof. SCASSA che è poi stato assolto con formula piena dal Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52)

Ora la vicenda dei 23 documenti falsi per le ragioni che ivi infra si specificano è purtroppo rimasta ancora misconosciuta per lungo tempo, sino a quando, recentemente, ed esattamente il 23/9/2025 non è stata pubblicata la sentenza n° 4094/2025 emessa dal Tribunale di Torino, Giudice il dr. MARTINAT.

Il giudice ha esaminato i 23 documenti che l'ing. SCASSA ha querelato di falso ideologico e materiale che sono stati prodotti dalle controparti MIUR e sig.a CONCATI (ex DS) in giudizi civili e penali che hanno riguardato il docente. Infatti il MIUR, dopo averli ricevuti dalla DS – anziché ascoltare il professore che aveva messo in guardia lo stesso Ministero contro la copiosa falsità documentale prodotta dalla CONCATI – li ha utilizzati per fondare le due sanzioni disciplinari inflitte all'ing. SCASSA il 4/7/2008 e il 18/2/2009 per complessivi 40 giorni di sospensione dal lavoro e tre anni di blocco degli aumenti di stipendio. La DS CONCATI li ha inoltre utilizzati in proprio a fondamento della querela per diffamazione aggravata depositata presso la Procura di Roma e sfociata poi nella citazione diretta a giudizio del prof. SCASSA, a seguito della quale è stato celebrato un processo in cui il docente è stato assolto con formula piena.

Le sanzioni disciplinari inflitte all'ing. SCASSA sono state cancellate dalle sentenze n° 4489/2009, (doc n° 27), e n° 294/2011, doc. n° 47) del Tribunale di Torino e dalla sentenza n° 558/2012 della Corte d'Appello di Torino (doc. n° 48), tutte passate in giudicato. Tali sentenze vengono in questa sede prodotte quali doc. B,C, D rispettivamente.

Il prof. SCASSA è stato assolto dall'imputazione di diffamazione aggravata della sentenza n° 6584/2013 del Tribunale Penale di Roma (sentenza doc n° 52, qui allegato E).

E' stato quindi naturale per il prof. SCASSA, che della incredibile persecuzione da parte del datore di lavoro aveva avuto modo di colloquiare con un professore ordinario al Politecnico che lo aveva consigliato lui pure in tal senso, intraprendere il ricorso n° RG 766/2014 ex art 414 cpc presso il Tribunale di Torino in cui ha convenuto la sig.a CONCATI e il MIUR per chiedere il risarcimento del danno da *mobbing*, stimato in apposita perizia medico legale del prof. Saverio CARUSO in 30 punti di danno biologico, in quanto il prof. SCASSA è stato riconosciuto sulla base di ampia documentazione sofferente di "*Disturbo post traumatico da stress cronico e grave*", patologia ormai cronicizzatasi dal 2008 e che costringe il docente ad un costante utilizzo di psicofarmaci con tutti gli effetti collaterali determinati dalla terapia, con la conseguenza della fatica che deve compiere per poter lavorare e dell'ormai avvenuto azzeramento della vita sociale. Tale danno biologico era stato stimato dal prof. CARUSO pari a 205.00 nel 2014. Ad oggi, ovviamente, la situazione non è migliorata, ma anzi si è aggravata sotto i colpi e le percosse morali che sono proseguite con maggiore intensità – come infra si precisa –

dalla parte datoriale (ex DS sig.a CONCATI e MIUR – MIM). Ovviamente all'ulteriore peggioramento delle condizioni di salute del docente ha concorso anche l'atteggiamento palesemente ostile al professore per una evidente *combine* intervenuta tra le controparti e la magistratura che ha negato o non si è pronunciata quanto all'ultra evidente piano persecutorio, posto in atto dagli appellati per pervenire al licenziamento del prof. SCASSA, consistito nell'ampia produzione di documentazione falsa materialmente e ideologicamente: il tutto allo scopo rigettare la richiesta di risarcimento per danni da *mobbing* subito, da parte, l'ultra evidente piano persecutorio, posto in atto dagli appellati per pervenire al licenziamento del prof. SCASSA.

Non è del resto difficile comprendere come l'accerchiamento legato ad un diabolico piano persecutorio – un autentico conflitto mirato - che ha visto strettamente alleati la DS sig.a CONCATI e il MIUR, in reciproca stretta immedesimazione organica, contro il prof. SCASSA, ha avuto un profondo effetto traumatizzante sul professore perché è stato posto in atto con un'invida strategia dell'inganno, con l'utilizzo, per l'appunto dei predetti 23 documenti falsi materiali e ideologici. Incredibile in particolare come il MIUR si sia ferocemente alleato contro il prof. SCASSA con la DS CONCATI, personaggio che ha creato un danno smisurato al Ministero sia sotto l'aspetto dell'azzeramento di ogni minimo standard di serietà didattica (false certificazioni degli esami di Stato, false certificazione di centinaia di ore di insegnamento presso inesistenti laboratori nei diplomi di maturità), sia sotto il profilo del danno erariale (distruzione dell'impianto molitorio BUHLER, distruzione di un laboratorio chimico microbiologico), sia ponendo a rischio la vita di allievi e docenti che frequentavano un molino mai collaudato e oggettivamente a rischio di esplosione, inaugurato il 17/5/2008 proprio a distanza di pochi mesi dall'esplosione del molino CORDERO a Fossano in cui avevano perso la vita cinque lavoratori.

Incredibile davvero che il Ministero dell'Istruzione retto in passato da eccezionali intellettuali, come Benedetto Croce e Giovanni Gentile, sia diventato un putrido dicastero con una struttura dirigenziale costituita da schifosi falsari che i predetti ministri avrebbero radiato alla velocità della luce.

3 – La reazione del prof. SCASSA dopo l'annullamento giudiziario delle sanzioni disciplinari e l'assoluzione con formula piena dall'imputazione di diffamazione aggravata a mezzo stampa: l'iter del ricorso radicato al n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino per il risarcimento del danno biologico da mobbing, nella forma più aggressiva ovvero quella che mira al licenziamento del dipendente con la produzione di copiosa documentazione falsa contro di lui

E' logico e consequenziale il fatto che un professore, vistosi messo nel mirino dal datore di livello, sia a livello di preposto (la DS sig.a CONCATI) , sia dei superiori gerarchici di costei (USR del Piemonte), che gli hanno inflitto autentiche percosse morali, sia andato incontro ad una seria patologia invalidante.

Ed il ricorso presentato dal prof. SCASSA, rubricato n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino chiedeva per l'appunto di:

- **accertare la responsabilità dell'Amministrazione convenuta, in persona del ministro pro tempore, e della sig.ra Alma Concati Troni, quest'ultima residente in Moncalieri – fraz. Revigliasco, via Castagni n. 1, in merito alle condotte, come provate nel ricorso** [costituite dalla produzione di ben 23 documenti falsi ideologicamente e materialmente contro il docente, per ottenerne il licenziato, ndr] **lesive della dignità, della professionalità, dell'integrità fisica, della personalità morale e della privacy ai danni del prof. Ing. Angelo Scassa;**
- **accertare la produzione del danno biologico, in capo al ricorrente, ex art. 32 Cost. e dell'art. 2087 c.c., ai sensi e nella misura indicata nella perizia medico legale prodotta;**
- **accertare la produzione del danno morale ed esistenziale, in capo al ricorrente, ex artt. 2043 e 2059 c.c., da valutarsi alla stregua dei criteri equitativi previsti dagli artt. 2056 e 1226 c.c. o, in subordine, dei diversi e/o ulteriori criteri che il tribunale adito riterrà di assumere;**
- **dichiarare il nesso di causalità tra le condotte lesive indicate in narrativa e la sussistenza dello stato patologico riscontrato in capo al prof. Ing. Angelo SCASSA."**

Vale la pena qui di richiamare il giudizio durissimo formulato da un medico legale di quarantennale esperienza come il prof. CARUSO che ha chiosato la sua valutazione clinica sulle condizioni di salute del prof. SCASSA con le seguenti parole (doc. n° 69), dopo aver certificato, come si è scritto che il prof. è affetto da "*Disturbo post traumatico da stress cronico e grave*" (DSM IV), determinato dalle percosse psichiche subite, dai colpi morali che hanno prodotto reazioni organiche importanti, a causa di quanto ha dovuto subire in ambito lavorativo, come attestato dall'ampia certificazione medica agli atti:

"tra tutti i casi capitati alla mia osservazione quello subito dal prof. Scassa è singolare per Violenza, Intensità (sospensioni dall'insegnamento + blocchi dello stipendio in soggetto monoreddito) e Durata (dal 2006 al 2013)" (pag. 8)

Ora però si dà il caso che le tre sentenze dei tre gradi di giudizio non abbiano riconosciuto l'esistenza di un *mobbing* nei confronti del ricorrente prof. SCASSA, vuoi per negazione di tale falsità documentale prodotta contro di lui, vuoi per omissione di pronuncia, vuoi con motivazioni davvero surreali e intrinsecamente inconciliabili al punto di far pensare che si sia trattato di un'autentica *combine* con le controparti, sia detto con il massimo rispetto ma con pari franchezza, come meglio infra si precisa

Per questo motivo il docente ha presentato querela di falso civilistica ex art. 221 cpc, originando la causa civile n° 20080/2054 presso il Tribunale di Torino, allo scopo preciso di cercare di far emergere una verità che era molto evidente e per ottenere la revocazione della sentenza n° 21574/2023 della Cassazione.

Ovviamente le controparti sig.a CONCATI e Ministero dell'Istruzione e del Merito si sono costituiti con tesi al solito molto adesive tra di loro, rinnovando

per l'ennesima volta un'alleanza storica. E andato in onda il solito schema degli insulti contro l'ing. SCASSA indirizzatigli dalla difesa CONCATI, nel silenzio totale ed acquiescente della difesa dell'Avvocatura di Stato. Ma *nihil sub soli novi*. Eppure il docente è a tutt'oggi un dipendente del Ministero, la DS CONCATI una signora che da oltre 10 anni si è congedata dal servizio per l'avvenuto pensionamento. Del resto il binomio CONCATI – MIM (MIUR) ha marciato compatto anche nel ricorso risarcitorio n° RG 8766/2014 per *mobbing* a ranghi compatti, utilizzando i medesimi documenti falsi e producendoli nella medesima successione ordinale.

Al punto tale che il Giudice dr. MARTINAT ha ordinato la cancellazione delle frasi ingiuriose nel dispositivo della sentenza *de qua*. Da parte della difesa CONCATI si è trattato di un caso di inaudita *character assassination* svolta dalla difesa CONCATI, con il silenzio assoluto da parte dell'Avvocatura di Stato. Del resto già nella costituzione nel ricorso intentato per *mobbing* dal prof. SCASSA l'avv. CARAPELLE difensore della DS, aveva definito il ricorrente prof. SCASSA "un paranoide" e, per dimostrare che si trattava di un soggetto in guerra con il mondo, gli aveva attribuito due sconfitte in sede giudiziaria per procedimenti che lo avevano visto invece del tutto vincente. Del resto anche in questo caso il MIUR aveva condiviso con la DS CONCATI la produzione di documenti allegati, che erano non soltanto perfettamente identici, ma che avevano anche la medesima numerazione cardinale, segno evidente di un intervenuto accordo tra il Ministero danneggiato dalla sua ex DS e quest'ultima, a dimostrazione della completa immedesimazione organica dei due soggetti e del fatto che anche l'Avvocatura di Stato, in intima amicizia con l'avv. CARAPELLE che difendeva l'ex preside, si è comportante *contro* gli interessi statali che doveva invece difendere, ed ha concesso all'avv. CARAPELLE di pignorare per primo per interi anni lo stipendio del prof. SCASSA per recuperare le spese legali dovute alla soccombenza del docente, trovandosi a inviare un precetto a fine aprile 2026, che è proprio il mese antecedente il termine dell'ultimo pignoramento posto in atto dall'avv. CARAPELLE, al quale la difesa del MIM – MIUR ha per così dire, ceduto il passo.

E nella causa per la querela di falso proposta dal prof. SCASSA la difesa del Ministero dell'Istruzione era rappresentata dall'avv. PARRI dell'Avvocatura di Stato, sezione distrettuale di Torino, che pur ben dovrebbe sapere che il suo compito consiste prioritariamente nella tutela degli interessi statali.

4 – la clamorosa sentenza - passata in giudicato - del settembre 2025 n° 4094/2025 emessa dal Tribunale di Torino, giudice il dr. MARTINAT, che riconosce la copiosa falsità documentale utilizzata contro il prof. SCASSA dalle controparti MIUR – MIM e DS Alma CONCATI

Infatti il giudice dr. MARTINAT nella sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino ha dichiarato la falsità di due soli documenti, il n° 1 e il n° 20 (secondo la progressione numerica ordinale con cui sono stati elencati nella querela di falso dell'ing. SCASSA), ma ha specificato che sono querelabili di falso soltanto i documenti firmati da pubblici ufficiali ex art 2700 c.c. in quanto hanno agito muniti di uno speciale potere certificatorio, mentre tutte le altre dichiarazioni di scienza di fatti da parte di dirigenti scolastici, professori, presidenti di commissione – che pure sono pubblici ufficiali -non sono

fidefacenti – e quindi non querelabili di falso ex art 221 cpc – ma sono comunque false e il Giudice ha ritenuto che la predetta falsità ideologica fosse stata già stata ampiamente provata dal prof. SCASSA nelle cause lavoristiche per la cancellazione delle sanzioni disciplinari subite e nel processo per diffamazione presso il Tribunale di Roma. Il dr. MARTINAT ha infatti poi ritenuto falsi altri documenti di privati cittadini.

In tal senso nelle motivazioni della sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino il dr. MARTINAT ha giudicato falsi i docc. n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, dove la numerazione è esattamente quella con cui sono stati elencati nella querela di falso : si tratta di 19 documenti sui 23 di cui il prof. SCASSA ha contestato la falsità sulla base di quanto accertato dalla sentenza del Tribunale Penale di Roma, che lo ha assolto dall'imputazione di diffamazione (art. 595 cp comma 1,3), e dalle sentenze prefate che hanno annullato le sanzioni disciplinari .

Da tutto questo emerge un quadro macroscopico di *combine* intercorsa tra la DS sig.a CONCATI, il MIUR e i giudici che hanno emesso le varie sentenze dei tre gradi di giudizio della ricorso lavoristico per *mobbing* intentato dal prof. SCASSA (ricorso n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino) che si sono susseguite dal 2014 al 2023, ovvero la sentenza n° 767/2016 del Tribunale di Torino emessa dal giudice dr.ssa MANCINELLI (allegato F), la sentenza della Corte d'Appello di Torino n° 611/2017 (giudice relatore e presidente la dr.ssa MARIANI) – allegato G -, l'ordinanza n° 21574/2023 della Cassazione, relatore il consigliere Andrea ZULIANI (allegato H). Non soltanto si è trattato di sentenze gravemente ingiuste che hanno negato la forma più odiosa immaginabile di *mobbing*, ossia quella dell'utilizzo di documentazione falsa, ma che hanno negato persino al ricorrente l'invocata istruttoria per testimoni e interpellato, oltre alla del pari inutilmente invocata CTU sulla patologia di cui è affetto il professore e per dimostrarne il nesso causale con le percosse morali che ha dovuto subire per il piano persecutorio di cui è stato vittima a causa delle parti resistenti in giudizio.

La sentenza n° 767/2016 del Tribunale ha negato l'esistenza della falsità documentale lamentata dall'ing. SCASSA per i 23 documenti – oggetto anche della querela di falso del 25/10/2024 - in modo apodittico, senza oltretutto la concessione dell'istruttoria.

La sentenza n° 611/2017 della Corte d'Appello subalpina non si è clamorosamente pronunciata sullo specifico motivo di appello relativo alla falsità documentale.

E quando l'omessa pronuncia della Corte d'Appello *de qua agitur* è stata impugnata alla S.C., quest'ultima in modo sconvolgente ha motivato in risposta al motivo n° 1 invocato dal ricorrente prof. SCASSA (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti- (art. 360, n. 5 c.p.c.- in relazione all'art. 112 c.p.c., circa la rilevanza della documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente prodotta dalla Prof.ssa Concati e dall'USR Piemonte) che l'omessa pronuncia equivaleva ad una sorta di implicito rigetto, mentre in relazione al motivo n° 3 (Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c. per violazione della norma sostanziale di cui all'art. 2909 Codice civile: L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306]) ha precisato che la Corte

d'Appello di Torino non ha negato la falsità documentale, ma messo in dubbio la malafede di chi l'ha materialmente prodotta ovvero la DS sig.a CONCATI, motivazione che non trova alcun fondamento in quanto si legge nelle motivazione della sentenza della Corte n° 611/2017.

Non potendo coesistere dunque la sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino – passata in giudicato, lo si ribadisce - con le pronunce delle tre predette sentenze che hanno rigettato il ricorso lavoristico n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino intentato dal prof. SCASSA per i gravi danni di salute riportati a seguito del vergognoso e criminale *mobbing* (documentato dalla perizia del prof. CARUSO (doc. n° 69) oltre che da parecchia altra documentazione clinica, perpetrato nei suoi confronti dal MIUR e dalla DS sig.a CONCATI mediante la micidiale produzione di una pletora di documenti falsi pur di arrivare al suo licenziamento che sarebbe stato automatico in caso di conferma delle sanzioni e di condanna penale, è naturale che il docente miri oggi, dopo le gravissime ingiustizie subite sia a livello datoriale, sia da parte della magistratura, a vedersi risarcito il pesante danno biologico subito, oltre a quello esistenziale e morale, previa revocazione delle sentenze che hanno incredibilmente – negato (1° grado), taciuto (2° grado) od assunto valutazioni contraddittorie tra di loro (3° grado) – le predette falsità documentali.

E' davvero sconcertante che l'Avvocatura di Stato e le gerarchie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, già MIUR, che pure conoscono perfettamente l'intera vicenda giudiziaria, per essersi costituite nella causa relativa alla querela di falso de qua, così come hanno contezza di tutte le sentenze che sono state citate, pretendano ora il pagamento delle spese legali stabilite dalla sentenza n° 611/2017 della Corte d'Appello di Torino (allegato G), che sul 4° motivo di appello, quello relativo alla falsità – che era il più rilevante degli otto proposti dal prof. SCASSA – ha taciuto nel modo più assoluto, limitandosi ad enunciarlo, mentre ha esaminato gli altri sette motivi, ed ha negato l'esistenza di un piano persecutorio di *mobbing* architettato dalle parti appellate (3° motivo), che non poteva non accogliere se avesse pronunciato sul 4° motivo – relativo alla documentazione falsa – che è stato invece totalmente pretermesso.

Davvero incredibile l'atteggiamento dell'Avvocatura di Stato che ha esercitato una sorta di patrocinio infedele nei confronti di quel Ministero che avrebbe dovuto invece difendere, tutelandone i legittimi interessi, mentre si è deciso a difendere la dirigente scolastica Alma CONCATI che ha commesso autentici illeciti e reati ai danni del MIUR, provocando danni notevoli allo Stato, non solo dal punto di vista erariale.

E resta davvero un mistero per quale motivo il MIUR – MIM sin dall'inizio, ovvero all'epoca delle sanzioni disciplinari, abbia deciso di schierarsi contro un docente che aveva reso coraggiosamente un servizio all'Istituzione scolastica, in modo strettamente adesivo alle tesi della DS Alma CONCATI, che ha fatto carne di porco dei più elementari principi di legalità, alterando in modo

clamoroso la regolarità della didattica, arrivando alla distruzione e comunque fregandosene altamente della custodia di un intero impianto molitorio.

Con riferimento alla sentenza n° 4094/2025 emessa dal Giudice dr. MARTINAT che ha pronunciato in merito alla querela di falso proposta dal prof. SCASSA leggiamo al paragrafo n° 4 la seguente premessa:

4) A questo punto deve procedersi all'esame dei documenti querelati con la seguente premessa circa l'ambito delle falsità che possono essere oggetto di querela di falso.

Non ogni documento, infatti, è passibile di essere oggetto di querela di falso ideologico e materiale, ma solamente l'atto pubblico che, ex art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; può essere oggetto di querela anche la scrittura privata ma in modo più limitato posto che, ex art. 2701 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, solamente della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Dunque, in relazione alla scrittura privata non può essere proposta querela di falso ideologica ma solo materiale.

Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica.

Al paragrafo n° 5 si legge nelle motivazioni della sentenza de qua:

III Tribunale rileva che non sono di tutta evidenza atti pubblici i seguenti documenti oggetto di querela per falso ideologico (come da elenco di cui all'atto di citazione), sicché la querela proposta nei loro confronti risulta inammissibile alla luce della giurisprudenza sopra citata.....

Doc. n 9, ovvero la comparsa di costituzione del MIUR nella causa innanzi al giudice del lavoro avente per oggetto l'annullamento della seconda sanzione disciplinare comminata all'ing. Scassa in data 18/2/2009 e contenenti - secondo l'attore - le false dichiarazioni dell'USR aventi ad oggetto l'avvenuta messa in funzione dell'ultimo impianto molitorio due anni prima del presunto collaudo del 2010: gli atti processuali formati dalle parti private e depositati in un giudizio civile non costituiscono atti pubblici, e la loro falsità ideologica (ovvero la loro infondatezza) può essere provata in ogni modo, a cominciare a mezzo delle contestazioni svolte nello stesso giudizio in cui sono stati prodotti, come peraltro esattamente avvenuto nella lunga vicenda processuale che ha coinvolto l'ing. Scassa, che è riuscito ad ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare relativa al

doc. n. 9 senza aver dovuto proporre querela di falso contro la comparsa di costituzione e risposta avversari

Doc n° 13 - ovvero la dichiarazione di sei studenti della classe V-A del 28/10/2006, con la quale costoro hanno dichiarato di essere stati autorizzati ed anzi obbligati a scioperare dal prof. Scassa. Trattasi anche in questo caso di una scrittura privata formata palesemente da privati (gli studenti non sono pubblici ufficiali), come tale non sottoponibile a querela per falso ideologico: **ne consegue che l'ing. Scassa può liberamente provare con ogni mezzo la falsità ideologica del contenuto del documento (come del resto da lui effettivamente dimostrato nei giudizi precedenti).**

Doc. n° 23, ovvero una denuncia presentata alla Corte dei conti ed alla Procura della Repubblica che non reca alcuna firma o riferimento riconducibile all'odierno attore ma che sarebbe stata falsamente attribuita al prof. Scassa dalle parti convenute in altri giudizi.

Trattasi in questo caso di documento redatto da ignoto in quanto non sottoscritto da nessuno, come tale non sottoponibile a querela per falso ideologico ma neppure materiale: ne consegue che l'ing. Scassa può liberamente provare con ogni mezzo la falsità ideologica del contenuto del documento e la sua non riconducibilità a lui, mentre **la mancanza di sottoscrizione impedisce l'accesso alla querela per falso materiale posto che essa avrebbe come unico scopo quello di escludere l'attribuzione di un'affermazione al suo autore apparente, scopo non raggiungibile in caso di scrittura non firmata da alcuno e quindi priva di autore apparente, essendo al contrario onere processuale delle parti convenute quello di dimostrare che l'autore della scrittura è l'odierno attore.**

Al paragrafo n° 6 della sentenza n° 4094/2025 emessa dal Giudice dr. MARTINAT leggiamo:

6) In questo paragrafo verranno esaminati alcuni documenti variamente riconducibili a dipendenti del Ministero convenuto, ma cui il Tribunale non attribuisce la natura di atto pubblico fidefacente sino a querela di falso.

Trattasi dei seguenti documenti:

Doc. 1, ovvero la nota a firma delle professoresse dell'IIS Beccari di Torino, Ada Demaria e Clara Russo Alesi, del 23 gennaio 2008, che contesta al prof. Scassa il ritardo nella consegna di schede per il recupero dei debiti formativi allo scrutinio del primo quadrimestre, nota che sarebbe falsa sia ideologicamente nel contenuto sia materialmente quanto alla firma della prof. Demaria, che sarebbe apocrifa.

Doc. 2, ovvero la ritrattazione inviata all'ispettore di Polizia Giudiziaria Bonfiglio rispetto al contenuto di una SIT resa due giorni prima della prof.ssa Ada Demaria, falsa in quanto sarebbe in realtà riconducibile alla prof. Concati.

Doc. n. 3, ovvero la ritrattazione inviata all'ispettore di Polizia Giudiziaria Bonfiglio rispetto al contenuto di una SIT resa due giorni della prof.ssa Russo Alesi, falsa perché anche essa sostanzialmente riconducibile alla convenuta Concati.

Doc. n. 4, ovvero la nota del docente del prof. Antonello Ledda del giugno 2008, che lamenta la mancata convocazione da parte del professor Scassa delle riunioni del dipartimento di meccanica e dichiara falsamente di aver collaudato nei mesi precedenti il molino inaugurato il 17/5/2008.

Doc. n. 6, ovvero la comunicazione della dirigente scolastica odierna convenuta del 6/2/2001, che sarebbe falsa in quanto riferita a un sopralluogo congiunto di più persone nel capannone dove erano collocate le macchine del molino, dichiarazione pure contenente la valutazione dei danni per la rottamazione di alcuni dei macchinari del molino.

Circa questo documento va peraltro detto che il rapporto di visita ad esso allegato è documento non firmato da alcuno sicché, non potendo essere ricondotto a nessuna persona specifica, può essere oggetto di prova libera quanto alla sua falsità ideologica. In questo paragrafo, invece, viene esaminata la dichiarazione via email di Acquistucci, dirigente pubblica, che si limita ad affermare il possesso da parte della sua amministrazione della documentazione ritenuta falsa dall'attore.

Doc. 10, ovvero le dichiarazioni della Dirigente Scolastica Concati al PM durante le indagini nel processo penale RG 22284/08, dichiarazioni che sarebbero false in quanto aventi sempre ad oggetto il collaudo e la messa in funzione dell'impianto molitorio.

Il Tribunale al riguardo precisa di aver inteso come oggetto di querela le dichiarazioni rese da Concati al PM poi recepite dal GIP nell'ordinanza di archiviazione e non l'ordinanza del GIP in sé considerata: nel caso tuttavia oggetto di querela di falso sia anche l'ordinanza del GIP, il Tribunale non può che rilevarne l'inammissibilità in quanto gli atti dell'Autorità giudiziaria, in caso di decisione erronea (nel caso di specie in quanto indotta dalle false dichiarazioni di Concati), sono sottoponibili ai rimedi impugnativi consentiti dall'ordinamento, e non alla querela di falso civile

Doc. 11, ovvero la nota a firma della prof. Alma Concati del 6/11/2006 inviata all'USR del Piemonte, con cui sarebbe stato falsamente accusato il prof. Scassa di avere indotto gli studenti delle classi quinte a scioperare nell'ottobre 2006, provocando interruzione di pubblico servizio.

Doc. n. 12, ovvero la comunicazione da parte dell'USR del Piemonte al prof. Scassa (e correlata nota di Concati), relativa alla contestazione degli addebiti aventi ad oggetto la presentazione di un comunicato stampa da parte dell'attore (doc. 34), dichiarazioni entrambe false come poi risultato dagli accertamenti svolti dalla sentenza n. 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. 52), dalla sentenza n. 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. 48) e dalla sentenza n. 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47): trattasi, in pratica, della vicenda relativa ad uno dei due procedimenti disciplinari intentati in danno dell'attore, da questi contestato vittoriosamente in sede civile (oltre che in sede penale, mediante l'assoluzione dall'imputazione di diffamazione aggravata in danno di Concati).

Doc. n. 14, ovvero la nota del giugno 2008 della prof. Renata Demarie, falsa in quanto fa riferimento a un tardivo adempimento del prof. Scassa nel consegnare la scheda delle insufficienze, scheda che in realtà doveva

essere consegnata da chi lo aveva sostituito allo scrutinio della IVB dell'11/6/2008.

Doc. n. 15, ovvero le dichiarazioni della prof.ssa Elisabetta Rienzi, con la quale la dichiarante ha sostenuto di essere stata indotta con pressioni psicologiche dal prof. Scassa a sottoscrivere la lista per le elezioni al Consiglio d'istituto avvenuta in realtà tre anni prima rispetto alla dichiarazione e in data diversa a quella indicata dalla Rienzi, falsa anche in quanto indotta dalla Dirigente scolastica Concati.

Doc. n. 16, ovvero le dichiarazioni della prof.ssa Cristina Ricchiardi, false in quanto di contenuto identico a quelle della collega Rienzi e comunque indotte dalla dirigente scolastica Concati.

Doc. n. 17, ovvero la nota del prof. Mauro Torchio, nota che sarebbe falsa in quanto formata su richiesta della preside, relativa agli scioperi studenteschi dell'ottobre 2006 ed al ruolo ivi svolto dall'ing. Scassa. Doc. n. 21 e 22, ovvero le dichiarazioni dei presidenti di quattro commissioni per l'esame di stato 2007-2008 tutte uguali nella forma e nel contenuto (esse hanno per oggetto la dichiarazione di conformità di quanto predisposto dalla scuola per l'assegnazione dei crediti scolastici agli allievi rispetto alla tabella ministeriale): dette dichiarazioni sarebbero false e volte a preconstituire una prova a favore della prof. Concati nei giudizi allora pendenti.

Tranne che del doc. n. 1, per gli altri documenti è stata contestata la sola falsità ideologica (in taluni casi è stata prospettata come possibile anche la falsità materiale, ma la domanda di querela non può essere formulata con termini ipotetici, sicché può essere esaminata la sola falsità ideologica).

Ebbene, rileva il Tribunale che tutte le dichiarazioni che precedono sono state redatte da Concati o da altri professori, il che, tuttavia, non implica che possono essere qualificate come atti pubblici fidefacenti sino a querela di falso.

Infatti, non ogni atto redatto da un pubblico ufficiale è qualificabile come un atto pubblico fidefacente sino a querela di falso (o sentenza penale che accerta la falsità documentale in via principale e non incidentale), posto che la potestà fidefacente sino a querela di falso è limitata agli atti compiuti in adempimento a specifici obblighi certificativi previsti dall'ordinamento giuridico: sul punto la giurisprudenza è assai consolidata. Sul punto è chiara la distinzione apportata dagli artt. 476 e 479 c.p.: la prima norma (poi richiamata dalla seconda per il falso ideologico) così prevede: *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni".

Dunque, non tutti gli atti redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sono assistiti da quella fede privilegiata tutelata dall'ordinamento sino all'esperimento vittorioso della querela di falso: nel caso in cui lo siano, la norma penale prevede una circostanza aggravante.

Infatti, come statuito da Cass. pen. n. 35219/2017, *"i criteri di individuazione della categoria degli atti pubblici fidefacenti sono dalla prevalente dottrina fondati essenzialmente sul collegamento con la "speciale funzione di pubblica*

certificazione", ovvero sulla necessità di una specifica attribuzione del "potere di documentazione fidefacente", ravvisandosi nella fidefacenza "un grado maggiore del potere-dovere di certificazione del pubblico ufficiale", che porta all'eliminazione della possibilità di impugnare tali atti, giungendo a "lambire" i connotati tipici della prova legale.....

Questa Corte ha inoltre precisato, aderendo all'impostazione elaborata dalla prevalente dottrina, che l'atto pubblico, agli effetti delle norme sul falso documentale, non è di fede privilegiata per il solo fatto che il pubblico ufficiale sia chiamato ad esplicare una funzione di attestazione relativa a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, essendo necessario che egli sia fornito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 802 del 24/11/1983, dep. 1984, Grandieri, Rv. 162429).....

Nello stesso senso, anche in motivazione, Cass. pen. n. 44734/2024, Cass. pen. n. 39682/2016 e Cass. n. 15641/2023 che esclude la natura fidefacente agli atti endoprocedimentali funzionali all'adozione del provvedimento finale, sicché essi non possono essere oggetto di querela di falso.

I documenti indicati in questo paragrafo, dunque, ad avviso del Tribunale non sono fidefacenti sino a querela di falso, in quanto non sono espressione di una potestà certificativa in relazione ai fatti ivi descritti che sia stata attribuita *ab origine* dall'ordinamento alla preside o ai professori autori degli scritti.

Trattasi, infatti, di atti o dichiarazioni redatte più che altro nell'esercizio del potere direttivo e datoriale da parte di Concati (o dell'USR), oppure di dichiarazioni rese da dei professori circa eventi da loro appresi.

Concati ha, infatti, semplicemente formato alcuni atti di natura ispettiva, ha chiesto relazioni ad alcuni professori oppure ha ricevuto relazioni spontaneamente redatte (o forse redatte su suo impulso) relative alla condotta dell'ing. Scassa o di altri professori e organi collegiali.

Ma è chiaro che gli altri professori non hanno ricevuto dall'ordinamento alcun potere di certificare con efficacia fidefacente sino a querela di falso quello che l'ing. Scassa avrebbe o non avrebbe fatto o detto, e lo stesso vale per le dichiarazioni afferenti le condotte degli altri professori o degli organi collegiali: l'ordinamento, dunque, non attribuisce pubblica fede a queste dichiarazioni.

Ad esempio, le dichiarazioni delle prof.sse Rienzi e Ricchiardi relative a fatti che sarebbero stati commessi dall'ing. Scassa 3 anni prima al momento della presentazione delle liste per il Consiglio d'Istituto sono prive di qualsivoglia efficacia fidefacente, non avendo le dichiaranti alcun potere pubblicistico di accertamento circa la condotta attribuita all'attore 3 anni prima, per di più riferita all'attività sindacale dal medesimo svolta!

Ma lo stesso ragionamento vale anche per gli altri documenti esaminati in questo paragrafo: trattasi di dichiarazioni di scienza rese da professori prive di qualsivoglia efficacia fidefacente.

Ma che i citati documenti non abbiano efficacia fidefacente (e quindi non siano contestabili a mezzo di querela di falso, essendo al contrario contestabili con ogni mezzo di prova) emerge dalle stesse vicende processuali che hanno coinvolto l'ing. Scassa.

L'attore, infatti, è risultato vittorioso nell'impugnare in due distinti giudizi civili ben 2 sanzioni disciplinari illegittimamente elevategli (gli atti endoprocedimentali di una delle due sanzioni, peraltro, sono costituiti dai doc. oggetto di querela n. 11 e 12), così come è risultato vittorioso in un giudizio penale per diffamazione intentato sulla base dei medesimi fatti.

Ebbene, tanto i due giudizi civili quanto quello penale sono stati caratterizzati sostanzialmente proprio dalla contestazione svolta dall'ing. Scassa circa la veridicità dei documenti oggetto di esame in questo paragrafo, ed i Tribunali civili e penali (nonché la Corte di Appello di Torino) non hanno avuto difficoltà alcuna a riconoscere la falsità ideologica dei vari documenti prodotti dalla difesa del Ministero e di Concati senza la necessità della querela di falso.

Ed il motivo è assai semplice: trattasi di atti privi di forza fidefacente sino a querela di falso, sicché la loro falsità ideologica è dimostrabile con ogni mezzo di prova, con conseguente inammissibilità della querela di falso presentata in questo giudizio.

Infatti, "la querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c." (Cass., Sez. I, n. 6959/1999).....

Sul punto, del resto, è stata già chiarissima la pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che così ha statuito: "Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative.....

(Nel caso di specie le S.U. hanno escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la corrispondenza che i pubblici ufficiali si scambiano tra loro o con i privati, ritenendo conseguentemente che il Consiglio di Stato non aveva esorbitato dall'ambito della propria giurisdizione, invadendo le attribuzioni riservate al giudice ordinario in tema di querela di falso, affermando l'obiettiva non corrispondenza al vero di una nota di tale corrispondenza)": Cass., Sez. Unite, sentenza n. 215 del 9 aprile 1999: nel caso di specie le dichiarazioni esaminate in questo paragrafo sono, sostanzialmente, comunicazioni che alcuni professori si sono scambiati fra di loro o con la preside al di fuori di qualsivoglia potere certificativo (analogamente, da ultimo Cass. civ. n. 18757/2017).

Ad esempio, in relazione ai doc. n. 21 e 22 oggetto di querela, a pag. 3 della memoria n. 3 di parte attrice viene affermato che "il dr. MOLLO del Tribunale di

Torino, nelle motivazioni della sentenza n° 294/11 (doc. n° 47), che ha esaminato il famoso comunicato stampa di indizione della conferenza del prof. SCASSA a Roma in piazza Montecitorio del 13/6/2008, afferma con riferimento al rigonfiamento dei crediti scolastici: "A fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva corrispondenza al vero) e che i voti riportati nei diplomi di maturità corrispondono a quelli riportati sui verbali delle commissioni". In parole semplici, i presidenti di commissione avevano dichiarato che i crediti scolastici dei tre anni terminali coincidevano con quelli indicati sulle pagelle, ma nulla potevano sapere circa il modo con cui essi erano stati artificialmente costruiti, che è la vera origine dei tarocchi. Ed è evidente che avevano reso queste insolite dichiarazioni su sollecitazione e per compiacimento della preside".

In altre parole, la sentenza del Tribunale di Torino (estensore il dott. Mollo) ha potuto accertare la falsità ideologica dei documenti prodotti dal Ministero e da Concati a sostegno della sanzione disciplinare elevata nei confronti dell'ing. Scassa senza necessità di esperire querela di falso in quanto detti documenti non erano e non sono muniti di forza fidefacente sino a querela di falso.....

Gli atti esaminati in questo giudizio, in effetti, sono per lo più espressione del potere datoriale e direttivo della preside Concati oppure sono dichiarazioni di scienza da parte di altri professori, ma gli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro di un dipendente pubblico (per di più munito di contratto di diritto privato) non sono atti pubblici fidefacenti e lo stesso vale per le dichiarazioni rese da colleghi del prof. Scassa circa la condotta dell'attore, e le pregresse vicende processuali che hanno visto vittorioso l'ing. Scassa confermano questa valutazione.

Con particolare riferimento ai doc. n. 21 e 22, peraltro, il Tribunale aggiunge che i presidenti delle commissioni esaminatrici si sono limitati a dichiarare che quanto predisposto dalla scuola per ogni studente per l'assegnazione del credito scolastico è conforme alla tabella di riferimento, fatto che per lo stesso attore è veritiero

L'ing. Scassa, infatti, si duole del fatto che "i tarocchi erano stati perpetrati a monte del risultato riportato sui contraffatti verbali del consiglio di classe" e che i presidenti delle commissioni "nulla potevano sapere circa il modo con cui essi erano stati artificialmente costruiti" (così in memoria n. 2): posto che la dichiarazione dei presidenti di commissione si limita ad attestare la congruenza dei dati rispetto alla tabella ministeriale, allora essa, in questo senso, è veritiera, posto che i dati sono di per sé conformi alle tabelle, per quanto non veritieri (la non veridicità è stata confermata da sentenze pregresse).

Non avendo invece costoro affermato la veridicità dei dati ma solo la conformità alle tabelle, risulta allora evidente come la contestazione di falso dell'attore vada oltre il contenuto della dichiarazione dei presidenti, in quanto la falsità, per stessa affermazione dell'ing. Scassa, è a monte (in quanto compiuta dalla preside Concati), fatto del tutto ignorato dai presidenti stessi.

Dunque, la querela di falso ideologico proposta verso i documenti oggetto di questo paragrafo è inammissibile in quanto avente ad oggetto dei documenti che non sono qualificabili come atti pubblici fidefacenti sino a querela di falso civile (o sentenza penale).

Alcuni dei documenti oggetto di esame, peraltro, neppure sono stati redatti dai professori nell'esercizio delle loro funzioni, ma nell'ambito di indagini penali: ad esempio i doc. n. 2, 3 e 10 (limitatamente alle dichiarazioni rese da Concati al PM): essi, pertanto, neppure sono atti riconducibili all'attività lavorativa in senso stretto, posto che il destinatario delle missive non era il Ministero o la Preside, ma la l'Autorità giudiziaria o la Polizia giudiziaria: ma le dichiarazioni rese a dette Autorità non possono essere qualificate in alcun modo come atti pubblici per il solo fatto di provenire da dipendenti pubblici, essendo al contrario delle mere dichiarazioni di informatori, indagati o altro.

Gli atti che precedono, pertanto, non sono qualificabili come atti pubblici fidefacenti sino a querela di falso, sicché la querela per falso ideologico contro di essi proposta dall'ing. Scassa non è ammissibile in quanto la loro falsità è dimostrabile con ogni mezzo di prova (Cass. civ. n. 5835/2001).

Va a questo punto aggiunta un'osservazione che vale per molti dei documenti oggetto d'esame in questo paragrafo.

Al riguardo va detto che in relazione ad alcuni documenti l'ing. Scassa ha dedotto la falsità ideologica in quanto, pur firmati da altri soggetti, sarebbero stati in realtà formati o suggeriti dalla preside Concati nel piano persecutorio intentato in suo danno.

Ora, che molti dei documenti esaminati (ad esempio i doc. 1, 2, 3, 15, 16, 21 e 22, ma anche altri documenti presentano caratteristiche analoghe anche se più sfumate) siano stati formati o quanto meno "ispirati" da Concati è osservazione assai verosimile in considerazione della presenza di refusi o del contenuto intrinseco del documento (a volte redatto a distanza di anni dagli eventi).

Ma ciò è irrilevante ai fini della falsità materiale o ideologica del documento.

Il sottoscrittore del documento, infatti, assume su di sé ogni responsabilità giuridica del documento da lui sottoscritto anche se il testo è stato redatto da altro soggetto, esattamente come, ad esempio, fa chi sottoscrive in proprio una denuncia penale redatta dal proprio avvocato.

Se, dunque, i vari professori hanno sottoscritto in proprio documenti formati in realtà da Concati, essi se ne sono assunti la piena responsabilità morale e giuridica, mentre esula del tutto dall'oggetto del giudizio di falso l'accertamento del soggetto che ha formato (o ispirato) il testo: detto accertamento potrebbe rilevare ai fini di dimostrare una condotta persecutoria, ma non rileva sull'autenticità del documento, posto che, come appena esposto, chi sottoscrive un documento formato da altri se ne assume ogni responsabilità morale e giuridica, divenendo egli stesso autore del documento.

Infine, va detto che con riferimento al solo doc. n. 1 è stata pure formulata dall'attore precisa querela di falso materiale che, limitatamente alla presenza della sottoscrizione da parte della prof.ssa Ada Demaria, è senz'altro fondata, posto che lei stessa, in sede di indagine penale, ha

confermato la falsità della sua sottoscrizione, che sarebbe stata apposta dalla collega Russo Alesi (anche se con il suo consenso), sicché la querela deve essere accolta per questo aspetto.

Il Giudice dr. MARTINAT è poi passato a svolgere il paragrafo n° 7 della sentenza n° n° 4094/2025_ del Tribunale di Torino

7) Sono invece atti pubblici fidefacenti i seguenti documenti oggetto di querela di falso:

Doc. n. 7, ovvero il verbale dello SPRESAL del marzo 2009 che attesta come il molino collocato in un capannone del laboratorio dell'IIS Beccari nel 2007 non fosse mai entrato in funzione alla data del sopralluogo nel 2009, attestazione che sarebbe falsa in quanto gli ispettori furono in ciò fuorviati dalle mendaci dichiarazioni della preside Concati.

Doc. n. 19, ovvero il verbale del collegio docenti del 17/6/2008 in cui sarebbero state omesse le ingiurie e minacce rivolte dal prof. Ghiringhelli al prof. Scassa, malgrado esse siano state pure oggetto di registrazione e quindi documentate (doc. 36 parte convenuta).

Doc. n. 20, ovvero il verbale n. 8 del Collegio di Classe della VB del 09.06.2008, che sarebbe falso in quanto dal medesimo risulta la presenza della preside Concati nonché che il Consiglio di classe della VB nell'a.s. 2007- 08 avrebbe ammesso all'esame di Stato un certo numero di allievi colpiti da insufficienze in molte materie previo gonfiamento dei voti effettuato su impulso di Concati.

Gli atti che precedono sono passibili di querela di falso anche ideologico in quanto sono stati chiaramente formati da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione certificativa e pertanto fidefacente loro attribuita dall'ordinamento.

Sono, infatti, atti pubblici redatti nell'esercizio dei poteri certificativi attribuiti dalla legge i verbali ispettivi, i verbali dei collegi docenti, i registri e giornali di classe e i verbali di scrutinio in quanto oggettivamente destinati a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a far fede *erga omnes*, quale attestazione di verità, dell'attività svolta, sicché le loro eventuali falsità materiale ed ideologica (nei limiti della loro forza fidefacente di cui all'art. 2700 c.c.) è contestabile esclusivamente e necessariamente a mezzo di querela di falso.

I documenti sopra menzionati, infatti, contengono attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale (Cass. pen. n. 12862/1999, Cass. pen. n. 34479/2021) e per questo motivo hanno efficacia fidefacente sino a querela di falso, a differenza dei documenti esaminati nel paragrafo precedente, posto che questi ultimi, pur redatti da professori, non avevano alcuna efficacia fidefacente rispetto alle affermazioni in essi contenute, non essendo essi preposti e finalizzati alla tutela della pubblica fede.

Tanto premesso, la querela verso il doc. n. 7 è infondata per le seguenti ragioni.

Nella prospettiva del querelante, gli ispettori del servizio SPRESAL sarebbero stati indotti in errore da Concati per aver essa dichiarato a SPRESAL che il molino della scuola non era mai entrato in funzione, cosa invece falsa.

Così come prospettata dall'attore, la querela deve essere rigettata.

Se, infatti, gli ispettori di SPRESAL si sono limitati a recepire le false dichiarazioni di Concati (e che le dichiarazioni siano false è stato accertato nei precedenti giudizi, sicché la circostanza non può più essere messa in discussione in questa sede), essi non hanno commesso alcun falso ideologico avendo fedelmente riportato ciò che è stato loro detto dalla Preside, perché corrisponde a verità che Concati ebbe ad effettuare quelle dichiarazioni (mendaci) agli ispettori della SPRESAL.

In altre parole, il documento è veritiero laddove riporta le false dichiarazioni di Concati come recepite dagli ispettori perché è vero che Concati ha effettuato le suddette dichiarazioni.

Va infatti ribadito come ai sensi dell'art. 2700 c.c. l'atto pubblico fa fede sino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: se un pubblico ufficiale riceve una dichiarazione da un terzo manifestamente falsa e la riporta fedelmente nel suo verbale, l'atto pubblico non è affetto da alcun vizio passibile di querela di falso, in quanto esso non ha forza fidefacente circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal terzo, ma solamente circa il fatto che il terzo abbia reso le dichiarazioni riportate nel verbale, per quanto non veritiere, come nel caso di specie.

La querela è pure infondata in relazione al doc. n. 19 (costituito da un verbale del collegio docenti), per il quale l'ing. Scassa ha lamentato la mancata inclusione in esso delle ingiurie e delle minacce che il prof. Ghiringhelli avrebbe indirizzato all'attore (come da lui documentate a mezzo registrazione).

Il motivo per cui la querela è infondata è il seguente: la mancata inclusione nel verbale delle ingiurie e delle minacce che il prof. Ghiringhelli avrebbe indirizzato all'attore non fa fede sino a querela di falso in ordine all'assenza delle ingiurie e delle minacce, in quanto il verbale fa fede in relazione al suo contenuto esplicito e non in relazione a circostanze del tutto omesse, in relazione alle quali è dunque ammessa la prova libera (ad esempio mediante la registrazione [ed agli atti vi era la registrazione dei tre minuti di ingiurie e minacce rivolte dal sig. GHIRINGHELL contro il prof. SCASSA, contenuta nel CD sub doc. n° 26 nel file "minacce ghiringhelli") che erano anche state trascritte nel corpo del ricorso n° RG 8766/2014 e in ogni caso presenti nel DVD sub doc. n° 16]; si veda sul punto Cass. civ. n. 19012/2017 secondo cui non sono coperte da pubblica fede le attestazioni negative ma solo quelle positive (nello stesso senso Cass. civ. n. 20971/2012).

In altre parole, l'ing. Scassa può liberamente provare l'esistenza delle ingiurie e delle minacce in quanto il verbale non ne ha in alcun modo escluso la presenza.

Diverso sarebbe stato il caso in cui il verbale affermasse esplicitamente che il prof. Ghiringhelli aveva tenuto una condotta consona e rispettosa verso l'ing. Scassa escludendo espressamente la presenza di ingiurie e minacce, nel qual caso l'attore sarebbe stato onerato di contestare l'efficacia fidefacente del verbale a mezzo di querela di falso, ma una tale attestazione non sussiste, ragion per cui il verbale non può far fede sino a querela di falso circa l'assenza delle ingiurie e delle minacce

Ai sensi dell'art. 2700 c.c., infatti, l'atto pubblico fa fede sino a querela di falso solamente delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, sicché eventuali circostanze omesse non sono coperte da forza fidefacente circa la loro inesistenza: la prova circa la presenza di ingiurie e minacce, dunque, è libera, e come tale non soggetta a querela di falso.

La querela è invece fondata in relazione al doc. n. 20 (verbale n. 8 del Collegio di Classe della VB del 09.06.2008) nella parte in cui dà atto della presenza della Preside Prof.ssa Alma Concati Troni: detta circostanza, infatti, è pacificamente non veritiera.

Il doc. 20 è stato contestato per falso ideologico anche in relazione all'avvenuto gonfiamento dei crediti scolastici di alcuni allievi.

Al riguardo va detto che tanto in sede penale quanto in sede civile è stata già accertata con efficacia di giudicato la prassi in essere presso l'istituto scolastico presieduto da Concati di gonfiare i crediti scolastici di alcuni allievi: detta circostanza riferita dall'ing. Scassa, dunque, è indubbiamente vera.

Ma questa valutazione non può portare all'accoglimento della querela che, per come formulata, si presenta del tutto generica.

Infatti, il doc. n. 20 riporta tantissime valutazioni che riguardano una pluralità di allievi.

Di conseguenza, la sentenza che accerta la falsità del verbale avrebbe l'onere di indicare quale valutazione e per quale allievo i dati del verbale sono stati falsificati, il che presuppone l'allegazione del dato veritiero.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, il querelante non ha fornito la prova delle specifiche falsificazioni, sicché la querela deve essere rigettata.

L'ing. Scassa, in effetti, ha fornito la prova inoppugnabile (in quanto fondata su sentenze ormai passate in giudicato dell'esistenza) di una prassi nell'istituto Beccari durante la presidenza di Concati volta a gonfiare i risultati scolastici di alcuni allievi, ma non ha adeguatamente allegato in concreto rispetto al verbale oggetto di querela quali fossero i dati corretti e quindi quali fossero falsi.

Se la prova della prassi in parola è stata senz'altro sufficiente per l'attore al fine di ottenere in sede penale l'assoluzione dall'imputazione di diffamazione in danno di Concati ed in sede civile l'annullamento della sanzione disciplinare, in sede di querela di falso la prova della prassi non è idonea ad accertare i profili di specifica falsificazione del verbale oggetto di

querela, sicché la querela in tal senso prospettata deve essere rigettata.....

Concludeva le motivazioni della sentenza il dr. MARTINAT disponendo la cancellazione di parte delle pesanti offese rivolte dalla difesa CONCATI all'ing. SCASSA che – fino a prova contraria è pur sempre un dipendente del M.I.M. – tra cui quella in cui si legge un'autentica *character assassination*, portata in atto da una ex DS che ha arrecato danni immani al MIUR e che è difesa da un avvocato che si permette qualsiasi cosa, ben sapendo di avere le spalle ben coperte, anche dall'Avvocatura di Stato con cui è alleato, posto che entrambe le difese avversarie erano in ogni caso terrorizzate dall'eventualità che qualche giudice si pronunciasse sulla falsità dei documenti utilizzati in combutta con il Ministero per uno spericolato e criminale tentativo di licenziare un docente scomodo.

Scriveva infatti l'avv. CARAPELLE, difensore della CONCATI in merito alla querela di falso proposta dall'ing. SCASSA:

“Trattasi, infatti, di un ennesimo infondato tentativo di riproporre in sede civile, attraverso la proposizione di una inammissibile azione di querela di falso, questioni già affrontate ... dal Giudice del lavoro in primo grado, in appello ed in sede di legittimità financo in sede di revocazione, in una riproposizione alla sliding doors sempre delle medesime affermazioni sornite di qualsivoglia elemento di prova che più che la ricerca del giudice di Berlino ricorda la ricerca di Bertoldo dell'albero a cui dover essere impiccato”.

Rileva però il Giudice che:

La domanda di cancellazione è senz'altro accoglibile in relazione alla parte sottolineata in quanto oggettivamente travalicante il limite della convenienza difensiva, essendo sostanzialmente finalizzata ad umiliare e ridicolizzare l'attore in relazione alla iniziativa giudiziaria da lui intrapresa, ragion per cui deve essere sanzionata ex art. 89 c.p.c.

Ovviamente l'Avvocatura dello Stato è rimasta silente in merito, come le stelle di Cronin, rimanendo a guardare.

Si vuole qui poi ricordare che il prof. SCASSA è poi stato recentemente sanzionato nuovamente dall'USR del Piemonte, dalla medesima dirigente dell'USR PARAFIORITI che era stata protagonista di un'altra calunniosa azione del Ministero (1^a sanzione disciplinare del 4/7/2008), accusando il professore di avere obbligato gli studenti delle classi quinte per le gravi carenze laboratoristiche dell'ISTITUTO Beccari diretto dalla predetta CONCATI.

Nel gennaio 2024 è arrivata infatti una nuova sanzione contro il prof. SCASSA per avere espresso per iscritto ad un'altra DS, la sig.a Paola DE FAVERI, il suo punto di vista in merito alla gestione del Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri di Torino. Si tratta di un balordo tentativo del MIM di mettere a tacere una voce critica, anche perché si pensa in tal modo che bastonare un docente significa ridurre al silenzio centinaia di altri che vorrebbero denunciare le condizioni spesso scandalose della scuola pubblica secondaria superiore italiana. La sig.a DE FAVERI peraltro è DS del Liceo Classico Alfieri di Torino – dove si è diplomato anche lo scrivente in anni lontani - in virtù di una laurea al DAMS e che, forse per questi suoi studi “creativi” ad aprile 2023 è balzata all'onore

delle cronache per aver concesso l'aula magna della scuola per una sorta di *lectio* non proprio *magistralis* al pornodivo Max Felicitas, idolo deteriore dei giovani, che impazza sui social e su You tube, si considera l'erede di Rocco Siffredi e una cui recente fatica filmografica (non propriamente d'essai) è un video dal titolo "*Lady Cobra scopava duro Max Felicitas facendolo venire copiosamente*": che si fosse trattato di una campagna educativa preventiva per il dramma dei femminicidi, considerato che proprio nel 2023 fu assassinata Giulia Cecchettin? Della vicenda del pornodivo al Liceo Alfieri si sono occupati anche i quotidiani nazionali – La Stampa e Repubblica con articoli poi ripresi da svariati siti web.... E la chiamano "Scuola del Merito"..... (allegato I)

5 – gli accertamenti compiuti dalle 4 sentenze vittoriose per il prof. SCASSA in merito ai reati e agli illeciti che lui denunciava con comunicati stampa e conferenze, oltre che dalla alla sentenza n° 108/2012 della Corte dei Conti di Torino

In ogni caso vale la pena di ricordare gli accertamenti svolti dai Tribunali Civili e Penali di Roma, e dalla Corte d'Appello di Torino, che sventarono la realizzazione del piano persecutorio che mirava al licenziamento dell'ing. SCASSA, a suon di sanzioni disciplinari e di processi per diffamazione.

- In merito alla 1^a sanzione disciplinare emessa dall'USR del Piemonte del 4/7/2008 (5 gg di sospensione dall'insegnamento e un anno di blocco degli aumenti di stipendio) per l'autorizzazione data dal prof. SCASSA a studenti maggiorenni delle quinte a scioperare per lo stato inverecondo in cui si trovavano i laboratori dell'Istituto Beccari destinati alle esercitazioni pratiche di meccanica

Con comunicazione del 6/11/2006 (doc. n° 19, pag 1-2) la Dirigente Scolastica dell'Istituto Beccari chiedeva all'USR del Piemonte di avviare il primo procedimento disciplinare contro il prof. SCASSA, accusandolo aver obbligato gli studenti a scioperare e di interruzione di pubblico servizio nell'ottobre 2006.

Il decreto disciplinare del 4/7/2008 (doc. n° 26 – allegato B – pag.1) motiva la sanzione di sospensione dall'insegnamento inflitta al docente per:

"l'aver obbligato, secondo quanto riferito da alcuni studenti al collaboratore della preside, gli studenti a scioperare per carenza di attrezzature informatiche".

La sentenza n° 4486/09 del Tribunale di Torino (doc. n° 27 – allegato B) accertava che:

"....Aiutare gli studenti ad esercitare consapevolmente e correttamente questo diritto [di scioperare, ndr] non appare di per sé idoneo ad integrare alcuna violazione dei doveri di un docente...(pag.7)

.. le condotte del prof. SCASSA non sono tuttavia fuoriuscite da tale alveo lecito, né risulta che gli studenti abbiano esercitato il loro diritto in modo

illecito. Il fatto di averli in qualche modo agevolati in ciò non appare dunque suscettibile di alcuna censura.”(pag.8)

“In tale contesto il prof. SCASSA si è limitato a verificare l'effettiva volontà di alcuni studenti in merito alla partecipazione allo sciopero indetto da altri e già in corso ed a rimuovere un ostacolo psicologico al libero esercizio del relativo diritto da parte di costoro e risulta averlo fatto con modalità che non appaiono in alcun modo idonee a coartare o comunque manovrare la loro volontà” (pag. 6)

La sentenza dava atto del fatto che il Ministero aveva in sede di comparsa di costituzione fatto retromarcia sull'accusa grave rivolta al prof. SCASSA di aver obbligato gli studenti a scioperare (doc. n° 27, pag.3. allegato B)

Così facendo, però, il Ministero non soltanto non ha affatto dettagliato la contestazione, ma l'ha addirittura mutata sostituendo il concetto evocato dal verbo "obbligare" con quello, ben più attenuato, sotteso al verbo "influenzare.”(pag. 7)

La medesima sentenza del Tribunale Lavoro di Torino n. 4489/2009 rileva:

Correttamente egli [il prof. SCASSA, ndr] ha trattenuto la sola studentessa minorenni autorizzando ad uscire i maggiorenni. Il fatto di aver affermato di condividere le ragioni poste a fondamento dello sciopero, d'altronde, costituisce manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero certamente legittima e di per sé incensurabile.

- In merito alla 2^a sanzione disciplinare emessa dall'USR del Piemonte del 4/7/2008 (35 gg di sospensione dall'insegnamento e 2 anni di blocco degli aumenti di stipendio) per il comunicato stampa rilasciato a Roma il 13/6/2008 dal prof. SCASSA con cui egli denunciava illeciti e gravi reati commessi nella gestione dell'IIS Beccari di Torino e preannunciava una conferenza stampa in Piazza Montecitorio

Il prof. SCASSA, angosciato per l'impossibilità di svolgere l'insegnamento della meccanica per mancanza di laboratori, essendo stato rottamato un impianto molitorio di grande valore, e per gravi problemi di sicurezza all'unico impianto divenuto disponibile nel 2008, nonché per le irregolarità sistematiche negli esami di maturità, emetteva a Roma un comunicato stampa il 13/6/2008 per convocare una conferenza in piazza Montecitorio per sensibilizzare i parlamentari che già si erano occupati della mal gestione dell'istituto con l'interrogazione della senatrice. ACCIARINI.

La preside CONCATI, saputo del comunicato stampa, inviava immediatamente una comunicazione all'USR del Piemonte per discolarsi da tutte le gravi accuse (doc. n° 12 querelato di falso) e chiedere che venisse avviato un procedimento disciplinare contro il prof. SCASSA, allegando una panopia di documenti falsi ideologicamente e materialmente, come si evince dalle motivazioni delle sentenze n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47- allegato C), n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino (doc. 48 – allegato D) e n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. 52 – allegato E).

L'USR - MIUR emetteva il secondo provvedimento disciplinare, il n° AOODRPI/82/ris/U Torino (doc. n° 45), del 18/2/2009, sanzionando

pesantemente il prof. SCASSA per il comunicato stampa romano del 13/6/2008 (doc. n° 29), con 35 giorni di sospensione dall'insegnamento e 2 anni di blocco degli aumenti di stipendio.

Il secondo provvedimento disciplinare veniva annullato in primo grado dal Tribunale di Torino, con la sentenza n° 294/11 del 31/1/2011 (doc. n° 47- allegato C):

"...Non può, quindi, essere sanzionato il dipendente soltanto perché si è permesso di trasmettere alla stampa le critiche alla scuola presso cui prestava servizio perché, in tal modo, si sarebbe lesa l'immagine dell'istituto. Infatti, se davvero le situazioni denunciate corrispondessero al vero il comportamento doveroso è quello di rivelarle e non di nasconderle per il timore di ledere l'immagine della scuola".(pag. 3)

"Distruzione dell'impianto di molizione: tale punto non è sostanzialmente contestato in memoria [dal MIUR ndr] se non con frasi del tutto generiche e apodittiche".(pag. 4)

"Ne discende che, essendo dimostrato che il molino fosse già attivo prima della data di collaudo, all'epoca effettivamente sussistevano dei rischi per la sicurezza e quindi è provata la veridicità di quanto sostenuto dallo Scassa" (pag. 7)

"Il primo punto contestato dal Ministero riguarda le dichiarazioni del professore nelle quali lo stesso avrebbe sostenuto che i voti degli esami di Stato certificati di diploma di maturità sono "taroccati" clamorosamente su disposizione dello stesso dirigente scolastico.... A fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria [del MIUR ndr] si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva rispondenza al vero)" (pag. 3). "Malagestio denaro pubblico: Anche in questo caso, la convenuta [il MIUR ndr] non contesta i fatti dedotti, ma si limita a sostenere che il ricorrente si voglia sostituire agli organi preposti ai controlli e voglia "azionare una sorta di controllo sociale".....neppure si può condividere tale impostazione che ritiene che i cittadini non debbano denunciare i (veri o supposti) sprechi e le cattive gestioni di denaro pubblico, posto che spesso l'intervento degli organi preposti al controllo nasce proprio da segnalazioni dei privati (pag 5)

La predetta sentenza n° 294/11 del Giudice dr. MOLLO dava inoltre atto dei falsi ideologici e materiali con cui, come avvenuto anche a sostegno del precedente provvedimento disciplinare del 4/7/2008, il MIUR aveva permeato la documentazione prodotta, recepita dalla DS sig.a CONCATI (doc. 19 – 34)

Il giudice infatti a pag. 8, secondo capoverso, della sentenza 294/11, espressamente così si esprime nei confronti del MIUR (doc. n°47 – allegato C):

"Oltre a ciò è molto grave il fatto di cui si è data dimostrazione in udienza mediante produzione del verbale s.i.t. della professoressa Ada DEMARIA, la quale, sentita in merito, alla genuinità della firma apparentemente da lei apposta sulla lettera protocollo 447C2 del 25/01/08 (prodotta al doc. 7 della convenuta) esclude di aver firmato tale lettera né di conoscerne il significato. Emerge quindi che, all'interno della scuola, qualcuno ha inteso

giungere alla falsificazione della firma dei colleghi del ricorrente pur di predisporre delle prove contro il medesimo”.

La sentenza n° 294/11 era appellata da parte dell'USR pur consapevole, dalla lettura della sentenza impugnata dei falsi ideologici e materiali prodotti.

La Corte di Appello di Torino, che ha esaminato nella sentenza n° 558/12 (doc. n° 48 – allegato D) il ricorso dell'USR contro la predetta sentenza n° 294/11, ha stigmatizzato molto aspramente la difesa sfacciata operata dalla dirigenza del MIUR: osserva infatti che il prof. SCASSA viene sanzionato anche per aver osato muovere delle critiche alla dirigenza scolastica dell'Istituto Beccari. Leggiamo:

“Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all'Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l'affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente "trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica" è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell'impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestione di denaro pubblico, distruzione di un'opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata”.
(pag. 3)

“La vera ratio decidendi del decreto del 18.2.2009, infatti, è contenuta nel passo in cui il reggente dell'Ufficio Scolastico Regionale afferma, di avere "considerato che il comportamento tenuto dal prof. Scassa, è palesemente in contrasto con la responsabilità, i doveri, la correttezza inerente la funzione di docente" e, subito dopo, enuncia una personalissima visione dei doveri del pubblico dipendente: "il dipendente, infatti, deve, in ogni occasione e in ogni luogo, sostenere l'Amministrazione di appartenenza e i suoi rappresentanti".... Un'affermazione di tal genere denota, evidentemente, una inammissibile ed antistorica visione autoritaria della pubblica Amministrazione, lontana mille miglia dai principi della Costituzione repubblicana, che ignora il principio di legalità e calpesta la libertà di manifestazione del pensiero dei pubblici dipendenti...”(pag. 6)

La sentenza n° 558/12 poi entrava nel merito della fondatezza delle censure del comunicato stampa del prof SCASSA (allegato D). Quanto ai gravi pericoli per la sicurezza degli studenti di cui sub punto n° 7 del doc. n° 29 scrive il Collegio:

“Con il secondo motivo di appello, il Ministero censura la sentenza impugnata in alcune soltanto delle sue argomentazioni relative ai singoli addebiti disciplinari mossi al prof. Scassa. Il motivo è infondato. (pag.9)

Nel comunicato stampa del 13.6.2008 il prof. Scassa aveva denunciato (punto 7) la mancanza di sicurezza per gli studenti, in particolare per la "facile accessibilità ad organi meccanici in movimento (ad esempio i cilindri laminatoi)" dell'impianto di molizione esistente presso l'Istituto Beccari; nella sua memoria difensiva di primo grado, il Ministero ha richiamato, in contrario, il provvedimento di archiviazione del GIP, fondato su un verbale ispettivo dell'ASL che aveva escluso ogni pericolo in quanto il macchinario non era mai stato messo in funzione. (pag.10-11)

La sentenza impugnata, ritiene provata la veridicità di quanto sostenuto dal prof. Scassa, osservando che sulla rivista Molini d'Italia del giugno 2008 si legge - a proposito dell'inaugurazione dell'impianto molitorio in questione - che "i ragazzi hanno così avviato l'impianto dando prova delle loro capacità con prove reali di macinazione", che gli Ispettori dell'ASL si erano limitati ad attestare che, in occasione del loro sopralluogo, il "molino didattico" era spento e che dal loro verbale emergeva, anzi che qualora fosse stato attivato, il molino non sarebbe stato in sicurezza. (pag.11)

La rivista Molini d'Italia (v. numero di giugno 2008, prodotto in primo grado dall'attuale appellato), che dedica un ampio articolo all'inaugurazione del molino didattico avvenuta il 17.5.2008 presso l'Istituto Beccari e che riferisce della prova di macinazione eseguita dagli studenti, è l'organo ufficiale dell'Associazione Industriale Mugnai d'Italia - Italmopa, aderente a Confindustria, ed appare indubbiamente attendibile; a ciò aggiungasi il programma della giornata del 17.5.2008, pubblicato sul sito Internet dello stesso Istituto Beccari, che prevedeva alle ore 13.30, dopo i saluti della Preside, proprio la "prova didattica di macinazione a cura degli studenti dell'Istituto -indirizzo molitorio" (doc. prodotto dall'appellato in questo grado di giudizio); il verbale ispettivo dell'ASL – che attesta che in occasione del sopralluogo, il molino era spento – non basta, evidentemente, a smentire questi dati di fatto". (pag.12)

- In merito al processo penale che ha visto il prof. SCASSA imputato a seguito di querela per diffamazione aggravata sporta dalla DS sig.a CONCATI per i medesimi fatti oggetto della seconda sanzione disciplinare, ovvero il contenuto del comunicato stampa con cui il docente preannunciava una conferenza in piazza Montecitorio, ed in cui descriveva reati ed illeciti commessi dalla DS CONCATI, con la connivenza del MIUR, nella gestione dell'Istituto Beccari: nel processo il prof. SCASSA era imputato, per l'appunto, di diffamazione aggravata; e verrà assolto con formula piena il 3/4/2013.

La Dirigente Scolastica denunciava infatti per diffamazione il docente nel luglio nel 2008, dopo aver appreso del comunicato stampa de quo.

L'ing. SCASSA è stato infatti processato per il reato di diffamazione (art. 595 cp) presso il Tribunale di Roma per il medesimo comunicato stampa (doc. n° 29) oggetto della 2^ sanzione disciplinare: il professore è stato assolto il 3/4/2013 con l'assoluzione ex art. 530 co 1 e 2 cpp, con forte stress emotivo comportatogli dal processo che, se conclusosi con sentenza di condanna per

lui, avrebbe potuto comportarne il licenziamento per il combinato disposto con le due sanzioni disciplinari, in quanto fatti ricadenti in un triennio, giusto quanto previsto dal CCNL.

Senza considerare che nel frattempo il prof. SCASSA si era ammalato per una patologia cronicizzatasi, gravemente invalidante (vedasi doc. n° 56-57-69), ovvero il disturbo post traumatico da stress cronico e grave (secondo DSM IV).

In occasione del processo la DS, oltre ad esibire buona parte dei documenti falsi già prodotti a sostegno degli invocati decreti disciplinari, aggiungeva un ulteriore “tarocco”, ossia il verbale falsificato di uno scrutinio (doc. n° 55, doc. n° 20 querelato di falso): in esso risulta che il consiglio di classe della VB nell’a.s. 2007-08 avrebbe ammesso all’esame di Stato un certo numero di allievi colpiti da insufficienze in alcune materie, perché, *“essi hanno realizzato nell’ultimo anno una preparazione complessivamente idonea da consentire loro di affrontare l’esame”*: tra di esse l’allieva CAVALLO Denise, che di insufficienze ne contava ben otto su dieci materie!

Il prof. SCASSA è stato imputato ai sensi dell’art 595 commi 1 e 3 c.p. (doc. n° 52):

“perché inviando via Internet un comunicato stampa all’ufficio scolastico Regionale del Piemonte nonché al Ministero della Pubblica Istruzione quale organo centrale, nel quale attribuiva alla Preside dell’istituto professionale statale di Torino IIS JACOPO BECCARI “tarocchi della maturità” ovvero indebiti rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni di crediti del terzo e quarto anno, nonché il rilascio di certificazioni curriculari di frequenza laboratori ideologicamente falsi essendo i laboratori inagibili, ed ancora lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari altamente sofisticati, assenza di misure di sicurezza per gli allievi ed ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi, altresì annunciando una conferenza stampa in Piazza Montecitorio sul punto, ledeva l’onore e la reputazione di Concati Alma, preside del menzionato istituto.

Torino – Roma 13.06.2008” (pag. 2, doc. n°52)

Con la sentenza n° 6584/13 del Tribunale di Roma del 3/4/2013 (doc. n° 52 – allegato E) il Giudice conferma la veridicità delle “irregolarità gravi” denunciate dall’ing. SCASSA:

Come noto, non sussiste diffamazione se lo scritto - nel caso che ci occupa, oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, riporti notizie vere, la cui conoscenza sia di interesse pubblico e che siano espresse in modo congruo, in quanto entro tali limiti esso costituisce espressione del diritto di critica, che scrimina ex art. 51 c.p. la condotta materialmente offensiva. (pagg. 3-4)

- Quanto alla maggiorazione dei crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti:...

Quanto alla modifica dei crediti scolastici l'imputato ha precisato che si è trattato di una grave irregolarità.. la notizia riferita è vera e documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside. (pagg. 5-6)

Anche la giustificazione posta in base al giudizio in ordine all'invalidità della rideterminazione del punteggio è congrua e giustifica la qualificazione della pretesa correzione come "rigonfiamento". (pag. 6)

- Quanto ai laboratori

L'imputato ha sostenuto che il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti ed inservibili macchinari (alcune in legno tarlato, altre riparate con arnesi di fortuna, tipo una cintura..)

Tali affermazioni sono provate dalle fotografie prodotte e dagli stessi verbali del dipartimento di meccanica degli anni 2005-07. (pagg. 6-7)

- Quanto alla negligente custodia del molino sperimentale:

E' provato dai documenti acquisiti (prime fra tutti le interrogazioni parlamentari) che il molino restò in stato di abbandono, fu in parte rottamato, fu depositato in parte all'esterno, esposto agli agenti atmosferici, e solo nel 2007-2008 venne messo in funzione tale impianto, di minori dimensioni e realizzato attraverso il recupero dei pezzi ancora disponibili del molino originario. Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto. L'incongruenza deriva dal fatto che la richiesta di risarcimento è anteriore alla scoperta del danno stesso, ossia risale al 29.1.2000.

Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto dallo Scassa nello scritto oggetto del presente procedimento.

In realtà la vicenda, come affermato dall'imputato, è tutt'altro che chiara, come dimostrano due documenti tra loro incongruenti. (pag 7)

- Quanto alla violazione della normativa in materia di sicurezza

In effetti le principali doglianze dello Scassa si riferiscono al molino realizzato nel 2007, che, a suo dire, non sarebbe stato a norma ed avrebbe rappresentato, se messo in funzione, un serio rischio per l'incolumità degli studenti che lo utilizzavano. E' provato che il molino venne in effetti messo in funzione (come emerge dal risalto dato alla notizia dalla rivista "Molini d'Italia" del giugno 2008); è provato altresì che al momento dell'accesso degli ispettori era spento, e che, comunque, se messo in funzione esso non sarebbe stato in sicurezza ... (pagg. 8)

Concludendo quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati contenute nello scritto dell'imputato e a lui contestate nei capi di imputazione, va rilevato che la loro diffusione costituisce esercizio legittimo del diritto di critica, che scrimina, ex art. 51 c.p., la condotta lesiva posta in essere". (pag. 8)

Tale sentenza è passata essa pure in giudicato.

Inoltre le controparti MIUR ed ex dirigente scolastica Alma CONCATI (che hanno presentato i medesimi documenti con il medesimo ordine di numerazione, costituendosi nell'ambito del ricorso radicato presso il Tribunale di Torino proposto dal prof. SCASSA ex art 414 cpc n° RG 8766/2014

dell'11/11/2014) hanno allegato il doc. n° 4 che è la sentenza emessa dalla Corte dei Conti di Torino n° 108/2012 (allegato J), che ha prosciolto la sig.a CONCATI dall'accusa di aver arrecato un danno patrimoniale alle casse dell'Istituto Beccari che la Procura Generale aveva stimato pari a 128.597 €, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia: ma in realtà si tratta di un documento che evidenzia precise colpe a carico della DS.

La proposizione di questo documento è stata un autentico autogol per i controparti, e segnatamente la DS CONCATI e il MIUR, con il Ministero rappresentato da un'Avvocatura di Stato, che è sempre stata preoccupata non di difendere gli interessi della cosa pubblica, ma di proteggerne la Nomenclatura infedele e del tutto adesiva alle tesi della CONCATI, dirigente che ha fatto carne di porco di ogni benché minima regolarità didattica – motivo per cui tutti i diplomi rilasciati per decenni, durante la lunga reggenza della scuola da parte di costei, andrebbero annullati – oltre ad avere pesantemente inciso sulle casse dell'Istituto, distruggendone parte importante del patrimonio tecnologico, ovvero l'impianto molitorio BUHLER, creando un nuovo impianto molitorio che, pericolosissimo, è stato messo in funzione senza collaudo alcuno e che, dopo nemmeno un mese dalla sua inaugurazione, avvenuta il 17/5/2008, è stato posto fuori servizio, a seguito del comunicato stampa del prof. SCASSA del 13/6/2008 per essere poi in tempi recenti definitivamente asportato dalla scuola, dove giaceva inutilizzato. Non va inoltre dimenticata l'ulteriore demolizione di un laboratorio di chimica / microbiologia, accertata dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino e da quella della Corte d'Appello di Torino n° 558/2011.

A seguito della predetta sentenza la preside CONCATI è risultata infatti assolta dall'accusa di aver prodotto un rilevante danno erariale perché a suo carico, secondo la Corte dei Conti, difetterebbe il requisito della colpa grave, ma i magistrati contabili si sono espressi in termini molto duri nei confronti dell'ex dirigente scolastica.

Infatti a pag. 15 della citata sentenza si legge n° 108/2012 della Corte dei Conti di Torino (allegato J): si legge:

Le contestazioni mosse dall'ufficio requirente, correlate ad un comportamento omissivo della convenuta, [la preside Alma CONCATI, ndr] connotato da negligenza, alla luce della puntuale e cristallina formulazione dell'ipotesi accusatoria formulata all'Udienza dal Procuratore Regionale, sono certamente fondate ed appaiono ampiamente suffragate dagli atti versati nel fascicolo processuale in atti; dalla documentazione di causa, infatti, emerge in modo nitido che la preside dell'Istituto Beccari non ha adottato, ricorrendone i presupposti, quelle semplici e ragionevoli cautele procedurali volte a garantire in modo adeguato la conservazione delle componenti del molino ricevute in comodato che erano state collocate dentro gli ambienti didattici della struttura scolastica. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, questi Giudici ritengono che nella condotta tenuta dalla convenuta caratterizzata da un certo grado di inerzia e di incuria, siano ravvisabili certamente dei significativi profili di colpa, in predetta dirigente, essendo senza dubbio a conoscenza dello svolgimento di interventi infrastrutturali[..].Pacifica la sussistenza di profili di colpa in capo alla dirigente dell'Istituto Beccari”

Questa la storia per sommi capi delle vicende che hanno caratterizzato le pronunce giudiziarie in merito alle sanzioni disciplinari erogate dall'USR del Piemonte – MIUR e del processo penale cui è stato sottoposto il prof. SCASSA,

Il che spiega perfettamente l'origine delle motivazioni della sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino sulla querela di falso contro i 23 documenti avanzata dal prof. SCASSA. E' chiaro poi come tale sentenza, passata definitivamente in giudicato, non possa in alcun modo convivere con le sentenze dei tre gradi di giudizio che hanno rigettato la richiesta risarcitoria avanzata dal prof. SCASSA con il ricorso n° RG 8766/2014 radicato presso il Tribunale di Torino per il grave danno da *mobbing* subito a seguito della criminale azione dei falsari dirigenti del MIUR e della sig.a Alma CONCATI ai suoi danni, con una sfrontatezza davvero impensabile a carico di soggetti che dovrebbero essere altamente rappresentativi della solennità della Cultura e dei virtuosi valori ad essa collegata, in primis quello della probità morale e della determinazione nel perseguire la vera Giustizia, senza alcun problema a far piazza pulita di mele marce infiltratesi per l'appunto nelle varie gerarchie dell'allora MIUR, di cui il MIM e il Ministero dell'Università sono oggi eredi.

6 – le sentenze che hanno rigettato il ricorso del prof. SCASSA per ottenere il risarcimento del danno biologico per il pesante mobbing subito: una serie di macroscopiche combine con le controparti.

In breve sintesi si evidenzia al riguardo quanto segue circa le motivazioni che hanno portato al rigetto del ricorso n° RG 8766/2014 intentato dall'ing. SCASSA contro il MIUR e l'ex DS sig.a CONCATI per il risarcimento del danno non patrimoniale da *mobbing*, morale ed esistenziale

La sentenza di 1° grado n° 767/2016 – emessa dalla giudice dr.ssa Lucia MANCINELLI - e che si allega sub doc. F - ha motivato il rigetto delle istanze risarcitorie dell'ing. SCASSA, sostenendo semplicemente che le sanzioni non furono difese efficacemente in sede di giudizio dal MIUR ed ha ignorato gli esiti del processo penale subito dal prof. SCASSA a seguito della querela presentata dall'ex DS sig.a CONCATI:

“L'annullamento della prima sanzione disciplinare, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza 4489/09, è dipeso in parte da ragioni di carattere formale (la genericità di 2 delle 4 fattispecie contestate, la mancata deduzione di prove ammissibili da parte del MIUR) ed in parte dal giudizio di non meritevolezza di sanzione disciplinare delle condotte pacificamente confermate dal ricorrente stesso. L'annullamento della seconda sanzione è dipeso anch'esso dal mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sul Ministero in merito alla veridicità dei fatti denunciati dal prof. Scassa con il comunicato stampa e delle ulteriori circostanze contestate. Non è pertanto ravvisabile alcun atteggiamento discriminatorio o alcun carattere pretestuoso delle contestazioni, tale da poter far presumere l'intento persecutorio nei confronti del ricorrente”(pag. 8-9).

Insomma, senza nulla conoscere degli atti delle cause lavoristiche contro i decreti disciplinari ricevuti, la dr.ssa MANCINELLI si diceva convinta che il ministero era stato soccombente per le negligenti difese che aveva posto in atto, mentre la Giudice pretermetteva totalmente la considerazione dei gravi accertamenti che, a carico della sig.a CONCATI e del MIUR, aveva svolto il Tribunale Penale di Roma, durante il processo per diffamazione a carico dell'ing. SCASSA.

Con ciò il giudice dr.ssa MANCINELLI, all'evidenza protagonista di una *combine*, aveva addirittura motivato, dopo aver negato ogni istruttoria, e contro ogni evidenza, che della lamentata falsità documentale non vi sarebbe stato alcun riscontro fattuale, senza alcun esame delle precise doglianze del ricorso, motivando che:

“si tratta di affermazioni suggestive, non supportate da alcun riscontro fattuale, e delle quali pertanto non è possibile tenere alcun conto”.

La Giudice di primo grado irrideva inoltre il professo SCASSA, sostenendo che non avrebbe dovuto occuparsi delle vicende relative alla gestione della Scuola che non lo riguardavano, come la rottamazione dell'impianto molitorio BUHLER, i pericoli corsi dagli studenti mandati a esercitarsi su un molino a rischio di esplosione, la riduzione degli esami di maturità a prove ludiche dove tutto era già preordinato e finalizzato alla promozione di massa di cani e porci. Secondo questa la dr. MANCINELLI il professore non doveva occuparsi di cose che non lo riguardavano, perché poteva starsene in silenzio senza disturbare.

In realtà si tratta di una raccapricciante motivazione, malamente abborracciata, che si scontra fortemente con l'attenta analisi eseguita dal Giudice dr. MARTINAT nella sentenza 4094/2025 e contro il fatto che i documenti querelati di falso – al di là del fatto che fossero o meno fidefacienti o si trattasse di cognizioni di scienza da parte di professori, Dirigente Scolastica e Presidenti di Commissione agli Esami di Stato, erano in ogni caso dei clamorosi falsi ideologici, particolarmente odiosi perché posti a fondamento dell'azione persecutoria posta in atto contro il prof. SCASSA dal binomio MIUR e DS sig.a CONCATI, con l'innegabile complicità della giudice dr.ssa MANCINELLI.

Vale forse la pena di osservare, a mero titolo informativo, che la giudice MANCINELLI afferisce al medesimo centro studi CSDN - Centro Nazionale Studi Diritto del Lavoro Domenico Napoletano. di cui l'avvocato CARAPPELLE Roberto, difensore della DS, è segretario della sezione piemontese.

Incredibile anche il giudizio che la Giudice dr.ssa MANCINELLI dà di due episodi in cui il prof. SCASSA era stato insultato e minacciato da parte di due colleghi: autentiche violente aggressioni verbali da lei giustificate con il fatto che il prof. SCASSA aveva assunto atteggiamenti di contrasto con la dirigente scolastica che avevano esacerbato gli animi di due suoi accoliti, dimostrando in tal modo la partigianeria di un giudice, schierato a priori, pronto a giustificare ogni intimidazione verso un docente che lei non giudica certo

meritevole “dei doveri di protezione del datore di lavoro nei confronti del dipendente”.

Il prof. SCASSA si era infatti permesso di consentire agli studenti di scioperare contro il grave degrado dei laboratori della scuola, eloquentemente dimostrato dalla fotografie del laboratorio meccanico sub doc. n° 6, in cui fanno bella mostra macchinari recuperati dai cassonetti dell'immondizia ed altri databili forse solo con il metodo del radiocarbonio, oltre ad essere fuori uso del tutto: circostanze ben lumeggiate dalla sentenza n° 6584/2013 che aveva mandato assolto il docente dall'accusa di diffamazione aggravata: questa decisione dell'ing. SCASSA giustificava secondo la giudice MANCINELLI l'aggressione da lui subita ad opera di un educatore collaboratore della DS CONCATI, tal ZUFFELLATO, che si permetterà anche di presidiare una lezione di meccanica per controllarlo, in ciò autorizzato – a suo dire – dal far parte della vicepresidenza. Una doppia manifestazione di un conclamato *mobbing*.

Nell'altro episodio di minacce il prof. SCASSA era stato aggredito al Collegio docenti del 17/6/2008 da un insegnante di sostegno che di fatto faceva il barista della scuola, il quale aveva urlato decine di volte al prof. SCASSA ingiurie ossessive del tipo “ basta.. fuori dai coglioni”, in quanto lo riteneva – giustamente secondo la giudice di prime cure – colpevole di aver invitato la preside a leggere il verbale della precedente riunione precedente cui lui era stato assente, cosa che avviene in quasi tutte le scuole, ma che alla DS CONCATI, usa a fare carne di porco di ogni regola, era apparsa una provocazione.

La dr.ssa MANCINELLI che aveva negato l'istruttoria all'ing. SCASSA, era subito andata alla cosiddetta discussione, e lo aveva condannato alle spese di circa 15.000 euro a favore dell'ex DS CONCATI, mentre le aveva compensate con il MIUR, motivando che il Ministero con le sanzioni disciplinari – poi annullate dal tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino – gli aveva dato l'impressione di avergli fatto *mobbing*. Sentenza all'evidenza scandalosa anche per questa motivazione che clamorosamente ignora il fatto che era stata proprio la DS la deus ex machina di tutto, ponendosi il MIUR in posizione di complice indotto al reato da costei che aveva fornito tutta la documentazione falsa.

L'impugnata sentenza n° 611/2017 della Corte d'Appello di Torino - qui allegata sub doc G -, prendendo anche atto della vittoria in sede penale dell'ing. SCASSA, ha ritenuto invece che le sanzioni disciplinari e il processo subito dall'ing. SCASSA dopo la querela della sig.a CONCATI, – che era stata totalmente ignorata dal giudice di 1°grado- fossero episodi isolati e non correlati dal nesso della continuità persecutoria. Leggiamo infatti che:

“L'appellante focalizza la sua attenzione in particolare sui procedimenti disciplinari le cui sanzioni sono state annullate con sentenze del Tribunale di Torino n. 4489/09 e n. 294/11, confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 558/12, nonché sulla sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste resa dal Tribunale Penale di Roma n. 6584/13 in data 3.4.2013 relativa alla denuncia per diffamazione presentata contro di lui dalla dirigente Alma Concati.

Quanto ai primi, non trattasi di provvedimenti disciplinari reiterati dai quali possa ricavarsi, per la loro continuità, il carattere persecutorio o vessatorio, ma di comportamenti episodici, due sanzioni irrogate l'una il 4.7.2008 e la seconda il 18.2.2009, alle quali l'appellante ha reagito tutelando le proprie ragioni anche in sede giudiziaria e ottenendone la revocaInoltre dall'annullamento delle sanzioni disciplinari non può farsi derivare necessariamente un comportamento mobbizzante" (pagg 15-16)

In merito al processo penale subito dal ricorrente l'impugnata sentenza n° 611/2017 della Corte d'appello di Torino argomenta:

La sentenza ha una valenza limitata a verificare la veridicità delle notizie, ritenute lesive della reputazione di Alma Concati, diffuse nel comunicato stampa inviato via internet all'USR del Piemonte, al MIUR e a molte testate giornalistiche, ma da ciò non può trarsi quale automatica conseguenza l'esistenza del mobbing"

Deve pertanto escludersi, alla stregua di quanto accertato in giudizio che sia ravvisabile una molteplicità di comportamenti posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il lavoratore.

"Nella fattispecie ritiene il Collegio che siano emersi comportamenti di sicura reciproca incomprensione ed incompatibilità tra l'appellante, la dirigente scolastica e alcuni suoi colleghi, che hanno dato origine ad iniziative contrapposte di entrambe le parti, l'amministrazione scolastica e il docente."(pagg. 17-18)

Per vero, la Corte – che sembra scandalosamente considerare il processo subito dal prof. SCASSA a causa della querela della DS CONCATI in fatto provato tra i due soggetti - , avverte ed ammette l'esistenza di un clima di tensione, in un rapporto lavorativo sofferto e problematico, con incomprensioni ed incompatibilità tra le parti, ma conclude affermando l'esistenza di ***"una pluralità di iniziative, assunte a vari livelli, che escludono la sussistenza di una vessazione unilaterale ed un atteggiamento improntato all'assoggettamento o alla remissività"***, omettendo di considerare, da un lato, che i comportamenti dell'ing. SCASSA sono stati legittimi, a differenza di quelli della Dirigente Scolastica, che ha utilizzato atti e documenti falsi, dall'altro, che non appare necessario, ai fini della configurabilità del *mobbing*, che il soggetto presunto mobbizzato si sia dimostrato remissivo ed assoggettato al volere dell'agente.

Sentenza anche questa non meno stupefacente ed evidente indice di *combine* con le parti appellate, posto che nuovamente veniva negata l'invocata istruttoria per mezzo di testi e di interpello, oltre che tramite la CTU medico legale.

Nulla ha infatti rilevato la sentenza n° 611/2017 della Corte d'Appello di Torino – presidente e relatore la dr.ssa MARIANI - in ordine alla falsità documentale di abbagliante evidenza, alla luce delle emergenze probatorie.

Si è trattato di un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 112 c.p.c., circa la rilevanza della documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente prodotta dalla Prof.ssa Concati e dall'USR Piemonte.

Tale rilevanza era sottolineata espressamente dal ricorrente nel motivo n° 4 del suo ricorso in appello. La Corte, dopo aver esposto i motivi d'appello del ricorrente n. 3 e n. 4, afferma espressamente a pag. 14, ultimo capoverso, che *"Il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente"*, ma poi la Corte fa seguire una motivazione che tratta esclusivamente il motivo n. 3 dell'atto di impugnazione e dimentica totalmente di affrontare il punto messo in discussione dall'appellante. Prosegue infatti con il quinto motivo.

La Corte, dunque, si è disinteressata completamente della falsità documentale lamentata dal prof. SCASSA e ciò ha conseguenze enormi in relazione alla stessa configurabilità del *mobbing* che, qualora la Corte d'Appello avesse pronunciato sulla questione, non poteva non essere dichiarata certa.

Il silenzio sul motivo n° 4 dell'appello del ricorrente che aveva impugnato la sentenza n° 767/2016 del Tribunale di Torino è esso pure indice di una macroscopica *combine*, sia detto con il massimo rispetto, ma con pari franchezza.

Nel caso in esame la decisione circa l'esistenza di un disegno mobbizzante non poteva prescindere dalla valutazione circa la sussistenza, già accertata in altri giudizi, della falsità dei 23 documenti prodotti dalla resistente CONCATI ed utilizzati anche dall'USR Piemonte.

Non vi è dubbio che un piano persecutorio volto a distruggere moralmente ed economicamente un cittadino da parte di un'istituzione come il MIUR e di una DS, soggetti ai quali venivano affidati da ignari cittadini i propri figli perché fossero istruiti ed educati, rappresenta una delle forme più infide e schifose di *mobbing*.

Nel ricorso in appello si era infatti evidenziato come il prof. SCASSA, negli otto anni di permanenza presso l'IIS Beccari come docente di ruolo, e prima ancora nei due anni in cui insegnò come supplente, pur avendo instaurato un eccellente rapporto con i propri studenti e con la parte maggiore del corpo insegnante, aveva incontrato la ostilità del dirigente scolastico e di taluni Colleghi docenti maggiormente disponibili ad appoggiarne gli atteggiamenti prevaricatori e persecutori, atteggiamenti alternati con altri, strumentali, di segno vittimistico, tesi a capovolgere le parti e far apparire l'ing. SCASSA quale persecutore a sua volta, un atteggiamento che ha trovato purtroppo ascolto e riscontro nella sentenza n° 767/2016 del Tribunale di Torino, pur in mancanza di riscontri oggettivi, ed anzi a dispetto dell'isolamento e della subordinazione gerarchica del Prof. SCASSA (il potere disciplinare era ovviamente nella disponibilità della Dirigente, che ne ha fatto uso più volte ed illegittimamente, riscontrando la costante adesione anche delle istanze superiori, non escluso il Consiglio di disciplina per il personale docente istituito presso il MIUR).

Segnatamente, la dirigente scolastica e le richiamate istanze superiori, hanno adottato una serie di comportamenti e di provvedimenti, tutti oggettivamente e soggettivamente connotati dall'intento – pienamente conseguito come da referti medici agli atti - di creare uno stato di grave prostrazione e disagio psico-fisico in capo al prof. SCASSA che si voleva licenziare a tutti i costi..

Non v'è dubbio che il riconoscimento dell'esistenza di documentazione falsa, prodotta in più anni e utilizzata dalle parti appellate ai danni del prof. SCASSA poteva, e può, dimostrare e suffragare l'esistenza di un piano preordinato volto alla realizzazione di un disegno persecutorio nei confronti dello stesso.

Infatti, se è pacifico che i due pur pesanti provvedimenti disciplinari che sanzionavano il prof. SCASSA, in linea meramente astratta, avrebbero potuto essere assunti al limite anche in buona fede dal datore di lavoro, la circostanza è da escludersi nella fattispecie concreta, per via del fatto che essi erano sostenuti dalla presentazione reiterata di documentazione falsa da parte della preside che il MIUR ha fatto propria e versato in atti nelle cause lavoristiche, per tacere della documentazione direttamente depositata nel processo penale a carico dell'ing. SCASSA dalla stessa Prof.ssa CONCATI.

A conclusione delle motivazioni di rigetto della causa risarcitoria, il Collegio della Corte d'Appello di Torino che ha emesso la sentenza n° 611/2017 – presidente e relatrice la dr.ssa MARIANI, subentrata all'ultimo momento al predesignato dr. GIROLAMI, e che aveva già fatto parte del Collegio che aveva annullato cinque anni prima la seconda sanzione disciplinare contro il prof. SCASSA emanata dall'USR – MIUR (sentenza n° 558/2012 della Corte subalpina), riconoscendo come fondata anche l'accusa mossa dal professore al datore di lavoro (il Ministero) e alla DS CONCATI di *mobbing* e intimidazioni nei confronti dei docenti, provvedeva a manganellare il prof. SCASSA infliggendogli per la soccombenza la bellezza di una condanna alla refusione a favore delle controparti della somma di 28.000 euro circa. Con una sola fugace udienza di discussione, senza alcun approfondimento istruttorio. Con tanti saluti al principio di compensazione delle spese per gravi e giustificati motivi, come imporrebbe invece una decisione costituzionalmente orientata, sulla stregua di quanto aveva fatto Giudice del Lavoro di Torino dr. Mollo, nella propria recentissima sentenza n. 2259 del 13/2/2017). ,Esattamente come si conviene a una commedia dell'horror, dopo la *combine*, ecco emergere anche la rapina ai danni del prof. SCASSA e lo strame fatto della Costituzione. Oltre al clamoroso voltafaccia della giudice MARIANI che nega il *mobbing* che aveva riconosciuto come effettivamente operato dalle controparti, allorché aveva fatto parte nel 2012 del Collegio della Corte subalpina che aveva emesso la sentenza n° 558/2012.

I magistrati di tutti i gradi di giudizio hanno violato in modo eclatante il diritto di difesa del ricorrente, escludendo prove essenziali per accertare la Verità e giungere alla Giustizia.

Per altro in tale contesto risulta evidente come nella sede di merito sia stato violato l'articolo 421 cod. proc. civ. atteso che i Magistrati di merito, avvalendosi dei poteri conferiti dalla suddetta norma, avrebbero potuto accedere alla verità.

L'evidenza della violazione del diritto di difesa è confermata laddove in tale contesto sono state escluse le prove richieste e la causa si è svolta solo in via cartolare.

Vi è stata poi l'Ordinanza della Cassazione n° 21574/2023 che, dopo nove anni, ha chiuso la vertenza tra l'ing. SCASSA contro il MIUR – MIM e l'ex DS sig.a CONCATI.

Davvero incredibili le motivazioni della S. C. che ha confermato l'impugnata sentenza n° 611/2017 della Corte Subalpina.

L'Ordinanza n° 21574/2023 scrive infatti motivando il rigetto del 1° motivo del ricorso in Cassazione, che coincideva esattamente con il quarto motivo del ricorso in appello, ovvero la mancata pronuncia in merito alla falsità materiale ideologica della documentazione copiosamente prodotta dal Ministero e dalla CONCATI – falsa ideologicamente e materialmente - per colpire l'ing. SCASSA, mirando al suo licenziamento a suon di decreti disciplinari e di invocate condanne penali:

il quarto motivo d'appello [e primo motivo di ricorso in cassazione, ndr] è stato espressamente considerato nella motivazione della sentenza impugnata e trattato congiuntamente al terzo motivo ...

Quella di cui si lamenta il ricorrente non è, quindi, un'omessa pronuncia, bensì una pronuncia di rigetto del motivo di appello, basata su una valutazione difforme a quella di parte in merito alla rilevanza dei fatti allegati (in particolare, «la produzione di documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente da parte della dirigente scolastica e dell'U.S.R. Piemonte») al fine della prova della «pianificazione di un *mobbing* sistematico»

In realtà, la corte territoriale ha richiamato ampiamente la motivazione della sentenza di primo grado (da pag. 4 a pag. 8), senza alcuna dichiarazione di volersene discostare, aggiungendo poi le proprie considerazioni, in replica ai motivi d'appello...

Qui veramente è stato raggiunto il massimo fariseismo da parte della Cassazione che, oltretutto ha fornito una motivazione che è inconciliabile con quella con cui rigetta il terzo motivo dichiarato infondato del ricorso.

Si tratta infatti di un clamoroso errore di fatto per la semplice considerazione che la Corte d'Appello di Torino nell'impugnata sentenza n° 611/2017 effettivamente da pag. 4 a pag 8 ha ricopiato integralmente le motivazioni della sentenza di 1° grado, ma è soltanto dal termine di pag. 8 che inizia l'esame degli 8 punti di appello avverso la sentenza di 1° grado. Del resto nella premessa all'esame dei motivi d'Appello la Corte territoriale ha riportato anche le richieste dell'appellante, ma non per questa semplice ricopiatura vi ha aderito.

Infatti la Corte d'Appello di Torino, dopo aver inserito la scansione anastatica delle motivazioni integrali della sentenza di 1° grado, al fondo di pag. 8 incomincia l'esame degli otto motivi di appello ed a pag. 14 viene enunciato il 4° motivo di appello, dopo che – subito prima – altrettanto era stato fatto per il 3° motivo.

Ed a pag. 14 l'impugnata sentenza d'Appello n° 611/2017 ribadisce:

Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce il “*misconoscimento della rilevanza che la produzione di documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente da parte della dirigente scolastica e dell'URS Piemonte ha avuto nella pianificazione di un mobbing sistematico ai danni del prof. Scassa*”.

Nell'ambito del motivo di impugnazione l'appellante richiama gran parte della documentazione già oggetto di esame nelle sentenze relative ai due procedimenti disciplinari e al reato di diffamazione, in quanto riferite agli stessi fatti.

Il terzo e quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente.

Ma tale quarto motivo non è stato minimamente esaminato, in quanto, dopo questa affermazione, la sentenza predetta continua con le motivazioni che servono a dichiarare infondato il terzo motivo d'appello – che con la pronuncia di accoglimento del 4° motivo non poteva non essere accolto - , e poi, sbitto dopo passa all'esame del quinto motivo. L'unico degli 8 motivi non esaminati nella sentenza della Corte d'Appello n° 611/20117 è, per l'appunto, il 4° motivo. In tal senso la motivazione addotta dalla S.C. per ritenere che vi sia stata una forma di rigetto implicito del prefato 4° motivo nell'impugnata sentenza appare più che capziosa, semplicemente surreale e buffonesca, un maldestro tentativo di insabbiamento, insomma una sfacciata *combine*.

Il 3^a motivo di ricorso in Cassazione non è stato dichiarato inammissibile, ma infondato. Il prof. SCASSA aveva ricorso per:

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c. per violazione della norma sostanziale di cui all'art. 2909 Codice civile: L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306]

In modo stupefacente e con palese errore, la Corte di Cassazione argomenta che:

A prescindere da qualsiasi considerazione sui limiti soggettivi del giudicato (non risulta che il Ministero sia stato parte nel processo penale, mentre la dirigente rileva di non essere stata parte nei processi di impugnazione dei provvedimenti disciplinari), è decisivo ed assorbente il rilievo che, nella sentenza impugnata, non si contraddicono i fatti accertati nelle sentenze che hanno definito quei processi, ma si afferma che da tali fatti e da tali accertamenti «non può trarsi quale automatica conseguenza l'esistenza del *mobbing*».

Siamo dinnanzi ad un errore di fatto clamoroso.

Qui alla malafede della DS CONCATI e del MIUR si aggiunge anche quella dei Consiglieri del Collegio della S.C. che ha emesso l'Ordinanza n° 21574/2023

La sentenza della Corte subalpina ha semplicemente affermato che le sanzioni disciplinari illecite ed infondate possono anche - in linea puramente astratta – essere anche assunte da parte del datore di lavoro – in buona fede: ma tale buona fede, pacificamente, non esiste quando si utilizzano documenti falsi. Si tratta di circostanza pacifica, che comprende anche un cretino. E infatti la Corte d'Appello di Torino nell'impugnata sentenza n° 611/2017 ha rigorosamente taciuto sul motivo d'appello relativo alla copiosa falsità documentale, fatto che se esaminato, non poteva non portare ad un accoglimento della domanda di *mobbing*.

Adesso non si nega più che vi sia stata produzione di documenti falsi, ma si sostiene che essa è influente e potrebbe essere avvenuta in buona fede, ossia in mancanza dell'elemento soggettivo in capo alla sig.a CONCATI.

Infatti successivamente, poi, il Collegio in modo non meno stupefacente, argomenta che:

Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per giungere a tale conclusione non implica la negazione della presenza di documenti falsi o di dubbia provenienza nei procedimenti disciplinari e nel processo penale per diffamazione, ma soltanto la constatazione della mancanza di prova della consapevolezza dell'uso di prove non genuine, desunta anche dall'archiviazione dei procedimenti penali attivati nei confronti della controricorrente e di altri dipendenti dell'amministrazione scolastica.

Scrivere, come fa la S.C. che la sentenza impugnata della Corte subalpina n° 611/2017 non aveva negato la falsità documentale, ma semplicemente messo in dubbio l'elemento soggettivo – ovvero la malafede – di chi tale documentazione aveva prodotto ed utilizzato, è non soltanto un'invenzione di sana pianta della Cassazione, ma ha un contenuto assurdo

Si tratta di una motivazione allucinante perché i documenti falsi materialmente o ideologicamente devono essere ovviamente fabbricati o richiesti a terzi per compiacenza: qui si tratta oltretutto di ben 23 documenti falsi che non sono certi piovuti dal cielo, ma che sono stati costruiti ad hoc allo scopo di licenziare e di mandare in galera il prof. SCASSA, affermando che aveva addirittura obbligato gli studenti a scioperare e che le gravissime censure alla gestione della scuola contenute nel comunicato stampa oggetto della seconda pesante sanzione disciplinare e del processo per diffamazione erano tutte senza fondamento e diffamatorie.

Patetica anche il richiamo della Cassazione al fatto che i proc. penali a carico della DS si erano comunque conclusi con il suo proscioglimento.

Orbene mentre le sentenze vittoriose per il prof. SCASSA erano il frutto di dibattimenti e di accertamenti definitivi nati in contraddittorio tra le parti, i proscioglimenti nei proc. pen. sono atti revocabili in qualsivoglia momento.

Qui il riferimento è a due proc. pen. il n° RG 22284/08 e il n° RG 388/2012 radicati presso la Procura della Repubblica di Torino.

Nel proc. pen. n° 22284/2008 il GIP dr. FERRERO aveva escluso che l'impianto molitorio fosse mai stato messo in funzione alla data del 17/5/2008 – prima di qualsivoglia collaudo - quando venne invece inaugurato dopo messi prove con gli studenti, per il semplice fatto che così aveva riferito la DS al pm, ma le sentenze civili e penali avevano accertato che la DS CONCATI mentiva spudoratamente, sia perché il medesimo sito internet dell'Istituto Beccari aveva dato atto della prova di macinazione avvenuta a cura degli allievi proprio in quel giorno ed altrettanto aveva illustrato la più nota rivista del settore della molizione, ovvero I Molini d'Italia, afferente a Confindustria.

Vi era poi stato anche il proc. pen. m° 388/2010 dove il Gip era il dr. Giuseppe SALERNO. Tale proc. pen fu radicato su querela dell'ing. SCASSA, che si era accolto che la documentazione allegata a sostegno della prima e seconda

sanzione disciplinare, e della querela della CONCATI, era falsa, materialmente ed ideologicamente. Il prof. SCASSA aveva presentato nel 2010 una denuncia, andata incredibilmente dispersa. Quindi la ripresentò alcuni mesi dopo.

Il PM peraltro non aveva svolto alcuna indagine e l'ing. SCASSA aveva dovuto chiedere l'avocazione alla Procura Generale dove il dr. CORSI, si era comportato con totale menefreghismo, pur essendogli addirittura pervenuti ulteriori documenti clamorosamente falsi, quali le ritrattazioni pervenute da parte delle prof.sse RUSSO ALESI e DEMARIE, numerate con i numeri cardinali 2 e 3 nella querela di falso oggetto della sentenza n° 4094/2025 del dr. MARTINAT.

Il sost. pg CORSI chiese dunque l'archiviazione del proc. pen. n° 380/2010 ed esso venne archiviata dal GIP dr. Giuseppe SALERNO, senza motivazione alcuna, se non quella racchiusa nella generica dicitura del timbro *"lette le conclusioni del PM si archivia"*. Il prof. SCASSA non venne nemmeno avvisato della richiesta di archiviazione, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta nella denuncia querela ai sensi dell'art. 408 cpp Il comma.

Per questo fatto egli presentò protesta scritta alla presidenza del Tribunale, della Procura della Repubblica, della Procura Generale ed all'Avvocato Generale presso la Corte d'appello, con comunicazioni regolarmente protocollate e munite della marca dell'avvenuto deposito, ma non ottiene alcuna risposta

Il fatto che soprattutto fece riflettere è il nome del GIP che archiviò: il dr. Giuseppe SALERNO.

Egli, nonostante la relativamente giovane età, è infatti ora un ex magistrato, condannato in via definitiva nel 2018 dalla Cassazione per abuso d'ufficio, ma la S.C. ha ritenuto che quel giudice fu protagonista di fatto anche di autentica corruzione, reato per il quale non venne condannato per il mancato ricorso della Procura competente, quella di Milano, che l'aveva indagato ed imputato, contro la decisione riduttiva del Tribunale: la Procura non aveva infatti presentato ricorso in tal senso.

Si tratta in entrambi i casi di insabbiamenti avvenuti con macroscopiche complicità di inquirenti e giudici per le indagini preliminari. Dove si è mai visto che per accertare la colpevolezza di un indagato, l'accertamento viene seguito sulla base delle sue medesime dichiarazioni?

Ma in ogni caso la sentenza n° 611/2017 della Corte d'Appello di Torino aveva totalmente ignorato il motivo relativo alla falsità ideologica e materiale della documentazione utilizzata dal MIUR e dalla sig.a CONCATI, checché ne dica la Corte di Cassazione che si era inventata di sana pianta la motivazione predetta.

Quindi il riferimento della S.C. a una pronuncia della Corte subalpina sull'inesistenza dell'elemento soggettivo a carico di colei (la CONCATI) che aveva prodotto la falsa documentazione de qua è un'autentica fola, inventata di sana pianta.

Complessivamente, lo si ribadisce, i tre gradi giudizio della causa per *mobbing*, radicatasi con il ricorso ex art 414 cpc del prof. SCASSA presso il Tribunale di Torino n° RG 7866/2014 sulla falsità documentale o hanno emesso pronunce apodittiche di inesistenza (1° grado), o hanno pretermesso del tutto di motivare

nel merito (2° grado), o hanno pronunciato con motivazioni incompatibili tra di loro all'interno della stessa ordinanza (3° grado)

Si tratta di un "errore percettivo" da parte della S.C. *"che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (Cassazione, sent. 2 novembre 2023, n. 30470)".* La Corte d'appello di Torino non ha infatti in alcun modo fatto il minimo riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo in capo a coloro che hanno prodotto i documenti falsi nelle varie cause lavoristiche e nel processo penale, che erano incontrovertibilmente la DS sig.a CONCATI ed il MIUR, entrambi ben consapevoli della gravità di quanto compievano.

Oltretutto nel momento in cui il Collegio della S.C. che ha emesso l'ordinanza n° 21574/2023 afferma che: *"Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per giungere a tale conclusione non implica la negazione della presenza di documenti falsi o di dubbia provenienza"* la pronuncia è del tutto inconciliabile con la motivazione con cui viene rigettato il motivo n° 1, dove al contrario si afferma che la Corte d'appello di Torino nell'impugnata sentenza n° 611//2017 si è invece pronunciata, negandola, in merito alla falsità ideologica e materiale dei documenti prodotti nei vari giudizi dai controricorrenti e dai medesimi posti a fondamento delle sanzioni disciplinari e della querela per diffamazione aggravata. L'ordinanza n° 21574/2023 scrive infatti che la Corte d'appello di Torino ha confermato quanto stabilito dalla sentenza di 1° grado del Tribunale di Torino, giudice al dr.ssa MANCINELLI, che espressamente scrive a proposito delle accuse di falsità documentale che: *"si tratta di affermazioni suggestive, non supportate da alcun riscontro fattuale, e delle quali pertanto non è possibile tenere alcun conto"*.

Invece – lo si ribadisce- nell'esame del motivo n° 3 del ricorso alla S.C. dell'ing. SCASSA, l'Ordinanza n° 21574/2023 precisa che la sentenza della Corte d'Appello non ha affatto negato l'esistenza di documenti falsi

C'è un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, ovvero tra quanto emerge dall'Ordinanza n° 21574/2023 della S.C. e dall'altra. tra quanto si deduce dagli atti e documenti processuali, perché la realtà desumibile dalla pronuncia è frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

E' un errore di fatto che legittima la revocazione della decisione della Corte Suprema di Cassazione in quanto riguarda atti "interni" al giudizio di legittimità, esaminati dalla Corte direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso ed ha carattere autonomo, nel senso che incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione stessa (cfr. SS.UU, 2 novembre 2019, n. 31032; 28 maggio 2013, n. 13181).

Oltretutto la sanzione disciplinare del 18/2/2009 (allegato C) riguardava il medesimo comunicato stampa sub doc. n° 29 per cui il prof. SCASSA è stato processato per diffamazione aggravata, con la differenza che nelle cause civili era il MIUR a dover provare che era falso il contenuto del predetto comunicato – e non vi è riuscito - mentre nel processo penale il prof. SCASSA ha fornito la prova positiva della veridicità del contenuto di quel comunicato, essendo in capo a lui l'onere probatorio. Inoltre sono state ignorate completamente le

sintetiche motivazioni del ricorrente che spiegavano tutto in modo chiarissimo, posto che si precisava nel ricorso alla S.C:

Come sopra detto, le sentenze del Tribunale di Roma n° 6584/13, n° 558/12 della Corte d'Appello di Torino e n° 4489/09 e n° 294/11 emesse dal Tribunale di Torino sono passate in giudicato da lungo tempo. Su di esse si è, dunque, formata la verità giudiziaria relativa a quei fatti, il che impedisce ogni diverso accertamento dei fatti stessi accertati in quelle decisioni, nel rapporto tra le parti, [salvo richiesta di revocazione/ revisione delle medesime sentenze che i soggetti ingannatori, ben consapevoli delle manovre decettive da loro perpetrate, si sono ben guardati dal richiedere, ndr].

Occorre, dunque, vedere quali siano i fatti sui quali gli accertamenti contenuti in quelle sentenze facciano stato tra le parti, parti che sono, pacificamente, le stesse e poi valutare se, nella decisione dei giudici del merito (sentenze n° 767/2016 del Tribunale di Torino e n° 611/2017 della Corte d'Appello di Torino), si possa ravvisare una lesione del principio dell'intangibilità del giudicato.

A questo proposito, non si può ritenere che i fatti accertati siano solo quelli relativi, per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, all'infondatezza delle contestazioni e per quanto riguarda la sentenza penale, all'insussistenza della diffamazione; occorre estrarre da quelle decisioni gli elementi accertati in base ai quali quei giudici sono pervenuti alle decisioni favorevoli al ricorrente.

Ciò che interessava all'ing. SCASSA, a questo proposito, era la valutazione circa la falsità dei 23 documenti poi querelati di falso ed utilizzati dalle controparti nei procedimenti già ricordati.

Orbene, partendo dalla sentenza penale del Tribunale di Roma, essa così conclude il suo ragionamento: *“Concludendo, quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati contenute nello scritto dell'imputato e a lui contestate nei capi di imputazione.....”* (vedi sentenza Tribunale di Roma doc. n. 52).

E che cosa aveva scritto il ricorrente? Aveva accusato la Preside di una serie di comportamenti che sono riassunti nel capo di imputazione, derivato nel comunicato stampa predetto sub doc. n° 29:

“perché inviando via Internet un comunicato stampa all'ufficio scolastico Regionale del Piemonte nonché al Ministero della Pubblica Istruzione quale organo centrale, nel quale attribuiva alla Preside dell'istituto professionale statale di Torino IIS JACOPO BECCARI “tarocchi della maturità” ovvero indebiti rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni di crediti del terzo e quarto anno, nonché il rilascio di certificazioni curricolari di frequenza laboratori ideologicamente falsi essendo i laboratori inagibili, ed ancora lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari altamente sofisticati, assenza di misure di sicurezza per gli allievi ed ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi, altresì annunciando una conferenza stampa in Piazza Montecitorio sul punto, ledeva l'onore e la reputazione di Concati Alma, preside del menzionato istituto.

Torino – Roma 13.06.2008” (pag. 2, doc. n°51)”

Dalle parole della sentenza sopra riportate si deve, dunque, trarre la conclusione che quelle accuse alla Preside erano fondate, ma qui non

interessa tanto questo punto, quanto la circostanza che, per avvalorare le sue affermazioni poi smentite dalla sentenza, la convenuta CONCATI aveva utilizzato documenti che non possono che essere considerati falsi alla luce della conclusione del Tribunale, secondo il quale erano vere le accuse mosse dal ricorrente alla Preside, la quale aveva tentato con i documenti prodotti di avvalorare l'accusa di diffamazione nei confronti del prof. SCASSA.

I 23 documenti falsi allegati nei vari giudizi dalla sig.a CONCATI e dall'USR – MIUR servivano a certificare l'esatto contrario di quanto accertato dalle 4 sentenze, tutte passate in giudicato.

Di fronte alla scandalosa Ordinanza n° 21574/2023 – che lo aveva condannato a rifondere spese legali alla DS CONCATI per circa 10.000 euro (il MIUR non si era costituito) - il prof. SCASSA si era poi rivolto ad un legale della AIVIG (Associazione internazionale vittime errori giudiziari) che aveva presentato il ricorso straordinario n° 3245/2024 alla Cassazione ex art 111 della Costituzione, oltre che per la revocazione della predetta Ordinanza n° RG 21574/2023 ex art 395 cpc comma IV, in cui si evidenziavano le contraddizioni interne insanabili dell'ordinanza della S.C. n° 21574/2023. Erano stati invocati anche gli artt. 24 e 97 della Costituzione. Purtroppo l'assistenza legale fornita al docente dall'avvocato era stata assai scadente e frammentata soprattutto, in quanto egli si era seriamente ammalato, andato incontro a due arresti cardiaci in un solo giorno, riportandone conseguenze seriamente invalidanti, al punto tale che il difensore del prof. SCASSA non fu mai in grado di formulare la querela di falso preannunciata nel ricorso straordinario di gennaio 2024, che avrebbe potuto/dovuto incidere sull'esito del ricorso straordinario alla S.C. per queste circostanze oggettive di gravi problemi di salute del difensore. il docente si è trovato praticamente abbandonato a se stesso, anche l'avvocato ha dovuto, all'ultimo, rinunciare al mandato. La S.C. ha poi rigettato il ricorso con l'Ordinanza n° 31408/2024 *“non essendo stato prospettato un mezzo di impugnazione suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 111 Cost.”*

7 – l'allucinante condanna che le sentenze folli - che hanno rigettato il ricorso per danni non patrimoniali da mobbing – hanno inferto al prof. SCASSA per le spese legali da pagare a favore delle controparti, pari ad oltre 60.000 euro: quando alla combine si aggiunge il disprezzo per la Costituzione e per l'orientamento della Corte Costituzionale. La manganellatura di magistrati collusi con le controparti, che hanno negato anche ogni forma di istruttoria.

Oltretutto occorre rilevare che Il prof. SCASSA si è trovato costretto, con denegata giustizia, a rimborsare per spese legali alle controparti tra onorari liquidati ed accessori, l'astronomica cifra di oltre 60.000 euro, un colpo pesantissimo inferto ad un valente docente il cui stipendio mensile, dopo 28 anni di servizio, non arriva a 2000 netti.

E' chiaro il prof. SCASSA è stato colpito non soltanto da sentenze frutto di *combine*, ma anche delle medesime massacrato dal punto di vista economico

Infatti egli si è trovato gravato per la soccombenza nelle controparti a dover corrispondere 15.000 euro per le spese legali per il 1° grado (sentenza n° 767/2016 del Tribunale di Torino - allegato F - giudice la dr.ssa MANCINELLI), 28.000 euro per la soccombenza nel 2° grado (sentenza n° 611/2017 della Corte d'Appello di Torino – allegato G - presidente e relatore la dr.ssa Maria Gabriella MARIANI , - per cui sta procedendo con il pignoramento l'Avvocatura di Stato a nome del Ministero dell'Università e della Ricerca), altri 10.000 euro per l'Ordinanza di Cassazione n° 21574/2017 (allegato H, consigliere relatore il dr. ZULIANI), ed infine altri 8000 € circa per l'Ordinanza di Cassazione n° 31408/24 che ha pronunciato sul ricorso straordinario alla S.C. ex art 111 Cost. (consigliere relatore Ileana FEDELE, con ricorso straordinario redatto dall'AIVEG per il conto del prof. SCASSA che era però privo dell'indicazione dei mezzi di impugnazione, con il difensore del docente colpito da una sequela di arresti cardiaci, che gli avevano impedito la stesura della querela di falso, poi presentata in proprio dall'ing. SCASSA).

Le spese legali di cui ha dovuto follemente farsi carico il prof. SCASSA per sentenze palesemente frutto di combinati tra giudici e controparti – MIUR – MIM e DS CONCATI – superano i 60.000 euro, a dimostrazione che gli artt. 3,21,24 nel caso in questione sono stati ridotti a carne di porco. E in tutti i gradi di giudizio non è stato concesso nemmeno uno straccio di istruttoria.

La strabiliante sommatoria è, a maggior ragione, orripilante.

Complessivamente l'ing. SCASSA è stato dunque colpito dalle ripetute *combine* che hanno caratterizzato le prefate sentenze e dall'aggressione economica clamorosa che ne è conseguita.

Si noti bene che addirittura esiste anche lo *straining*, manifestazione ben più attentata del mobbing, ovvero la possibilità che venga creata una situazione stressogena da parte del datore di lavoro con un solo provvedimento che però determini un danno biologico permanente al dipendente, e questo lo ricordava nelle motivazioni beffardamente la sentenza di 1° grado della causa lavoristica per *mobbing*, salvo il fatto che, pur essendo il prof. SCASSA vittima di un clamoroso *mobbing*, non veniva presa in considerazione nemmeno questa possibilità dello *straining*, sebbene il docente avesse subito due infondate sanzioni disciplinari e un processo penale per diffamazione aggravata, in cui in una sorta di corto circuito, le sanzioni disciplinari prefabbricate divenivano la prova della diffamazione stessa, idonea a motivare il pm alla citazione diretta a giudizio del professore.

Si tratta di un'ulteriore schifezza economico - giudiziaria, che va ad aggiungersi a quelle perpetrate dalla DS CONCATI e dal MIUR – MIM, tutti soggetti che hanno mirato alla distruzione anche economica del prof. SCASSA.

La stessa incombenza della liquidazione delle spese, regolata con grande semplicità dal principio della soccombenza, assume un peculiare rilievo all'interno di un sequel di sentenze frutto di *combine*.

Il noto problema della regolazione delle spese di giudizio è derivato da una continua attività di intervento sull'art. 92 c.p.c. da parte del legislatore che ha progressivamente ridotto le possibilità per il Giudice di tenere conto delle peculiarità del caso in esame e della posizione delle parti.

Pacifica la violazione degli art. 3, 24, e 111 della Costituzione.

Il problema della soccombenza del lavoratore nelle spese legali è infatti in palese contrasto proprio con l'art 24 della Costituzione che, da articolo di garanzia per chi lavora, si trasforma in articolo trappola

A questo proposito, vale la pena di riportare, per estratto, l'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale della questione effettuata dal Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia in data 28/02/2017, pubblicato sulla G.U. del 21/06/2017 n. 25:

“Evidenzia la convenuta/opposta come un'interpretazione rigida del testo del novellato art. 92 c.p.c. determinerebbe un'illegittima riduzione della discrezionalità del Giudice nella valutazione degli elementi, e in modo particolare dei «giusti motivi», idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.

La norma dibattuta:

Come noto, il sistema processuale civile si regge, in materia di spese, sulla previsione dell'art. 91 c.p.c. che prevede che «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Il secondo comma dell'art. 92 cpc e' stato più volte oggetto di revisione da parte del legislatore.

Dal testo originario nato con il codice di procedura civile (che prevedeva la compensazione delle spese di lite «se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi») si e' passati alla specificazione introdotta dall'art. 2, primo comma, lettera a), legge 28 dicembre 2005, n. 263, in base al quale i «giusti motivi» devono essere «esplicitamente indicati nella motivazione». L'art. 45, undicesimo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato poi il testo nel senso che le spese possono essere compensate «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162), l'art. 92, comma 2, c.p.c. - e' diventato il seguente: «Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

Le letture possibili dell'attuale formulazione della norma.

La recente attuale formulazione della norma elimina la locuzione prevista dalla riforma del 2009 «gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo nel testo unicamente tre ipotesi di compensazione: la soccombenza reciproca (che di fatto è lo stesso principio della soccombenza di cui all'art. 91, e dunque non ne costituisce deroga in applicazione specifica), la «assoluta novità della questione trattata» e il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

E' primariamente da chiedersi se di questa norma si debba dare una lettura tassativa (nel senso cioè che al di fuori delle tre ipotesi ivi contemplate non sia consentito al Giudice legittimamente compensare le spese di un giudizio); ovvero elastica e/o comunque costituzionalmente orientata (Come argomenta il Giudice del Lavoro di Torino dr. Mollo, nella propria recentissima sentenza n.2259 del 13/2/2017).

Se questa seconda opzione fosse praticabile, la presente questione sarebbe valutabile dalla Corte come manifestamente infondata”....

Le continue riforme dell'art. 92 cpc hanno evidentemente provocato aspre critiche, poiché si è deciso di utilizzare il principio della soccombenza in chiave deflativa: limitando il potere discrezionale in merito alla compensazione delle spese, si è voluto scoraggiare il ricorso alla giustizia, con conseguenze criticabili soprattutto in ambito lavorativo, laddove sovente vi è una disparità di condizioni economiche tra le parti, le controversie spesso -necessitano di accertamenti di fatto.

Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzione dell'art. 92 cpc era stata emessa anche dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Dott. CIOCCHETTI , in data 30/01/2016 e pubblicata sul G.U. del 13/07/2016 n. 28.

In risposta alle predette istanze di rimessione, la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”,

In modo allucinante la sentenza della Corte subalpina n° 611/2017 (allegato G) ha erroneamente messo in luce “comportamenti di sicura reciproca incomprensione ed incompatibilità tra l'appellante, la dirigente scolastica”, laddove – molto semplicemente – l'USR del Piemonte – MIUR e la Signora CONCATI hanno mirato ad impedire al prof. SCASSA l'esercizio del diritto alla critica ed allo svolgimento con serietà professionale del proprio lavoro, perché entrambe queste pretese del docente gettavano luce sulle condizioni invereconde della mala gestio in cui versava l'IS Beccari.

Ciononostante, il prof. SCASSA, in condizioni di inferiorità gerarchica, è dovuto difendersi in un giudizio penale ed in ben tre giudizi civili per contestare le illegittime sanzioni disciplinari, con aggravio di spese legali a suo totale carico, benché ne sia risultato assolto o vittorioso. Ma la Corte, d'Appello di Torino non ha ritenuto nemmeno di procedere alla compensazione pur alle luce di queste macroscopiche circostanze – nemmeno alla luce dello stato di malattia certificata. il prof. SCASSA si è trovato letteralmente gettato sul lastrico dal dover pagare alle controparti l'astronomica somma di 60.000 euro circa, pari agli emolumenti derivanti da oltre due anni di stipendio come professore di scuola media superiore.

Ovviamente l'Ordinanza 21574/2023 ha pensato invece di fare strame della pronuncia della Corte Costituzionale, ignorandola completamente.

8 – La forte alleanza tra l'ex DS dell'IIS Beccari di Torino Alma CONCATI – che ha rottamato un rilevante patrimonio tecnologico della scuola e fatto strame di ogni minima regolarità didattica, contribuendo in modo determinante al taroccamento dei diplomi di maturità - e l'Avvocatura di Stato distrettuale di Torino che ha agito in modo totalmente adesivo alle sue tesi, anche in sede di querela di falso. La character assassination agita dall'Avvocatura di Stato e dall'USR del Piemonte contro il prof. SCASSA, estrema ragione di mobbing impartita al docente

La querela di falso è poi stata redatta in ogni caso dal prof. SCASSA in proprio nell'ottobre 2024 e da lì si è radicata la causa n° 20080/24, giudice il dr. MARTINAT, con i clamorosi esiti e le clamorose motivazioni di cui è scritto ampiamente.

Il giudice non ha avuto difficoltà a riconoscere la falsità di 19 documenti su 23, sui rimanenti 4 non si è pronunciato, ma è ultraevidente che se non fosse stata pervicacemente negata nei due gradi del merito l'istruttoria per testi e interpello nella cause del ricorso lavoristico per *mobbing* n° RG 8766/2014, radicata presso il Tribunale di Torino, ovvero se la Cassazione avesse cassato l'impugnata sentenza n° 611/2017 della Corte subalpina, anche per gli altri 4 documenti sarebbe emersa la macroscopica falsità ideologica e assai verosimilmente anche materiale. Non occorre infatti alcuna querela di falso per questi documenti, in quanto non fidefacenti, e la cui falsità era facilmente dimostrabile per le vie ordinarie.

Basti pensare che i giudici del merito della causa lavoristica non hanno voluto deliberatamente considerare falso il doc n° 1 della querela di falso in cui una professoressa dichiarava assieme ad una collega che il prof. SCASSA non aveva consegnato tempestivamente le schede dei recuperi per gli insufficienti di una classe quinta in occasione dello scrutinio di gennaio, al quale aveva partecipato senza poter nemmeno esprimere tutti i voti, perché era stato assente durante il 1° quadrimestre ed il supplente non aveva espresso votazioni per una delle tre discipline meccaniche e aveva svolto una sola prova scritta in un'altra.

Segnatamente si tratta della lettera falsa materialmente ed ideologicamente delle professoresse referenti di due classi quinte dell'IIS Beccari di Torino, Ada DEMARIA e Clara RUSSO ALESI, del 23 gennaio 2008, che accusano il prof. SCASSA di lieve ritardo nella consegna di schede per il recupero dei debiti formativi allo scrutinio del 1° quadrimestre, con la prima insegnante che, sentita a sit il 7/12/2010 nell'ambito del proc. pen. n° RG 388/2001, ammette candidamente di non aver mai ideata la lettera di cui non conosceva nel modo più assoluto il contenuto, né di averla sottoscritta, né tantomeno di aver delegato una terza persona a firmarla in vece sua: mentre anche la seconda professoressa non ne ricorda il contenuto. La firma della prof.ssa DEMARIA è macroscopicamente falsa, è sufficiente confrontarla con quelle – vere – in atti, ma la cosa incredibile è che il prof. SCASSA consegnò puntualmente quelle schede, come documentato in atti, dove si ritrova la scheda del debito relativa all'allievo COLOMBARO, firmata dalla stessa prof.ssa DEMARIA. Oltretutto la sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. allegato C) stigmatizza severamente la preconstituire di prove false contro il prof. SCASSA con riferimento proprio a questa lettera.

Inoltre tra i 4 documenti che la sentenza MARTINAT n° 4094/2025 non ha valutato false, pur affermando che la relativa falsità poteva essere accertata con mezzi ordinari, senza bisogno di ricorrere alla querela di falso ex art 221 cpc, in quanto si trattava di una scrittura privata di cui poteva soltanto essere accertata la falsità materiale e non quella ideologica – fermo restando che qui pende anche il sospetto di una falsa sottoscrizione – vi è il verbale (di cui al punto n° 5 della querela di falso dell'ing. SCASSA allegata sub doc. L) sottoscritto e firmato da un fantomatico geom. Luca DELSOGLIO, alla presenza di altre cinque persone, di cui sono elencati i nomi, che però non sottoscrivono, il quale si assume la responsabilità della rottamazione del molino BUHLER, del valore di oltre un miliardo e mezzo di vecchie lire, che è davvero surreale:

VERBALE di constatazione dell'assenza di macchinari del molino didattico dell'IPSIA J Beccari di Torino

“La ditta Edil Ada s.a.s. di Torino, appaltatrice dei lavori in corso ammette che nel corso dell'esecuzione di scavi effettuati nei locali succitati con propri escavatori, nello spostarli con gli stessi, hanno (sigh! Chi?) irrimediabilmente danneggiato i macchinari in oggetto rendendoli inservibili per la loro ricollocazione. Vista la situazione i responsabili della ditta dichiarano di aver provveduto alla rottamazione dei pezzi danneggiati, dovendo procedere con assoluta urgenza al completamento dei lavori

Luca Delsoglio”

Insomma, soltanto un bambino veramente poco smaliziato può credere all'ipotesi che un impresario edile danneggi – manco se usasse un bulldozer come mezzo di sfondamento – decine di macchinari per un valore di centinaia di milioni di vecchie lire e poi corra a rottamarli, senza consultare il proprietario, per finire in fretta i lavori: si tratta di un'autentica barzelletta. Dall'ing. SCASSA personalmente contattato il geom. Marco – e non Luca come il firmatario dell'improponibile dichiarazione – DELSOGLIO raccontò invece di avere subito dalla preside autentiche minacce affinché si assumesse la responsabilità dell'asportazione dei macchinari che – a suo dire – gli fu invece direttamente ordinata dal dirigente scolastico Alma CONCATI.

Del resto, la stessa signora CONCATI ammetterà successivamente che la ditta EDIL ADA srl negava ogni responsabilità, come del resto risulta da documento agli atti della stessa Alessandra DELSOGLIO, legale rappresentante della ditta.

Si tratta di una vicenda grave, meritevole di un'approfondita indagine. Chi ha pagato in realtà per il danno ingente? A quanto risulta, nessuno.

Ecco, questo è il quadro complessivo della pesante persecuzione pianificata che ha visto complici coalizzati la DS sig.a CONCATI e l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, che hanno resistito compatti anche nel ricorso lavoristico per il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale oltre che del danno morale ed esistenziale, patito del docente a causa delle condotte di tali soggetti nei suoi confronti.

A ulteriore riprova della stretta alleanza delle controparti del prof. SCASSA nelle tre fasi del giudizio relativo al ricorso radicato presso il Tribunale di

Torino vi è la riproposizione da parte di costoro dei medesimi documenti, compresi quelli falsi, con la medesima numerazione ordinale.

Per ottenere il loro obiettivo anche l'Avvocatura di Stato non si è fatta scrupoli.

Anziché schierarsi dalla parte del dipendente fedele agli ideali che dovrebbero ispirare la funzione docente, che pretendeva una didattica seria ed attrezzature laboratoristiche efficaci in scuole di istruzione tecnica secondaria professionali e tecniche, ha scelto di schierarsi dalla parte di una Dirigente Scolastica come la sig.a CONCATI che, come accertato dalla sentenza del Tribunale Penale di Roma n° 6584/13 e come, del resto, provato dal prof. SCASSA con ampia documentazione:

1) Ha alterato ogni regolarità della valutazione didattica, rigonfiano i punteggi dei crediti formativi – che oggi concorrono al 40% all'esito dell'esame di maturità, contribuendo alla promozione di allievi che dovevano essere bocciati

2) Ha Certificato nei diplomi di maturità la frequenza di centinaia di ore per ogni allievo di un inesistente laboratorio di meccanica che in realtà per decenni non era mai esistito nella scuola, che deteneva semmai un simulacro di laboratorio con la presenza soltanto di piccoli macchinari giocattolo che erano dei grossolani modellini semplificati di alcune macchine con motori elettrici non funzionanti e a rischio di folgorazione per gli utenti. Altri modellini avevano come mezzo di trasmissione dell'energia tra di loro dei cordini di spago, che conferivano il particolare effetto di presepe meccanico artigianale all'insieme, ovvero cinture di pantaloni offerte da studenti, come ben si vede nelle fotografie allegate al ricorso dell'ing. SCASSA. Vi erano infine due impastatrici e un frigorifero non funzionanti, recuperati dai cassonetti dell'immondizia. Queste le condizioni del laboratorio di meccanica dell'IPSIA Beccari, situato non nel Burundi, considerato lo stato più povero del mondo secondo la Banca Mondiale, ma a Torino, prima capitale d'Italia. *No comment.*

3) Ha proceduto alla rottamazione (o al furto, non è stato mai chiarito) dell'importante impianto molitorio BUHLER, costruito in due soli esemplari, con caratteristiche semiprofessionali e particolarmente idoneo allo studio delle varie fasi della macinazione dei cereali, che apparteneva all'INN – Istituto Nazionale della Nutrizione – con sede a Roma ed il cui valore al momento della traslazione dell'impianto con trasporti speciali, da Roma a Torino presso il cortile della scuola, era di oltre un miliardo e mezzo di vecchie lire. Tale molino è andato definitivamente perso, la DS era la diretta responsabile del comodato d'uso concesso all'IIS Beccari dall'INN di Roma, e non vi dubbio che ella mise in atto numerosi tentativi di depistaggio per fuggire alle proprie responsabilità.

4) Ha inviato gli studenti delle classi quarte e quinte ad esercitarsi sul molino inaugurato il 17/5/2008, in sostituzione del famoso molino BUHLER, che era privo di qualsivoglia collaudo, che non poteva nemmeno essere ospitato nel capanno none in cui si trovava, e di cui anzi lo SPRESAL – ASL aveva proibito, ai sensi del DPR 520/55, l'attivazione perché gli utilizzatori (studenti e docenti kamikaze pur di compiacere la preside) erano a rischio di amputazione delle braccia per via del fatto che gli organi in movimento dei macchinari per la trasmissione del moto non avevano alcuna protezione). L'invio degli studenti ad esercitarsi su un nuovo impianto di molizione, di minori dimensioni rispetto al precedente, inaugurato il 17/5/2008 e subito messo in sicurezza – si fa per dire – con il definitivo blocco del suo utilizzo subito dopo il comunicato stampa romano dell'ing. SCASSA, si verificò in effetti per svariati mesi prima

dell'inaugurazione con la complicità di un folle insegnante (sottoscrittore del documento querelato di falso n° 4) che si fece vanto addirittura di aver collaudato il predetto molino, circostanza assolutamente falsa, come poi ammesso dallo stesso MIUR. Peraltro dopo una quindicina di anni del completo inutilizzo dell'impianto, la scuola, con altro DS, ha deciso definitivamente di liberarsi di questo impianto, che era costato anche esso centinaia di migliaia di euro, alienandolo ad un misterioso soggetto ad un costo prossimo allo zero.

Così la sicurezza dei cittadini, i soldi pubblici vengono tutelati dall'Avvocatura di Stato e dalla Magistratura (non si dimentichi che la data di inaugurazione del predetto molino a rischio di esplosione era di poco successivo ai tragici fatti del molino Cordero di Fossano dove avevano perso la vita 5 mugnai per un incendio dovuto all'ignizione delle polveri di farina, provocato da qualche scintilla dei motori eleatici e conclamata dall'inadeguatezza dell'impianto

E' ovvio poi che le sentenze dei gradi di giudizio siano state caratterizzate da una evidente *combine* intervenuta tra i magistrati e le parti convenute. Incredibile ma vero, sia in sede di giudizio di merito, sia in quella di legittimità.

Non vi è dubbio infatti che le motivazioni delle sentenze dei vari gradi di giudizio del ricorso per il *mobbing* de quo hanno voluto deliberatamente ignorare gli accertamenti delle sentenze del Tribunale Penale di Roma (allegato E), della Corte d'Appello di Torino (allegato D), del Tribunale di Torino 294/11 (allegato C) e n° 4489/09 (allegato B), che, tutte passate in giudicato, provavano l'esatto contrario di quanto avrebbero invece dovuto provare i documenti falsi materialmente e ideologicamente allegati ai vari atti sia dall'USR del Piemonte in rappresentanza del MIUR, sia dalla ex DS sig.a CONCATI.

Certamente, le 4 sentenze avevano provato i reati, gli illeciti ed i danni provocati dalla CONCATI ai danni dello Stato sia in termini di impoverimento delle attrezzature tecnologiche a disposizione dell'Istituto Professionale Beccari di Torino, sia per quanto concerne ogni regolarità della didattica, al livello certificativo di titoli di studio, che furono per vari motivi letteralmente "regalati" a studenti che sono divenuti in possesso di diplomi che in realtà sono stati non di rado autentiche regalie e che soprattutto certificavano inesistenti competenze, il che è a ben pensarci un ulteriore grave danno provocato a quei giovani che si sono diplomati sì, ma che difficilmente nella vira, come ben noto al prof. SCASSA, hanno potuto con quel pezzo di carta riuscire a trovare lavoro dignitoso.

Ed è davvero strano che l'Avvocatura di Stato si sia sempre schierata a fianco a fianco della DS CONCATI e contro il prof. SCASSA che aveva invece fatto emergere, per motivi puramente idealistici, il marciume che regnava in un istituto professionale, frequentato in larga parte da ragazzi che erano ben consapevoli di quanto accadeva, ma appartenevano spesso a famiglie non in grado di far sentire la loro veloce contro una DS avvelenatrice della didattica, demolitrice di interi impianti molitori, che per questo tipo di indirizzo scolastico erano veramente indispensabili per acquisire le necessarie competenze nella gestione dei molini, settore che era già nell'anteguerra totalmente automatizzato, e che richiede spesso regolazioni "fini" dei macchinari.

In realtà l'Avvocatura di Stato ed i suoi mandanti – ovvero i Ministeri dell'istruzione e del merito e quello dell'Università e della Ricerca Scientifica – si sono semplicemente venduti, attraverso gli organi periferici, alla sig.a CONCATI: questa l'unica spiegazione logica del loro schierarsi in modo totalmente adesivo dalla parte della DS, il cui difensore è conosciuto nell'ambiente di Torino come avvocato potente, che è uso a merdizzare le controparti, forte di potenti protezioni in tribunale.

Si è detto prima addirittura che una querela penale per la falsità di alcuni dei documenti era stata presentata nel 2010 dal prof. SCASSA ed era stata rubricata al n° RG 388/2010 del Tribunale di Torino, e che il GIP assegnato al proc. pen. de quo, il dr. Giuseppe SALERNO, nel 2012, senza avvisare il docente che ne aveva fatte espresso richiesta ne aveva disposto l'archiviazione apponendo un semplice timbro in cui dichiarava di aderire alle tesi del pm. Ma come si è detto, costui oramai è un ex magistrato, condannato in via definitiva dalla Cassazione per abuso d'ufficio.

Il disegno persecutorio contro l'ing. SCASSA sembra dunque essersi avvalso anche della collaborazione di alcuni magistrati, oltre a quelli che hanno pronunciato sul ricorso per *mobbing* e troverà, per l'appunto, il suo acme negli insulti e nell'ennesima produzione di documenti falsi da parte dell'USR – MIUR e della sig.a CONCATI nella predetta causa risarcitoria per il *mobbing* instaurata dal prof. SCASSA l'11 novembre 2014 RGL n. 8766/2014, in cui, per alzare il livello del *mobbing* perfidamente pianificato dalla DS CONCATI e dal MIUR, l'Avvocatura di Stato aveva pensato bene di attaccarlo, facendo riferimento negli atti di costituzione e risposta anche a quanto scritto dal professore in un blog su internet all'url www.macelleriagiudiziaria.com in cui il egli descriveva un'allucinante vicenda giudiziaria subita, che all'epoca era ancora in atto, sfociata in un processo terminato con una sentenza di assoluzione con formula piena per tutti le imputazioni addebitatigli perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto, come si legge nella sentenza n° 1328/18 del Tribunale penale di Torino, in cui si dava atto del fatto che egli era stato sottoposto a processo dopo essere stato “confuso con ben sei persone diverse” (pag. 16 della sentenza), circostanza agghiacciante e fonte di infinite ulteriori sofferenze per l'ing. SCASSA. L'Avvocatura di Stato, traendo spunto dalle contestazioni ficcanti del docente all'operato di alcuni magistrati, e segnatamente di un GIP e di un pm, aveva cercato di presentare il prof. SCASSA come un nemico della Magistratura tout court, allo scopo evidente di merdizzarlo agli occhi della giudice del 1° grado, del tutto menefreghista di suo della valutazione del pesante *mobbing* subito dal prof. SCASSA che, addirittura, in modo scandaloso, giudicherà frutto di un equivoco, in quanto la cancellazione delle sanzioni disciplinari sarebbe dipesa esclusivamente da deboli difese rassegnate per l'appunto dall'Ufficio scolastico regionale del Piemonte. Che invece in tutte le cause aveva fatto l'impossibile per opporsi al prof. SCASSA, presentando ovunque contro di lui, in una sorta di delinquenziale sequel, i documenti falsi oggetto del recente giudizio per querela di falso nella causa n° 20080/24, su cui ha sentenziato il giudice dr. MARTINAT.

Precisamente, nel proc. pen. n° RGPM 3712/2014 sull'imputato ing. SCASSA, pendevano due capi di imputazione A) e B) . Orbene al processo di 1° grado l'Accusa chiese l'assoluzione dell'imputato in merito al capo B e la sua condanna circa il capo A. Il Tribunale di Torino – giudice la dr.ssa SALVADORI

–, ha assolto invece con formula piena l'ing. SCASSA da tutte le imputazioni il 26/3/2018. Successivamente il PM dr.ssa RUFFINO, ha impugnato la predetta sentenza, ma all'udienza del 20/5/2020 dinanzi alla Corte d'Appello il PG ha chiesto che venisse confermata la sentenza di 1° grado di piena assoluzione per l'imputato, chiedendo dunque anche l'assoluzione sull'imputazione A: ed effettivamente la Corte d'Appello di Torino, 3^a sez. penale, ha emesso la sentenza n° 1932/20 – pres. e relatore la dr.ssa NASI – depositata il 27/5/2020 che ha confermato la sentenza di 1° grado ed è ora passata in giudicato. Il che la dice lunga sull'evidente carattere persecutorio – per i motivi di cui infra – dell'impugnazione della sentenza da parte della Procura di Torino, la quale è sembrata sostanzialmente interessata soprattutto a mantenere sotto processo l'imputato, tanto macroscopica era la sua innocenza.

Dove si è mai visto un imputato con due imputazioni importanti in termini di pena per cui la stessa Accusa chiede l'assoluzione in 1° grado su una di essa e in 2° grado sulla seconda, subito ad inizio dibattimento?

In ogni caso la vergogna del trattamento riservato all'ing. SCASSA Dai magistrati è tuttora presente nel web sul blog <https://macelleriagiudiziaria.com> che tanto era interessato all'Avvocatura di Stato, la quale aveva riprodotto nell'atto di costituzione e risposta alcune delle censure mosse dal prof. SCASSA al comportamento dei magistrati, che avevano incardinato il proc. pen. n° RG 3712/2014 contro l'ing. SCASSA senza alcun fondamento.

Sulla vicenda che è stata un'autentica macelleria giudiziaria, aveva pesantemente ironizzato ed insinuato l'Avvocatura di Stato, che si era dimostrata invece totalmente infedele al dovere di tutelare lo Stato dal grave danno patrimoniale e non patrimoniale che la DS sig.a CONCATI aveva arrecato alle istituzioni.

Non diversamente, ovviamente, si era comportata la difesa della sig.a CONCATI

E infatti, a conferma dell'esistenza di un piano di *mobbing* concertato tra l'Avvocatura di Stato e la difesa della sig.a CONCATI vi è il fatto che nelle varie comparse e costituzione nella medesima causa risarcitoria per *mobbing* intrapresa dal prof. SCASSA l'ex preside lo aveva apostrofato con i peggiori epiteti e con menzogne assortite, allo scopo di concorrere insieme all'Avvocatura di Stato alla sua merdizzazione. Infatti il docente era stato indicato falsamente dalla difesa della DS come un mitomane in guerra contro le istituzioni, segnatamente contro il Comune di residenza, Cambiano (TO), cui fece causa per i danni derivantigli da tracimazioni di liquame fognario al piano semi-interrato della propria residenza e contro l'Ospedale Molinette di Torino, di cui nove medici vennero imputati per omicidio colposo per la morte del padre del docente a seguito di un proc. pen. aperto a seguito di un'intervista rilasciata dal prof. SCASSA al quotidiano La Stampa nell'aprile 2004, nell'imminenza del decesso del genitore. Vale infatti la pena di notare, a riprova del fatto che l'Ing. SCASSA è uso ricorrere alla Giustizia *a buon diritto*, che in entrambi i contenziosi richiamati egli è risultato pienamente vincitore, come attestato dalla sentenza della S.C. n° 8221 del 4/4/2013 della III Sez. Civile, che ha definitivamente condannato il Comune di Cambiano al risarcimento dei danni e dalla sentenza della Cassazione n° 19367 del 10/5/2016, III Sez. Penale, che ha respinto il ricorso presentato dal prof. Vito RANIERI e dagli altri medici imputati della morte di Aldo SCASSA, padre del professore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino

n° 3239/14 in cui i medici imputati erano risultati assolti per intervenuta prescrizione, sono stati comunque dichiarati tenuti a risarcire i danni per la morte di Aldo SCASSA, accertandi in separata causa civile.

Ventilare che Il prof. SCASSA sia rimasto soccombente in contenziosi che ha invece vinto dà la misura dell'accanimento, anche postumo, nei confronti del docente e ben si inserisce nel quadro di insulti che clamorosamente la difesa della sig.a CONCATI ha riversato contro di lui negli atti di costituzione e risposta nel ricorso per *mobbing*

La difesa della sig.a CONCATI aveva affermato infatti che l'ing. SCASSA *“ha subito tutta una serie di debacles giudiziarie”* dalle quali avrebbe derivato una *“pesante frustrazione”* nella costituzione della ec DS CONCATI.

Nell'atto di costituzione della CONCATI in Cassazione il prof. SCASSA era stato addirittura apostrofato come un paranoide in guerra con il mondo. Ovviamente l'Avvocatura di Stato si era ben guardata dal difendere un docente che era invece tutt'ora in servizio presso il MIUR, ministero che dunque avrebbe mantenuto tra il suo corpo docente anche un malato mentale grave, ovvero uno psicotico.

Del resto la difesa della sig.a CONCATI ha recentemente sfottuto la sacrosanta ricerca di giustizia da parte del prof. SCASSA con la presentazione della querela civilistica di falso ex art 221 cpc - su cui ha giudicato il dr. MARTINAT scrivendo che essa *“più che la ricerca del giudice di Berlino ricorda la ricerca di Bertoldo dell'albero a cui dover essere impiccato”*. frase criminale passata nel silenzio dell'Avvocatura di Stato.

Un *mobbing* davvero infinito, pervicacemente perseguito in tutte le sedi possibili immaginabili.

Il prof. SCASSA nei 3 gradi giudizio della causa lavoristica si è visto – pur avendo perfettamente ragione - condannato a pagare oltre 60.000 euro di spese legali a favore delle controparti MIUR - MIM e la sig.a CONCATI che avevano torto marcio, da giudici, che avevano o negato o avevano pretermesso la pronuncia o si erano espressi in modo contraddittorio circa la schifosa falsità dei documenti utilizzati dalle due controparti del prof. SCASSA.

I magistrati di tutti i gradi di giudizio hanno violato in modo eclatante il diritto di difesa del ricorrente, escludendo prove essenziali per accertare la Verità e giungere alla Giustizia.

Per altro in tale contesto risulta evidente come nella sede di merito sia stato violato persino l'articolo 421 cod. proc. civ. – che invita il Giudice a diventare motore attivo del contenzioso conferendogli ampi poteri istruttori - atteso che i Magistrati di merito, avvalendosi dei poteri conferiti dalla suddetta norma, avrebbero potuto accedere alla verità.

L'evidenza della violazione del diritto di difesa è confermata laddove in tale contesto sono state escluse le prove richieste e la causa si è svolta solo in via cartolare.

E' evidente anche che la corretta amministrazione statuita dall'art. 97 della Costituzione nella fattispecie qui non è minimamente esistita. Vi è stata la negazione brutale dell'elementare e costituzionale diritto del prof. SCASSA di trovarsi di fronte un'amministrazione imparziale.

Qui siamo dinnanzi ad un'autentica associazione a delinquere, i cui soci promotori sono stati la sig.a CONCATI ed alcuni dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – MIUR, che è riuscita a porre in auto un'autentica *combine* con diversi magistrati che si sono prestati a questa grave mortificazione del più elementare senso della giustizia, in nome forse di un malinteso spirito di solidarietà istituzionale, dimostrando di essersi prestati anche loro a fiancheggiare un'associazione a delinquere.

I vari avvocati dello Stato che si sono succeduti nelle difese del MIUR – MIM sarebbero dovuti essere un presidio di legalità ed agire esclusivamente nell'interesse della Pubblica Amministrazione, e non di capataz ministeriali che agiscono fraudolentemente e con modalità decettive ai danni di altri soggetti afferenti alla P.A., come il prof. SCASSA, ma hanno scelto di assecondare invece un disegno criminale che non poteva non essere loro di abbagliante evidenza, trattandosi di uomini di diritto e ben consci di quella che è per legge la loro funzione istituzionale. Persino nel giudizio per la querela di falso n° 20080/2024 presso il Tribunale di Torino (giudice il dr. MARTINAT) hanno deciso di battersi – assecondando la volontà dei loro mandanti, ovvero i capi dell'Ufficio Scolastico Regionale – non perché venisse fatta una volta per tutte chiarezza sui 23 documenti querelati di falso, ma affinché il Tribunale dichiarasse inammissibile ogni approfondimento nel merito, già ferocemente negato dai giudici di merito e di legittimità nei tre gradi di giudizio del ricorso intentato dal prof. SCASSA per il risarcimento dei danni da *mobbing*.

L'Avvocatura di Stato si è piegata alla volontà dei suoi mandanti – USR del Piemonte - di non volere alcuna indagine sulla falsità dei documenti falsi riproposti allegramente per un lungo periodo di tempo nelle varie querelle giudiziarie contro il prof. SCASSA in modo veramente criminale, mentre l'interesse vero dell'Amministrazione Pubblica sarebbe dovuto essere quello di accertare la verità, consentendo e stimolando tutti gli accertamenti necessari 'per far emergere la verità ex art. 421 cpc, considerata tutta la documentazione cartolare che aveva essa stessa utilizzato che pur non essendo – se non in parte - fidefacente, e quindi non querelabile di falso, era falso in modo abbagliante ed idonea ad attaccare criminalmente l'ing. SCASSA, comportandogli un danno biologico, cronicizzatasi ad oggi, con tutte le devastanti conseguenze, che è stato stimato dal medico legale prof. CARUSO In 30 punti (doc. n° 69).

Anche nel giudizio instauratosi a seguito della citazione per querela di falso ex art 221 cpc, rubricato al n° RG 20080/20080, de quo l'avvocatura di Stato ha insistito per l'inammissibilità per carenza di interesse ex art 100 cpc da parte del docente, mentre il Giudice dr. MARTINAT ha magistralmente chiarito che

L'interesse ad agire, infatti, quale condizione dell'azione, può manifestarsi anche in corso di causa e nel caso di specie l'ing. Scassa ha dichiarato che l'accertamento del falso sarà da lui utilizzato per proporre un nuovo giudizio di revocazione ex art. 395 n. 1 e 2 (ovvero per dolo della parte e per falsità sopravvenuta dei documenti su cui è fondata la decisione): in quest'ottica, l'interesse ad agire deve essere considerato indubbiamente sussistente,....

Precisa inoltre il Giudice d. MARTINAT:

Al riguardo va infatti rilevato che il presente giudizio è stato introdotto in via principale sicché risulta applicabile quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica"*

Infatti il MIM (Già MIUR) e la sig.a CONCATI erano sembrati terrorizzati all'idea che si aprisse un nuovo giudizio incentrato proprio sulla falsità documentale, che era ictu oculi percepibile alla luce delle sentenze citate, che hanno giudicato le sanzioni disciplinari, hanno assolto il prof. SCASSA dall'imputazione di diffamazione aggravata, e persino dalla sentenza della Corte dei conti che ha comunque riconosciuto a carico della DS CONCATI una colpa grave, ancorché non gravissima nella rottamazione dei macchinari del molino BUHLER.

Ma queste allucinanti vicende hanno avuto ancora un'incredibile coda .

Infatti, come noto sono trascorsi 10 anni dal deposito della sentenza n° 611/2017 (luglio 2011) emessa dalla Corte di Appello di Torino – allegato G -nel giudizio per il ricorso lavoristico per *mobbing* proposto dal prof. SCASSA, che aveva totalmente pretermesso di pronunciarsi sul più importante motivo di appello, ovvero sul mancato riconoscimento della clamorosa falsità documentale da parte del giudice di prima cure, che emergeva in modo abbagliante alla luce del precedente compendio di sentenze favorevoli al prof. SCASSA, e, a maggior ragione ora, dopo il passaggio in giudicato della sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino – giudice il dr. MARTINAT – (allegato A) Che ha riconosciuto la falsità di complessivi 19 documenti sui 23 querelati di falso, pur affermando che soltanto 2 di tali documenti erano querelabili di falso con successo, in quanto per gli altri si trattava di dichiarazioni quasi tutte di pubblici ufficiali (professori, DS, presidenti di Commissione di maturità) che non erano però dotate di fede privilegiata

Orbene la recente pronuncia del Tribunale di Torino con la prefata sentenza n° 4094/2025 rende indispensabile una revocazione dell'Ordinanza della S.C. n° 21574/2023 (allegato H) che ha confermato l'impugnata sentenza della Corte subalpina n° 611/2017 con motivazioni intrinsecamente contraddittorie.

9 - Lo scandaloso pignoramento – attuato per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca - da parte dell'Avvocatura di Stato non solo sullo stipendio de prof. SCASSA, già pignorato dal legale della DS sig.a CONCATI, ma anche sulla pensione della madre centenaria Rosa BORELLO - in condizioni di handicap grave, tale da ridurre l'autonomia personale e da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

Orbene il 17/4/2026 l'Avvocatura di Stato per il tramite dell'avv. BARILE LA RIAA, ha infatti inviato, per conto del Ministero dell'Università, il precetto al prof. SCASSA perché provvedesse al pagamento delle spese legali cui sono stato condannato per la soccombenza dalla sentenza n° 611/2011 0della Corte d'Appello di Torino (allegato G) che si è pronunciata in modo antiggiuridico in una delicata causa lavoristica per il risarcimento *in primis* del danno biologico da *mobbing*

patito dal prof. SCASSA. Ora, se è vero che l'atto di costituzione e risposta nel giudizio n° 20080/2024 per la querela di falso è stato firmato da altro legale dell'Avvocatura di Stato, tal Nicola PARRI, è pur vero che l'avv. Emilio BARILE LA RAIA ha partecipato all'udienza del giudizio relativo alla querela di falso dell'11/4/2025 avanti al giudice dr. MARTINAT, e quindi ha potuto apprendere, anche dalla voce del difensore del prof. SCASSA, il quale oltre ad essere avvocato è anche il suo medico, quali problemi di salute il criminale comportamento delle controparti falsarie abbiano creato nel docente, come risulta dal verbale dell'udienza stessa.

Egli dunque non poteva non sapere che gli accertamenti svolti da questo giudice nella sentenza n° 4094/2025 (allegato A) non erano compatibili con la sentenza n° 611/2017 della Corte d'Appello di Torino, per cui ora batte cassa. Anzi la sentenza n° 4094/2025 del Tribunale, come si è ampiamente spiegato, andava a colmare il vuoto assoluto nella valutazione della falsità materiale e ideologica dei documenti versati in atti dal MIUR e dalla DS CONCATI, che dichiarava accertata per almeno 19 del 23 documenti querelati di falso, facendo piazza pulita di tutte i silenzi, le ipocrisie dei giudizi di merito del ricorso avanzato dal pro. SCASSA per il risarcimento dei danni da *mobbing* lavorativo subito, radicato presso il Tribunale di Torino con n° RG 876/2014.

L'idea di passare alla riscossione delle spese legali dovute dall'ing. SCASSA, conteggiate in 12.709 euro, per una sentenza che è macroscopicamente il risultato di una *combine* alla quale l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte o il Ministero dell'Università non sono stati certamente estranei, è indice di un degrado morale non indifferente sia dell'USR, sia del Ministero dell'Università sia dell'Avvocatura di Stato, che ha avuto da questi Ministeri il mandato all'azione esecutiva mobiliare nei confronti del prof. SCASSA, che costituisce di fatto una gratuito e gravemente ingiusto atto di depredazione nei confronti del docente e addirittura della sue centenaria madre!!!!

L'Avvocatura di Stato sembra comportarsi con la stessa rapacità con cui si muovono molti avvocati, che cercano di fa soldi per se stessi e per il cliente, anche quando la vittoria è stata ottenuta con l'inganno, come dimostrato dalla sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino che è passata in giudicato.

Infatti l'Avvocatura di Stato e, a maggior ragione, l'USR del Piemonte, pur sapendo di aver vinto con una *combine* e con l'inganno i tre gradi di giudizio relativi al ricorso lavoristico per *mobbing* del prof. SCASSA n° 8766/2024, del cui sequel la predetta sentenza n° 611/2017 della Corte d'appello di Torino fa parte, non hanno esitato a chiedere alla vittima ing. SCASSA di provvedere al pagamenti delle predette spese legali. Ma vi è di più. Pochi giorni dopo il precetto, ben prima che scadesse l'avviso Pago PA inviato al debitore scrivente, l'Avvocatura di Stato è passata alla fase di pignoramento.

Ora, per quanto attiene il conto corrente del prof. SCASSA, alimentato esclusivamente dallo stipendio del docente, esso è già gravato da una cifra pari a circa 7200 euro circa pignorata dall'avv. CARAPELLE (vedasi allegato L), ovvero dal legale della DS CONCATI, il quale tale pignoramento, pari notoriamente a una volta e mezzo rispetto al dovuto, ha ottenuto con l'inganno dichiarando che il professore non aveva un indirizzo pec INAD o INIPEC, che invece egli possedeva perfettamente e indicando un codice fiscale del docente errato. Quindi le notifiche del pignoramento a mezzo del servizio postale del CARPELLE sono nulle ai sensi della riforma Cartabia che le vieta espressamente in presenza di pec iscritta ai registri digitali, ma per adesso hanno già prodotto il danno

che il legale intendeva infliggere al docente. Chiusa la fase sommaria di opposizione a questo pignoramento ex art. 617 cpc., che ha assegnato le quote – ad oggi non riscosse all'avv. CARAPELLE-, l'ing. SCASSA ha proceduto ad avviare la fase del merito con udienza fissata a novembre 2026, per la serie campa cavallo che l'erba cresce: con questa azione esecutiva l'avv. CARAPELLE ha inteso procedere all'incasso delle spese liquidatagli personalmente, in quanto antistatario, dalla Cassazione che ha bocciato il ricorso straordinario n° 4235/2024 alla S.C. ex art 111 della Costituzione, curato dall'AIVEG (Associazione internazionale vittime errori giudiziari) per conto del prof. SCASSA per mancata indicazione dei mezzi di impugnazione da parte della difesa del ricorrente, caratterizzata dall'impossibilità del legale dell'associazione, colpito in rapida successione da una serie di arresti cardiaci, di depositare la promessa querela di falso, come preannunciato nell'atto di ricorso, poi depositata in proprio dal docente presso il Tribunale di Torino (allegato K), su cui ha giudicato il dr. MARTINAT con la sentenza n° 4094//2025.

Soltanto poco tempo prima dell'udienza per il pignoramento il prof. SCASSA, vendendosi svuotato il proprio c/c e dopo defatiganti ricerche presso l'ufficio esecuzioni mobiliari del Tribunale, che negava vi fosse qualcosa in atto qualcosa a carico suo, ,ha potuto apprendere che effettivamente esisteva tale pignoramento, ottenuto con una modalità palesemente inammissibile alla luce delle determinazioni della riforma Cartabia.

Ma sullo stipendio del prof. SCASSA è in atto un secondo pignoramento di oltre 400 euro mensili pari al quinto prenotato dall'avv. CARAPELLE (allegato L) per l'altra incredibile Ordinanza della Cassazione n° 21574/2023, di cui si ampiamente scritto, che ha confermato l'impugnata sentenza n° 611/2017 della Corte d'Appello di Torino, motivando tutto e il contrario di tutto, come si è ampiamente illustrato. Decisione che configge fortemente con le nuove risultanze della sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino firmata dal giudice MARTINAT che è passata essa pure in giudicato.

Quindi l'ulteriore pignoramento posto in atto ora dall'Avvocatura di Stato è il terzo pignoramento che grava sul medesimo stipendio del prof. SCASSA, ed anche questa è un'azione palesemente illegale, oltre che un'autentica rapina compiuta in virtù di una sentenza che era stata emessa con evidente *combine* tra le controparti dell'ing. SCASSA, USR del Piemonte e sig.a CONCATI ed i magistrati che l'hanno emessa.

Ma l'Avvocatura di Stato, che è stata in questa vicenda del pignoramento verosimilmente eterodiretta da altro soggetto, è arrivata al pignoramento più abominevole, secondo quanto riferito allo scrivente dalla Banca dove si trova il suo conto corrente: sono stati infatti pignorate quote- parti della pensione e dell'assegno di accompagnamento della madre, Rosa BORELLO, di anni 101 che ovviamente è del tutto estranea alle querelle legali scolastiche che hanno interessato – ovviamente – il solo docente.

Si tratta di una schifosa mascalzonata, anche perché si tratta, come scrivono i geriatri, di una grande anziana, alla quale per la Legge 104/1992 (art. 3, comma 3) è stato riconosciuto lo stato di handicap grave, tale da ridurre l'autonomia personale e da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

Ebbene a questa persona centenaria è stato tagliato un mezzo importante dei mezzi di sussistenza.

Ovviamente, come di piena evidenza, mia madre potrà fare ricorso contro il pignoramento che ovviamente non doveva essere fatto sulla sua pensione.

Del resto il Ministero non poteva tartassare di pignoramenti lo stipendio del prof. SCASSA, già tartassato ben oltre il quinto.

E si noti bene che, lo si ripete per l'ennesima volta si tratta di pignoramenti tutti effettuati da soggetto che hanno criminalmente vinto i gradi di giudizio relativi all'originato ricorso n° RG 8766/2014 intentato dall'ing. SCASSA presso il Tribunale di Torino per il danno da *mobbing* che era ampiamente documentato sia nell'an sia nel quantum.

Ma non so ricorrerò ancora una volta giudici, dovendo mettere in conto che rischio di trovare delle toghe corrotte, conoscendo oltretutto chi è la controparte.

Per tanti motivi che qui sarebbero troppo lungo discutere ho la netta convinzione che le sentenze a me avverse nel ricorso lavoristico per *mobbing* de quo siano state pilotate – cosa che appare di pacifica evidenza – ma, aggiungo io, con l'intervento di associazioni iniziatriche colluse con la magistratura.

Del resto il Presidente Silvio Berlusconi affermava che *“La magistratura è incontrollata, incontrollabile e ha impunità piena”*. Non senza aver precisato che *«I giudici sono matti, sono mentalmente disturbati, hanno turbe psichiche e sono antropologicamente diversi dalla razza umana»*.

Vi è poi una lunga letteratura da cui emerge che i peggiori detrattori dei magistrati sono proprio loro stessi.

Non possono infatti non venire in mente le parole di alcuni magistrati. Tra i tanti ne citiamo tre.

L'ex Procuratore aggiunto di Roma Nello ROSSI *apertis verbis* afferma che esiste un affarismo giudiziario da lui qualificato in questi precisi termini:

“La criminalità del giudiziario è un segmento particolare della criminalità dei colletti bianchi. Una realtà tanto più odiosa perché giudici, cancellieri, funzionari e agenti di polizia giudiziaria mercificano il potere che gli dà la legge” (cfr Emiliano Fittipaldi, *Le toghe sporche. La corruzione passa per il tribunale. Tra mazzette, corruzione e regali*, L'Espresso del 29/4/2014).

Cecilia CARRERI, la famosa giudice di Vicenza, che già dieci anni prima che scoppiasse lo scandalo di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza nel 2015, voleva arrestare il potente banchiere “enologico” Zonin, ha ammesso che:

L'inettitudine di tanta cattiva giustizia mi ha trascinato, con il passare degli anni, in uno stato di profondo disincanto, d'inarrestabile disaffezione; in certi momenti ho nascosto la mia professione, mi vergognavo, evitavo di dire che facevo il giudice.”

Un noto aforisma che recita: *“Tre magistrati vorrebbero oggi diventare Procuratore della Repubblica. Uno è intelligentissimo, il secondo gode dell'appoggio dei partiti di governo, il terzo è un cretino, ma proprio lui otterrà il posto. Questa è la mafia.”*, viene riportato nel libro intervista di Giovanni FALCONE *“Cose di cosa nostra”*, uscito nel 1991, un anno prima del suo omicidio.

Del resto, a fronte di alcuni coraggiosi ed integri magistrati, ci sono stati scuramente casi di magistrati che hanno commesso autentici reati, tra cui la corruzione in atti giudiziari, il depistaggio, il rifiuto od omissione di atti d'ufficio, i reati più odiosi

L'elenco potrebbe essere infinito.

Se ben ricordo Vincenzo Carbone, già primo presidente di Cassazione, è stato condannato – forse in 1° grado – essendo in seguito deceduto – a due anni per abuso d'ufficio, in una storia giudiziaria legata alla Loggia P3, dopo essere stato prima indagato persino per associazione a delinquere e corruzione.

Pie Camillo DAVIGO, presidente di sezione di Cassazione, è stato condannato per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio in concorso a 1 anno e 3 mesi in via definitiva, per una vicenda in cui c'era di mezzo l'avv. AMARA e la Loggia di piazza Ungheria.

Un coraggioso avvocato di Cisternino (BR), Anna Maria CARAMIA ha più volte sostenuto, fornendo prove di casi eclatanti, che in tutte le sedi giudiziarie esistono nuclei di magistrati che delinquono e che costituiscono “cellule criminali” molto forti al punto di condizionare il comportamento anche delle altre toghe che per sopravvivere non li combattono e magari ne diventano pure complici. In questo modo si crea una rete di potere che attraversa procure e tribunali, corti d'appello e cassazione. Uno speciale legame tra scuole e magistrati sembra essere rafforzato poi dagli incontri delle toghe con gli studenti presso quasi tutti gli istituti della penisola, per le cosiddette “lezioni di legalità”, spesso ridotte a plastiche facciali.

CONCLUSIONI e RICHIESTE

Inoltro pertanto istanza in autotutela ai Ministri in intestazione prof.ssa BERNINI e prof. VALDITARA affinché vogliano intervenire per sospendere con decorrenza immediata ogni pignoramento (allegato L) relativo alla riscossione di spese legali per una sentenza palesemente criminale, ovvero la n° 611//2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino (allegato G) che è stata, per i motivi ampiamente esposti, all'evidenza, frutto di una *combine*.

Questo alle luce della recente sentenza – passata in giudicato – n° 4094/2025 emessa dal Tribunale di Torino, giudice il dr. MARTINAT (allegato A).

I politici, e ,a maggior ragione, gli amministratori pubblici e dunque i Ministri hanno la responsabilità di gestire la *res publica*, dal mio puto di vista, in base alla massima competenza e ad un imprescindibile rigore etico. *Tertium non datur*

Al prof. VALDITARA mi ero già rivolto in tale senso. nel gennaio 2024, quando, per aver espresso per iscritto la mia opinione sull'operato della DS del Liceo Classico Statale V. Alfieri” Paola DE FAVERI (diplomata DAMS) sulla medesima PEC dalla quale costei mi aveva irrorato una sanzione economica (tre giorni di privazione dello stipendio relativi a un periodo di malattia del settembre 2023, perché non risultato reperibile, quando li avevo trascorsi tutti e tre all'indirizzo indicato alla scuola),mi era stata irrogata dalla dr.ssa Concetta PARAFIORITI la sanzione disciplinare ulteriore di un giorno di sospensione dall'insegnamento

e di un anno di blocco degli aumenti di stipendio, oltre alla cancellazione per l'a.s. 2024-2025 della carta del docente (500 €).

La dr.ssa PARAFIORITI è peraltro una vecchia conoscenza del prof. SCASSA: fu colei che scrisse l'atto di costituzione e risposta per conto dell'USR – MIUR in occasione della causa di lavoro per l'annullamento della sanzione di 5 giorni di sospensione dall'insegnamento e un anno di blocco degli aumenti di stipendio. Un piccolo pericolare: scrisse che il MIUR non intendeva affermare che il prof. SCASSA aveva obbligato gli studenti a scioperare – come sosteneva anche la DS CONCATI nel documento querelato di falso al n° 11, e come stava scritto nel provvedimento disciplinare – ma che li aveva “influenzati”. Questa è la dirigente del MIUR che, a distanza di 15 anni da quei fatti, si è di nuovo vendicata. La motivazione, buffonesca, è che il prof. SCASSA aveva offeso e addirittura diffamato rispondendo in modo criticamente ironico sulla pec dell'Istituto Alfieri da cui aveva ricevuto l'ingiusta sanzione economica irrogatagli dalla DS sig.a DE FAVERI, perché – scrive la sig.a PARAFIORITI - la pec sarebbe potuta essere stata letta anche dalla segreteria della scuola. A quale indirizzo mai avrebbe dovuto scrivere il prof. SCASSA? Hanno idea le gerarchie periferiche del MIM di cosa sia il reato di diffamazione? Conoscono la differenza tra critica e diffamazione?

Pare proprio di no, o meglio, è evidente che le gerarchie regionali del MIM intendono punire i docenti che denunciano lo sfascio della scuola pubblica secondaria italiana, che è ormai molto spesso in condizioni per cui dovrebbe essere rottamata e ricostituita ex novo.

Oltretutto si ritiene utile “pestare” psicologicamente i professori per indurli al silenzio, anche con la convinzione che, se per caso, qualcuno di loro impugna provvedimenti disciplinari infondati o magari chiede il risarcimento dei danni per il *mobbing* subito – non è difficile trovare qualche magistrato che al pestaggio morale del docente, ne aggiunga un ulteriore di tipo economico, con una condanna doppiamente folle ad esose spese legali a favore del Ministero e dei DS.

E tutto questo risulta essere altamente educativo per i colleghi dei dissidenti che possono ben vedere a quale mole di guai va incontro chi di loro no sa tacere e farsi gli affari suoi. Dottrina che la sentenza del Tribunale di Torino n° 767/2016 a firma della dr.ssa MANCINELLI – allegata sub doc. F- aveva molto chiaramente illustrato, senza alcun pudore.

In ogni caso al prof. VALDITARA mi rivolgo nuovamente in quanto sono io stesso un dipendente ministeriale come docente nella scuola secondaria superiore pubblica.

Mi sia consentita ancora una breve riflessione su quello che è successo nelle scuole di Torino e provincia in cui sono “transitato” o comunque su fatti di cui ho avuto conoscenza. Si tratta di un marciame che alligna tra i professori, i dirigenti scolastici, e, spesso e volentieri, viene coperto dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, che nel mio caso ha sempre agito a favore e a difesa di una preside, Alma CONCATI, specializzata nell'ordire macchinazioni contro i docenti scomodi con la produzione di documenti falsi materialmente e ideologicamente, come ho ampiamente scritto.

Il degrado della media superiore delle scuole pubbliche porta i giovani addirittura ad aggredire sparando agli insegnanti. Ce lo confermano i fatti degli ultimi mesi, in cui è riferito di insegnanti accoltellati o “sparati”

Un gruppo di giovinastri, tra cui due allievi del Beccari, sparò con una pistola Walther «P99» ad aria compressa all’occhio della prof.ssa ROVERA, docente di economia all’Istituto, a poca distanza dalla scuola.

Il 6 ottobre 2009 a Torino un altro studente dell’Istituto professionale Beccari, diretto dalla DS sig.a CONCATI, Luca DE SIMONE di 18 anni, accoltellò a morte l'operaio in pensione Giuseppe PONZIO sull'autobus della linea 68. L'aggressione avvenne per futili motivi, dopo che la vittima aveva rimproverato il giovane per un pestone. Il DE SIMONE fu poi condannato a 14 anni, scegliendo il rito abbreviato che gli garanti lo sconto di un terzo della pena comminatagli di 21 anni: il GUP gli riconobbe anche le attenuanti generiche.

Il prof. Giuseppe FRACASSO di 65 anni, docente di telecomunicazioni in un ITIS di Torino, è stato condannato proprio all’inizio dell’attuale a.s. ad otto mesi reclusione per molestie ad una studentessa avvenute nel 2022 (a suon di telefonate reiterate e persino pedinamenti), con sospensione condizionata alla partecipazione a un corso di rieducazione. La “brillante” Giudice COSENTINI ha riconosciuto anche un risarcimento provvisorio di 1500 euro in favore della vittima. In fin dei conti il prof. FRACASSO non aveva mai contestato l’USR del Piemonte, né la magistratura, non come il prof. SCASSA, condannato a 28.000 € per la rifusione delle spese legali nel ricorso in appello da lui promosso contro la sentenza del Tribunale n° 767/2016 per il risarcimento del danno biologico subito per il pesante *mobbing*. E del resto questa inqualificabile sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino n° 611/2017 – del tutto omesso l’esame del motivo relativo alla copiosa falsità documentale prodotta dalle controparti, frutto di una palese *combine* - è stata confermata da una non meno clamorosa Ordinanza n° 21574/2023 della Cassazione, secondo la quale non vi era prova della falsità documentale (pag. 4), anzi magari vi era, ma mancava la prova dell’elemento soggettivo, ossia della volontà della DS CONCATI e dell’USR del Piemonte di colpire il prof. SCASSA (pag. 6). E si noti bene che La Corte d’Appello aveva comminato 28.000 € per la soccombenza nelle spese legali per un processo civile d’appello risoltosi in un’unica udienza di discussione nel maggio 2017, negata anche l’istruttoria senza motivazione alcuna, esattamente come successo in 1° grado.

Ovviamente nel processo al prof. FRACASSO il Ministero dell’Istruzione del Merito si è ben guardato dal costituirsi parte civile.

A Torino nel 2017 in piazza San Carlo – dove si erano riuniti circa 30.000 tifosi per guardare su un maxischermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid - si verificò un’autentica tragedia, perché oltre 1.600 persone rimasero ferite e 3 morirono per la calca creatasi a causa di un folle tentativo di rapina posto in atto da quattro giovani che spruzzarono sulla folla spray al peperoncino, seminando il panico, allo scopo di impossessarsi di catenine d’oro e monili di valore: uno dei protagonisti fu uno studente di un ITIS, tale Sohaib BOUIMADAGHEN (soprannominato "Budino"), che nel 2014-15 era stato allievo del prof. SCASSA, ragazzo già sospeso per fatti violenti anche durante la sua frequenza della scuola. Il BOUIMADAGHEN è stato condannato per omicidio preterintenzionale, lesioni e rapina dalla Gup, Maria Francesca ABENAVOLI, al termine di un rito abbreviato a 10 anni,

quattro mesi e 20 giorni di reclusione, sentenza che è stata confermata sostanzialmente dalla Cassazione.

Ci sarebbero poi infinite perle da elencare nel comportamento dell'USR del Piemonte, tra cui l'incredibile sottoscrizione nel 2012 di un contratto a t.i. ad un docente di Matematica condannato sette anni prima per pedofilia a 1 anno e 8 mesi in via definitiva, oltre che al pagamento di una provvisoria di 27.000 euro, che peraltro non aveva mai scontato un solo giorno di galera per avere abusato di una bambina. Soltanto dopo 10 anni è iniziato il pignoramento del suo stipendio, che riguarda comunque una cifra inferiore a quella cui il prof. SCASSA è stato condannato dalla sentenza *de qua* della Corte d'Appello di Torino n° 611/2017 a corrispondere a semplice titolo di rifusione delle spese legali alle controparti MIUR e sig.a CONCATI.

Inutile peraltro fare riferimento a tanti altri casi clamorosi. Famoso il caso di Renato PALLAVIDINI, professore di filosofia nello storico liceo di Torino Massimo D'Azeglio, che nel dicembre 2011 aveva pubblicato su Facebook alcuni post di minacce e insulti contro ebrei e persone di colore, minacciando anche di colpirli con un tiro a segno e di fare una strage in una sinagoga. Il PALLAVIDINI, per l'esattezza, scriveva, dopo aver postato una fotografia di Hitler in compagnia di Mussolini, che: *"Avviso ai luridi bastardi ebrei che ci controllano in quella terra di merda e di froci chiamata California. Se mi togliete questa foto, vado con la mia pistola alla sinagoga vicinissima a casa mia e stendo un po' di parassiti ebrei che la frequentano. Vi conviene stuzzicare il can che dorme?"*. Ovviamente il MIUR non si è mai costituito come parte civile nel processo. Quello stesso MIUR che aveva inflitto la sanzione disciplinare al prof. SCASSA di 35 giorni di sospensione dall'insegnamento e di 2 anni di blocco degli aumenti di stipendio per il comunicato stampa in cui aveva descritto fatti veri – come accertato dalla sentenza del Tribunale Penale di Roma n° 6584/13 (allegato E) – motivando: *"considerato che il comportamento tenuto dal prof. Scassa, è palesemente in contrasto con la responsabilità, i doveri, la correttezza inerente la funzione di docente... il dipendente, infatti, deve, in ogni occasione e in ogni luogo, sostenere l'Amministrazione di appartenenza e i suoi rappresentanti".... Vergogna!*

Ebbene il MIUR, dopo questi fatti gravissimi, non revocò nemmeno al professore del D'Azeglio la cattedra, giusto per dimostrare che l'unica preoccupazione dei gerarchi locali del Ministero è quella di colpire i docenti che raccontano quello che è veramente la scuola media superiore pubblica. Complimenti! I fatti furono persino oggetto di un'interrogazione al Senato all'allora Ministro.

Molto meglio colpire il prof. SCASSA per educare tutti gli altri insegnanti che avessero in mente di attivarsi sulla scia della sua combattività per dare decenza alle scuole tecniche e professionali, allo scopo palese - anche e soprattutto - di intimidire preventivamente gli eventuali suoi epigoni.

Famosi altri casi, tra cui quello del prof. Emanuele MINARDI, professore di religione al liceo Regina Margherita di Torino, condannato in appello a un anno, sette mesi e 15 giorni per aver molestato diverse studentesse.

O quello del docente del Liceo Artistico di pittura e storia dell'arte (55enne) condannato a un anno di carcere per violenza sessuale nei confronti di alcune alunne, che venivano molestate direttamente durante le lezioni.

O quello del professore di musica (63 anni) della scuola Ugo Foscolo di Torino: condannato per adescamento e molestie nei confronti di minori, con la specifica disposizione giudiziaria che gli vietava di tornare a insegnare a studenti minorenni. Qui, almeno, ad allontanarlo dall'insegnamento ci ha pensato un giudice.

Un altro professore di Musica della provincia di Torino aveva il vizio del gioco d'azzardo: come non capirlo, considerando che lavora nella scuola, dove a giugno vengono introdotte nei programmi nuove discipline per l'a.s. successivo, di cui però non si conosce ancora nemmeno il contenuto, o dove esistono laboratori con macchine utensili che violano la normativa più elementare di sicurezza, che gli studenti devono semplicemente limitarsi a guardare! In ogni caso, con riferimento al docente che aveva raccolto i soldi per le gite scolastiche degli allievi per circa 4.000 euro, li aveva scialacquati in giochi d'azzardo. I fatti sono del 2021, il professore, che era uno stretto collaboratore del DS (ma guarda caso!), è stato condannato a 2 anni per peculato.

Ancora recentemente un Insegnante di 50 anni è stato arrestato nel Torinese (marzo 2025) a seguito di un'indagine condotta dalla Procura di Ivrea per molestie sessuali poste in atto nei confronti dei propri alunni all'interno dell'istituto scolastico.

Un'altra ciliegina sulla torta è costituita dagli 11 anni di condanna con rito abbreviato per i reati di violenza sessuale, prostituzione minorile e concussione nei confronti di alcuni suoi studenti minorenni, che sono stati comminati nel 2015 al prof. Andrea FINO, docente di Meccanica all'ITIS Pininfarina di Moncalieri (TO), una scuola molto conosciuta, che era stato nominato anche coordinatore del dipartimento di Meccanica, oltre che responsabile dell'organizzazione degli «stage» degli studenti nelle aziende e – addirittura - dello sportello di ascolto del disagio scolastico, tramite il quale veniva a conoscenza dei disagi scolastici degli studenti che si rivolgevano a lui e che lui ricattava per ottenere, anche a pagamento, prestazioni sessuali. Ma, a quanto riferivano gli organi di stampa, il Dirigente Scolastico si era espresso favorevolmente nei suoi confronti, nonostante una professoressa gli avesse girato i messaggi che inviava a uno studente cui richiedeva prestazioni sessuali, con espliciti inviti a recarsi nella sua propria abitazione quando lo stava esaminando come commissario all'esame di maturità, che il giovane aveva però declinato.

Per il gup, che aveva processato il prof. FINO, la reazione «più che blanda» del DS dimostrerebbe «l'autorevolezza di cui godeva l'imputato condannato, sebbene costui avesse messo in gioco la credibilità dell'istituzione scolastica e l'affidamento che gli allievi hanno nei confronti del proprio docente».

Picaresco anche il caso del Dirigente Scolastico del Sommeillier di Torino, Giovanni PACIARIELLO, condannato dalla Corte d'appello a nove mesi per *stalking* verso un professore di lettere che nel 2019 insegnava nell'istituto.

Per la vittima era stata disposta una provvisoria di 8.000 euro, in solido con il Ministero dell'Istruzione, condannato come responsabile civile. PACIARIELLO in passato era finito già nei guai, sempre per *stalking*, per avere tempestato di mail l'ex madre generale di una scuola in Val di Susa. Insomma non uno qualunque, ma uno esperto di *mobbing* e di *stalking*. Non soltanto, ma quando dirigeva l'ITIS Dalmazzo di Pianezza (TO), il PACIARIELLO aveva riportato una

condanna civile dal Tribunale di Torino, sez. Lavoro, per *mobbing* agito contro un bidello, comportamento per il cui il MIUR era stato a sua volta condannato a risarcire circa 32.000 euro.

Ma il MIM è stato riconoscente allo *stalker* e *mobber* PACIARIELLO, il lupo è diventato tutore di Cappuccetto Rosso. Infatti nella composizione attuale del Comitato Unico di Garanzia – volto a tutelare i lavoratori da episodi discriminanti e *mobbizzanti* nelle pubbliche amministrazioni – istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, figura – ironia o beffa della sorte – nientemeno che il nome di PACIARELLO tra i designati, addirittura delle organizzazioni sindacali! Non ci sono parole.

Non meno incredibile il caso del prof. Rocco GUERRIZIO dell'IPSIA Birago di Torino, docente di scienze e tecnologie meccaniche, che ne ha combinate di tutti i colori – e parlo per testimonianza diretta – nel periodo del Superbonus 110, durante il quale si era messo in aspettativa, ma lavorava privatamente *full time* a svolgere “progetti” per l'efficientamento termico di ville e condomini che volevano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'Ecobonus, una delle due modalità con cui il DL n° 34/2020, cosiddetto “Rilancio”, prevedeva venisse erogato il Superbonus 110%. Intanto si osservi che l'utilizzo di un periodo di aspettativa è incompatibile con qualsivoglia attività lavorativa. Poi si consideri che l'IPSIA Birago forma, tra l'altro – si fa per dire - tecnici dei Sistemi Energetici, ovvero in parole semplici degli esperti in impianti termici, disciplina che afferisce alla medesima classe di concorso su cui insegna il GUERRIZIO. Orbene il Ministero non ha mai preso posizione, nonostante gli fosse stata segnalata la posizione dell'individuo, che lavorava pur essendo in aspettativa, ma nemmeno sul fatto, ancora più grave, che compiva truffe conclamate in associazione con spregiudicati impresari ai danni di cittadini e dello Stato stesso con la sua attività di progettista, direttore dei lavori e asseveratore in ambito Superbonus 110, dimostrando una crassa ignoranza in materia termotecnica, giusto per contribuire a generare ulteriore discredito su una scuola, che di suo era già piuttosto malfamata.

Il GUERRIZIO, in quanto professionista ed appartenente alla categoria, mediamente popolata da persone serie, come quella degli ingegneri, con la sua attività di tecnico, dava credibilità a giovani impresari truffatori, consentendo loro di ottenere importanti capitali in acconto dai clienti che desideravano beneficiare dell'Ecobonus, ossia dell'efficientamento energetico dei propri immobili, perché le prime agevolazioni fiscali (poi cedibili alle banche che pagavano in contanti il 100% del 110%) venivano erogate dall'Agenzia delle Entrate soltanto quando i lavori erano avanzati di almeno il 30%. Il professore poneva in atto le sue truffe in tutta Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte.

Nella fase piemontese dell'associazione a delinquere il GUERRIZIO ha agito sia come procacciatore di clienti, sia quale tecnico che redigeva le relazioni ex lege 10/91 che erano assolutamente necessarie per l'Ecobonus, e i relativi APE (attestati di prestazione energetica), sia come direttore dei lavori, che dove sono stati svolti, pur in piccola quantità rispetto a quanto previsto, sono risultati di qualità e modalità disastrose. Questi documenti dovrebbero essere fidefacienti - in quanto il redattore agisce in veste di pubblico ufficiale dotato di speciali poteri certificatori – ed essi fanno fede fino a querela di falso. Invece l'ing. GUERRIZIO agiva soltanto con l'idea di “fare carta” e, vuoi per incapacità professionale gravissima, vuoi per la sua spiccata propensione alla truffa, ed in

ogni caso in quanto vincolato da evidenti accordi con associazioni a delinquere di impresari, la documentazione da lui prodotta era costituita da clamorosi falsi ideologici, e conteneva elementi tecnici e progettazione di efficientamento energetico tecnicamente orribili e fantozziane: egli “progettava”, tra l’altro, porte blindate di 50 mm di spessore della blindatura e 18 cm complessivamente - ovvero di spessore di blindatura oltre 20 volte superiore alla norma e dal peso folle di quasi due tonnellate -, in grado di fare crollare un palazzo, la posa di pavimentazioni di piastrelle sopra pannelli di poliuretano per trasformare i solai in materassi cedevoli per il massaggio dei piedi degli occupanti, la posa di tegole marsigliesi dello spessore di 8 cm e non 1,5 cm come nella norma, l’utilizzo di materiali proibiti per la cappottatura delle pareti, come l’xps – ovvero il polistirene estruso – in quando destinato a deformarsi. A ulteriore dimostrazione del fatto che come ingegnere non comprendeva nulla di termotecnica, individuava stratigrafie allucinanti degli immobili su cui intendeva intervenire, scambiando i normali solai a travetti delle civili abitazioni per solai costituiti da lastre predalles, ovvero quelle in cemento armato precompresso comunemente utilizzate per i capannoni industriali. Allucinanti erano anche i computometrici che l’ing. GUERRIZIO redigeva, in quanto, se i reati fine erano la truffa e l’appropriazione indebita, all’evidenza le imprese cui faceva riferimento ed alle quali instradava le sue vittime, non escludevano di dar luogo ad opere limitate, magari realizzate in subappalto, se vi fosse stata un’ulteriore convenienza in tal senso. In un computometrico redatto per il Superbonus 110, del resto, l’ing. GUERRIZIO, uomo dell’inganno, degli artifici e dei raggiri nei confronti dei committenti, ma anche dello Stato, aveva stimato in 49.600 € la spesa (di cui avrebbe dovuto farsi carico lo Stato) per un semplice montascale a poltroncina, destinato a raccordare due piani e a superare un dislivello di 3 metri, cifra che è semplicemente pazzesca, alla luce del fatto che i prezzi di mercato, comprensivi di installazione, per un simile dispositivo erano di circa 7700 €, oltre IVA agevolata al 4% .

Casi come quelli appena citati sono peraltro simbolici della tendenza dell’Ufficio Scolastico Regionale a mantenere in servizio docenti che delinquono: pederasti, molestatori seriali, *mobbers*, peculatori, truffatori, incitatori all’odio razziale, violatori sistematici dei doveri in capo agli RSPP, che ricevono anzi, talora, particolare stima dai capataz regionali del MIUR – MIM. Aggiungerei, poi, io un nuovo reato che alcuni di costoro hanno posto in atto, anche se non previsto dal codice: quello dell’Ignoranza, utilizzata a supporto della truffa.

L’USR del Piemonte aveva del resto pienamente approvato, come si è scritto, la *lectio* non proprio *magistralis* che era stata tenuta nell’aula Magna del Liceo Alfieri di Torino ad aprile 2023 dal pornodivo Max FELICITAS, sfregio incredibile alla sacralità del Liceo Classico e indice della compiacenza con cui le gerarchie locali del Ministero tollerano le schifezze più immonde perpetrate dai DS che dovrebbero controllare. La DS sig.a Paola DE FAVERI aveva palesemente fatto carne di porco dell’austerità naturalmente intrinseca al Liceo Classico con l’invito al pornodivo, ma, ciononostante, anche i docenti critici nei confronti del suo operato, chiedevano ai giornalisti di mantenere l’anonimato per paura di ritorsioni. Come se l’USR del Piemonte fosse una sorta di mafia.

Del resto la DS in questione fu selezionata alla guida di un liceo classico grazie ad un diploma DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), che è ora corso di laurea triennale. Ma, per come gestisce il liceo Alfieri di Torino, una simile DS, ai tempi di Benedetto Croce o di Giovanni Gentile, due grandi ministri liberali ed hegeliani dell'Istruzione, sarebbe stata presa certamente a calci in culo ed espulsa dal contesto scolastico alla velocità della luce.

E davvero negli ultimi tempi i processi a carico dei dirigenti del MIM non sono mancati.

E' in corso a Sondrio un maxiprocesso con 39 imputati di cui 11 Dirigenti. 91 sono i reati contestati a vario titolo, tra cui peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti. Tra gli accusati il direttore dell'Ufficio Scolastico Territoriale, Fabio MOLINARI per cui il pm ha chiesto 10 anni di reclusione, richiesta che verrà comunque ridotta avendo scelto l'imputato il rito abbreviato.

Un altro maxiprocesso è in corso in Calabria con 73 imputati di cui 4 altissimi Dirigenti.

A Palermo la preside "antimafia" dello Zen ha patteggiato una condanna a 2 anni per peculato e corruzione: altri due anni li ha patteggiati il vice-preside

Nel gennaio 2024 Il Tribunale di Roma con rito abbreviato – e quindi con lo sconto di pena di un terzo – ha condannato a 2 anni Giovanna BODA, 47 anni, ex capo del Dipartimento per le Risorse umane del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Pare che a Lamezia Terme, una DS e alcuni professori cambiavano di nascosto i voti sul registro elettronico in quello che era considerato il miglior liceo della Calabria, Il Galileo Galilei.

A Foggia sono in corso indagini su dirigenti del MI e del Merito

In compenso il prof. Giampiero CAREDDA , docente di educazione artistica a Cagliari, all'inizio nel 1995 venne licenziato per volere del suo Dirigente Scolastico e l'anno successivo si suicidò. La Magistratura ne decreterà la sua riassunzione nel 2007, 11 anni dopo che si era suicidato.

Non solo: il MIUR, come si è detto, ha una simpatia spiccata per i pregiudicati. Infatti – nell'incredibile indifferenza della Magistratura - utilizza tuttora come responsabile della sicurezza – protezione e prevenzione R.S.P.P. in molte scuole di Torino persone colpite, come il prof. Paolo PIERI, da condanne definitive in Cassazione a 2 anni e 6 mesi di reclusione senza condizionale per disastro colposo (art. 449 cp in relazione all'art. 434 cp –crollo di edifici o altri disastri) per gravissime omissioni colpose e negligenze professionali costate la vita allo studente Vito SCAFIDI al liceo Darwin di Rivoli (TO) nel 2008, oltre che causa di gravissime menomazioni fisiche ad un suo compagno rimasto paraplegico e del ferimento di molti altri studenti: in quell'occasione crollò infatti il controsoffitto di un'aula che, nonostante plurime segnalazioni, non era mai stato controllato dai vari RSPP susseguitisì, tra cui il prof. PIERI.

Il predetto signore, ad esempio, mentre "espiava" la condanna – ma non è l'unico caso – di notte si faceva i domiciliari, mentre di giorno bello arzillo andava in giro per scuole a occuparsi di sicurezza, magari scaricando piani di sicurezza precotti da internet, ma del tutto inconferenti alla sicurezza delle

scuole, come era solito fare in passato e come accertato dalla sentenza di condanna passata in giudicato. Un pugno allo stomaco inferto – con l'attuale inerzia di magistrati inquirenti che non possono non sapere quanto sta accadendo – agli studenti della scuola pubblica ed ai loro genitori. A tutt'oggi il prof. PIERI continua a fare l'R.S.P.P. nelle scuole torinesi e, con conati di vomito, ho dovuto anche partecipare, in quanto insegnante, ad un suo corso per la sicurezza nell'a.s. 2024-2025 durato ben 8 ore (allegato M).

Ovviamente il MIUR si guardò bene dal costituirsi parte civile contro il prof. PIERI, ed, anzi, la Provincia di Torino ha lautamente risarcito la famiglia di Vito SCAFIDI per la morte del figlio. Non risulta che il prof. PIERI abbia invece pagato un centesimo. In compenso la P.A. – che continua a perseguire il prof. SCASSA pignorandogli persino in modo schifoso la pensione della madre centenaria – ha risarcito al famiglia di Vito SCAFIDI versandole, tramite la Città Metropolitana di Torino, la cifra di 2 milioni e 910.000 euro

Oltre a fare l'RSPP per molte scuole di Torino il prof. PIERI continua anche a insegnare topografia all'Istituto per geometri Alvar AALTO di Torino, a conferma della simpatia che il MIM continua a provare per i pregiudicati

Pure il prof. Fulvio TRUCANO, anche lui RSPP, è stato condannato per i medesimi fatti legati al crollo del controsoffitto di una classe del Liceo Darwin di Rivoli, ma ha continuato a insegnare nella scuola pubblica per andare poi in pensione.

Alla prof.ssa BERNINI mi rivolgo in quanto il precetto dell'Avvocatura di Stato è stato redatto per conto del Ministero dell'Università, pur essendo io un docente della scuola media secondaria pubblica sulla classe di concorso A042 – Scienze e tecnologie meccaniche (già A020 - discipline meccaniche e tecnologia), immesso in ruolo nel 2000 ex concorso ordinario.

Professori BERNINI e VALDITARA, se siete intellettuali con un vostro proprio profilo di sensibilità, di logica e di rigore etico, vi chiedo di intervenire velocemente per poter porre fine a questo ennesimo scempio criminale che l'Avvocatura di Stato ha posto in atto anche nei confronti di mia madre, di 101 anni, alla quale per la Legge 104/1992 (art. 3, comma 3) è stato riconosciuto lo stato di handicap grave, tale da ridurre l'autonomia personale e da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo, e che è del tutto estranea alla mia lunga *querelle* lavorativa con il Ministero.

Si tratta di un'autentica rapina.

Qui siamo veramente al *bottom* della spazzatura legale.

Ma vi chiedo anche di prendere in considerazione attentamente la mia storia, perché essa è emblematica di un trattamento protocollare cui vanno incentro i pochissimi docenti che hanno il coraggio di esprimere pubblicamente le loro critiche a quanto avviene nelle scuole medie superiori pubbliche italiane. I quali vengono sottoposti ad un duplice pestaggio morale dalle gerarchie periferiche del MIM e dalla Magistratura in una sorta di criptica alleanza, che ha addirittura le caratteristiche di un'autentica associazione a delinquere e che

costituisce il vero giogo che grava sulla situazione medioevale in cui si trova la Scuola, e che trova la sua manifestazione più eclatante anche nelle recenti aggressioni avvenute, anche nelle secondarie di 1° grado, ai danni di insegnanti da parte di studenti che percepivano gli insegnanti come parte di un Sistema - Carrozzone dell'Istruzione, che è troppo spesso fallimentare.

Mi rendo perfettamente conto di essere un *quidam de populo* che non conta nulla e sarebbe per me una sorpresa pensare che questa mia lettera possa ricevere un fattivo riscontro da parte Vostra. Non appartenendo a nessuna consorte iniziatica, a nessuna delle tante mafie che intridono il tessuto della popolazione italiana, tra le quali la più nota, quella siciliana, non è nemmeno quella più pericolosa, come affermava anche Silvio Berlusconi.

Resto a disposizione per ogni chiarimento, attendo una vostra urgente determinazione in merito. Sennò procederò a portare questa vicenda non nei tribunali, ma cercherò di darla in pasto direttamente all'opinione pubblica perché qui si è davvero raggiunto il baratro della follia, oltre a quello di un totale disprezzo dell'Etica e della Legge, il che negli ambienti dell'Istruzione e dell'Università significherebbe che la situazione è totalmente fuori controllo.

Di certo quella del pignoramento è l'ennesima storia lurida in una ben più ampia, vicenda che si distingue per il prolungato *mobbing* posto in atto contro di me con le criminali condotte descritte, agite dal MIUR – MIM attraverso l'USR del Piemonte, con la complicità di più di un dirigente – gerarca, ma anche attraverso l'opera di merdizzazione posta in atto contro di me dall'Avvocatura di Stato che ha mirato, congiuntamente alla difesa della DS CONCATI, anche alla mia *character assassination*: senza dimenticare le *combine* che stanno alla base delle tre sentenze (allegate sub F-G-H) in cui sono sfociati i tre gradi di giudizio per il ricorso con richiesta di risarcimento dei danni da *mobbing* da me radicato con n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino, il cui iter è terminato nel luglio 2023, ma per il quale, dopo la sentenza n°4094/2025 del Tribunale di Torino – passata in giudicato – emessa dal Giudice dr. MARTINAT, si impone un ricorso per la revisione dell'Ordinanza di Cassazione

Ed il *mobbing* è parte integrante e centrale di una capziosa e profonda strategia articolatamente pianificata, posta in atto dalle gerarchie regionali degli Uffici Scolastici (USR) e dai preposti del Ministero Istruzione e del Merito, datore di lavoro, ovvero da parte dei DS, per punire pesantemente con l'aiuto di certe "cellule della magistratura dominanti" – quando possibile – i docenti che si permettono di criticare in pubblico i reati e gli illeciti che vengono commessi nella gestione delle scuole, e spesso clamorosamente, in modo tale che la punizione giudiziaria, inflitta ingiustamente ed in modo umiliante, oltre a costituire un gravoso onere economico per la soccombenza nelle spese legali, vigliaccamente comminata ad hoc, sia di esempio per tutti. Al punto che nelle scuole si sente ripetere, a commento dell'operato di docenti che, a seguito di denunce pubbliche di quanto accade, come quella compiuta dal prof. SCASSA, e che sono stati distrutti economicamente, che in fin dei conti costoro hanno combattuto una battaglia inutile, perché sono andati contro il Sistema Scolastico di cui anche a livello mediatico non si parla mai, sebbene si potrebbero scrivere spesso intere enciclopedie per raccontare le condizioni in cui versa l'Istruzione italiana.

Resta poi il fatto che bisogna avere il coraggio di punire il docente più lucido e coraggioso per educarne altri cento, in nome del mantra che, in occasione della sospensione del prof. SCASSA a 35 giorni dall'insegnamento con blocco degli aumenti di stipendio per 2 anni, era stata così declinata dall'USR del Piemonte: *"il dipendente, infatti, deve, in ogni occasione e in ogni luogo, sostenere l'Amministrazione di appartenenza e i suoi rappresentanti"....*

Del resto una ricerca della Fondazione Agnelli del 2010 evidenziava la drammatica diffusione del *mobbing* nelle scuole italiane, che avrebbe coinvolto addirittura un rilevante numero dei circa 200.000 docenti di ruolo che ogni anno chiedono il trasferimento ad altro istituto. La causa primaria sarebbe stata in questo gruppo di professori *mobbizzati* lo strapotere dei dirigenti scolastici, esercitato ai danni degli insegnanti stessi, originato da una sorta di commedia burocratica legata all'autonomia scolastica, che avrebbe portato i dirigenti a difendere il proprio operato a tutti i costi in scuole spesso al limite del disastro più totale, specie nel settore dell'istruzione secondaria professionale e tecnica.

Poi è naturale che non i tutti i gerarchi regionali del MIM e non tutti i DS sono dei soggetti che delinquono. Ma vale il discorso che si è fatto per la Magistratura. Anche qui ci sono dei nuclei marci dominanti che condizionano tutta la dirigenza locale e il comportamento anche dei colleghi potenzialmente per bene, che in qualche modo devono sopravvivere, scegliendo magari di tacere dinanzi ai pescecani dominanti che ne fanno di tutti i colori.

Ad oggi il professor SCASSA, oltre ai gravi danni alla salute che ha riportato a seguito di tale vicenda, che lo costringono tuttora ad assumere farmaci e a convivere con uno stato di ansia pressoché costante, subisce un ulteriore pregiudizio, quest'ultimo forse non suscettibile di risarcimento economico, ma ugualmente rilevante dal punto di vista civico, umano e professionale. Angelo SCASSA, sin dall'inizio della sua carriera di docente, ha ritenuto essere, la propria professione, oltre che impiego volto a procurargli il sostentamento economico, anche e soprattutto un'attività di grande importanza dal punto di vista sociale. Ed è per tale motivo che il ricorrente era molto amato dai suoi studenti. Si parla di studenti che provenivano dalle più svariate estrazioni sociali, culturali ed etnie, alcuni dei quali potevano essere definiti "ragazzi difficili", per la complessità delle loro situazioni familiari ed ambientali. Eppure pressoché tutti riconoscevano, nel docente SCASSA, un "giusto", un buon esempio, un idealista. Ma con gli anni il ricorrente ha visto progressivamente svilire la sua professione a causa di una pubblica amministrazione, preoccupata più a coprire autentici reati ed illeciti di varia natura che non a fare chiarezza sugli stessi, constatando quindi come la scuola, luogo di formazione e di crescita di futuri adulti, spesso è lontana mille miglia dallo svolgere tale funzione, offrendo anzi un esempio pessimo. Si ritiene da ultimo di produrre un articolo di "Cronaca vera" a dimostrazione di quanto ora detto, e cioè che Angelo SCASSA era definito dagli studenti dell'IIS Plana, in cui insegnò a seguito del trasferimento dal Beccari, un professore "eccezionale" (allegato N).

Documenti allegati:

- A) sentenza n° 4094/2025 del Tribunale di Torino - giudice dr. MARTINAT
- B) sentenza n° 4489/2009 del Tribunale di Torino - giudice dr.ssa PALIAGA
- C) sentenza n° 294/2011 del Tribunale di Torino – giudice dr. MOLLO
- D) sentenza n° 558/2012 della Corte d'Appello di Torino - pres. Dr. GIROLAMI, relatore dott. GRILLO PASQUARELLI
- E) sentenza n° 6584/2013 del Tribunale Penale di Roma- giudice dr.ssa TONDIN
- F) sentenza n° 767/2016 del Tribunale di Torino emessa dal giudice dr.ssa MANCINELLI
- G) sentenza della Corte d'Appello di Torino n° 611/2017 (giudice relatore e presidente la dr.ssa MARIANI)
- H) ordinanza n° 21574/2023 della Cassazione, relatore il consigliere Andrea ZULIANI .
- I) Articoli apparsi sui quotidiani per la lezione del Pornodivo Max Felicitas al Liceo Classico Alfieri di Torino.
- J) sentenza n° 108/2012 della Corte dei Conti di Torino
- K) Querela di falso dell'ing. Angelo SCASSA contro DS Alma CONCATI e MIM da cui si è radicato il giudizio n° RG 20080/2024 presso il Tribunale di Torino, giudice il dr. MARTINAT
- L) Documentazione relativa al pignoramento posto in atto da Ministero dell'Università – Avvocatura di Stato di Torino per ottenere il pagamento delle spese liquidate a favore del MIUR dalla sentenza n° 611/2017, della Corte d'appello di Torino, palesemente frutto di una *combine*, e le cui risultanze omissive sono state colmate dalla recente sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino n° 4094/2025 , giudice il dr. MARTINAT.
- M) Attestato di Corso di formazione specifica alla sicurezza alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori di otto ore tenuto nel 2025 dal prof. Paolo PIERI
- N) Articolo sul prof. SCASSA apparso il 23/1/2013 sul settimanale Cronaca Vera

Cordiali saluti

Torino, 30/6/2026

Ing. Angelo SCASSA